

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 novembre 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

- LEGGE REGIONALE 15 luglio 2003, n. 17.
Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada Pag. 4
- LEGGE REGIONALE 15 luglio 2003, n. 18.
Modifica dei confini del Parco naturale Alta Valsesia, istituito con legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 42 Pag. 5

REGIONE LIGURIA

- LEGGE REGIONALE 10 luglio 2003, n. 21.
Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Pag. 5
- LEGGE REGIONALE 7 agosto 2003, n. 22.
Integrazione alla legge regionale 4 agosto 1988, n. 39 (Organizzazione dei servizi di salute mentale delle unità sanitarie locali) Pag. 6

- LEGGE REGIONALE 7 agosto 2003, n. 23.
Determinazione degli importi dell'indennità di missione e dei rimborsi delle spese di viaggio spettanti al difensore civico, al presidente e ai componenti del comitato regionale per le comunicazioni Pag. 6

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg.
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 4-125/Leg.

Regolamento recante: «Modifiche alle competenze delle Strutture organizzative provinciali - art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7». Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg.

Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 aprile 2003, n. 6-127/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. recante «Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10». Pag. 26

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 febbraio 2003, n. 035/Pres.

Legge regionale n. 12/2002, art. 56, comma 1, lettera b). Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche. Approvazione Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 febbraio 2003, n. 036/Pres.

Legge regionale n. 12/2002, art. 55. Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento. Approvazione Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 febbraio 2003, n. 037/Pres.

Approvazione modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 20/1983, art. 7-ter, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 53/1985 Pag. 30

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2003, n. 15.

Norme per la tutela e la valorizzazione delle «Città murate del Veneto» Pag. 31

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2003, n. 16.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia Pag. 33

LEGGE REGIONALE 14 agosto 2003, n. 17.

Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità Pag. 35

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2003, n. 15.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
Pag. 36

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2003, n. 16.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) Pag. 36

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001 n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale) Pag. 37

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 18.

Bilancio di previsione per l'anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005. Prima variazione Pag. 38

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 19.

Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Pag. 39

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 30 maggio 2003, n. 7.

Modifica del regolamento regionale 1° ottobre 2002, n. 5. Regolamento regionale degli archivi della giunta regionale.
Pag. 39

REGOLAMENTO REGIONALE 30 maggio 2003, n. 8.

Modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo finanziario annuale a favore del circolo aziendale della Regione Umbria - CARU Pag. 40

REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 2003, n. 9.

Norme regolamentari di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 - Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio. Pag. 40

REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 2003, n. 10.

Regolamento di attuazione della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24. Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria Pag. 41

REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2003, n. 11.

Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6 - Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali Pag. 42

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1.

Modifica della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 concernente: «Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione europea.
Pag. 43

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 2.

Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi. Pag. 43

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2003, n. 3.

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003) Pag. 44

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2003, n. 4.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005.
Pag. 44

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 5.

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.
Pag. 44

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2003, n. 4.

Nuove norme in materia di bonifica integrale Pag. 48

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2003, n. 5.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2003 Pag. 55

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 aprile 2003, n. 4

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.
Pag. 55

LEGGE 16 aprile 2003, n. 5.

Bilancio di previsione della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005.
Pag. 55

LEGGE 28 aprile 2003, n. 6.

Istituzione dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali Pag. 55

LEGGE 19 maggio 2003, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica Pag. 56

DECRETO PRESIDENZIALE 24 marzo 2003, n. 8.

Regolamento della consultazione referendaria prevista dall'art. 8, comma 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per le ipotesi di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni Pag. 61

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2003, n. 17.

Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 17 luglio 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi

1. La Regione Piemonte dichiara il proprio territorio ospitale verso le espressioni artistiche in strada.

Art. 2.

Definizioni

1. Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attività proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico.

Art. 3.

Finalità

1. La Regione Piemonte promuove l'ospitalità sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo in senso più ampio e libero, esibite in spazi aperti al pubblico.

2. La Regione riconosce alle attività di cui al comma 1 un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla Costituzione, che all'art. 33 tutela la libertà dell'arte.

Art. 4.

Modalità

1. Le attività di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:

- a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
- b) della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprietà private;
- d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.

2. Le attività di cui al comma 1 si svolgono:

- a) senza alcuna forma di pubblicità;
- b) senza alcuna attività di esercizio di commercio ambulante;
- c) senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;
- d) tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia.

Art. 5.

Competenze dei comuni

1. I comuni indicano i luoghi dove non si possono svolgere le attività di cui alla presente legge ed approvano un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti acustici da rispettare ed eventualmente, in relazione alla peculiarità dei luoghi, la descrizione dei singoli spazi, delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività.

2. L'accordo stipulato con i comuni per l'organizzazione di iniziative con artisti di strada non costituisce titolo prioritario per l'occupazione degli spazi dedicati.

Art. 6.

Promozione delle espressioni artistiche in strada

1. La Regione istituisce cinque premi annuali per i comuni che hanno promosso e sostenuto espressioni artistiche in strada. La modalità di erogazione di tali premi, definiti in euro 50 mila cadauno, avviene sulla base di criteri individuati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Tali criteri tengono conto della specificità geografica e tipologica dei comuni e delle caratteristiche delle manifestazioni organizzate.

2. La Regione istituisce inoltre cinque premi all'anno, definiti in euro 5 mila cadauno, per gli artisti singoli o in gruppo che operino in modo organizzato o a cappello e che si siano distinti per particolare bravura. I criteri per l'erogazione di tali premi sono definiti con la stessa deliberazione di cui al comma 1.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2003 la spesa complessiva pari a euro 275.000,00.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003, si provvede con la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) 32041 (Attività culturali Istruzione spettacolo - Spettacolo - titolo I - spese correnti) prevedendo i seguenti finanziamenti:

a) «Contributi ai comuni per promuovere le espressioni artistiche in strada» con stanziamento pari a euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa;

b) «Contributi agli artisti singoli o in gruppo per promuovere le espressioni artistiche in strada» con stanziamento pari euro 25.000,00, in termini di competenza e di cassa.

3. Per gli anni 2004 e 2005, la spesa, quantificata annualmente in euro 275.000,00, in termini di competenza, ripartita secondo il comma 2, è assicurata con le dotazioni finanziarie dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - bilanci - titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2003-2005.

Art. 8.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, la delimitazione dei luoghi e l'approvazione del regolamento comunale di cui all'art. 5, comma 1, avviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di inerzia da parte del comune le attività di espressione artistica si intendono esercitabili liberamente su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 15 luglio 2003

GHIGO

03R0650

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2003, n. 18.

Modifica dei confini del Parco naturale Alta Valsesia, istituito con legge regionale 19 aprile 1979, n. 18, modificata dalla legge regionale 18 aprile 1985, n. 42.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 31 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La cartografia in scala 1:25000 allegata alla legge regionale 19 aprile 1979, n. 18 (Istituzione del Parco naturale Alta Valsesia), come modificata dall'art. 1 della legge regionale 18 aprile 1985, n. 42, è sostituita dalla cartografia in scala 1:25000 allegata alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 15 luglio 2003

GHIGO

03R0700

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2003, n. 21.

Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 30 luglio 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Liguria riconosce il ruolo economico e la funzione sociale della cooperazione e favorisce lo sviluppo del sistema cooperativo al fine di promuovere nuove iniziative produttive, incrementare l'occupazione, garantire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e la parità tra uomini e donne nell'accesso alle opportunità di lavoro.

Art. 2.

Tipologie di intervento

1. La Regione programma e coordina interventi volti al consolidamento del sistema cooperativo che rientrino nelle seguenti tipologie:

a) azioni di promozione finalizzate alla creazione di nuove cooperative, con specifico riguardo ai settori dove il sistema cooperativo è meno sviluppato;

b) corsi di formazione finalizzati alla qualificazione dei quadri appartenenti alle imprese cooperative, nonché corsi di specializzazione tecnico - professionale per le imprese cooperative;

c) assistenza, nella fase di primo avvio ed attraverso strutture di servizio, nei settori dell'amministrazione, della contabilità, della sicurezza, della finanza e dell'accesso al credito;

d) supporto, durante la fase di consolidamento delle imprese, per lo sviluppo sui mercati internazionali mediante centri servizi informativi nonché per la diffusione dell'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, anche ai fini della sicurezza sul lavoro e della tutela dell'ambiente;

e) azioni realizzate di concerto con altre regioni per favorire lo scambio di esperienze ed il trasferimento delle conoscenze acquisite.

2. A tal fine la Regione si avvale del supporto delle associazioni regionali di rappresentanza delle cooperative operanti in Liguria e facenti capo alle associazioni nazionali giuridicamente riconosciute, di seguito denominate «Associazioni regionali».

Art. 3.

Contributi regionali

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, la Regione concede contributi alle associazioni regionali, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

2. La giunta regionale, entro il 15 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, sentite le proposte della commissione di cui all'art. 4, individua gli interventi finanziabili tra le tipologie previste dall'art. 2, stabilisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la concessione dei contributi nonché le modalità per il monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti finanziati.

3. Nel fissare i criteri, la giunta regionale tiene conto della struttura organizzativa territoriale delle associazioni regionali, della qualità e fattibilità dei progetti presentati e dello stato di attuazione dei progetti già finanziati.

Art. 4.

Commissione regionale per la cooperazione

1. È istituita la commissione regionale per la cooperazione, di seguito denominata «commissione», presieduta dall'assessore regionale al lavoro o da un suo delegato e composta dai rappresentanti delle associazioni regionali e delle strutture regionali competenti in materia.

2. La composizione e le modalità di funzionamento sono definite con deliberazione della giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I compiti di segreteria della commissione sono svolti dalla struttura regionale competente in materia.

4. La commissione opera a titolo gratuito ed ai componenti spetta il rimborso delle spese ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa).

Art. 5.

Compiti della commissione

1. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) formula proposte ed esprime pareri sulle scelte di programmazione regionale riguardanti la cooperazione;

b) formula proposte sui criteri e le priorità che la giunta regionale deve adottare ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 3;

c) propone studi e ricerche per la realizzazione di interventi mirati a promuovere e sostenere il settore della cooperazione;

d) formula proposte per sostenere lo sviluppo della cooperazione.

Art. 6.

Sistema informativo

1. Al fine di consentire la definizione, la programmazione e la valutazione di efficacia e di efficienza degli interventi di cui all'art. 2, le associazioni regionali devono trasmettere, contestualmente alla domanda di contributo di cui all'art. 3 e secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale, la documentazione relativa al quadro della propria forza organizzata nella Regione.

2. La Regione raccoglie ed elabora dati ed informazioni tramite il sistema informativo regionale integrato per l'occupazione di cui all'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro).

3. Le associazioni regionali, previa convenzione con la Regione, possono collegarsi con il Sistema informativo regionale di cui al presente articolo ed acquisire dati ed informazioni sulle imprese cooperative, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 7.

Regime di aiuto

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nei limiti del regime di aiuto «*de minimis*» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, fino alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) utilizzo ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) di quota pari a € 150.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.107 «Fondo speciale di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002;

b) iscrizione di € 150.000,00 in termini di competenza all'U.P.B. 11.104 «Spese per la promozione dell'occupazione» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2003.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 si provvede con lo stanziamento iscritto nell'U.P.B. 18.102 «Spesa di funzionamento» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Art. 9.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, la giunta regionale individua i criteri e le modalità di cui all'art. 3 entro trenta giorni dalla costituzione della commissione prevista dall'art. 4.

Art. 10.

Abrogazione

1. La legge regionale 3 gennaio 1980, n. 2 (incentivazione e sviluppo della cooperazione), è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 10 luglio 2003

BIASOTTI

03R0713

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2003, n. 22.

Integrazione alla legge regionale 4 agosto 1988, n. 39 (Organizzazione dei servizi di salute mentale delle unità sanitarie locali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 27 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento di articolo

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 4 agosto 1988, n. 39 (organizzazione dei servizi di salute mentale delle unità sanitarie locali) è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis (*Locali dei centri di salute mentale*). — 1. I locali destinati ai centri di salute mentale dovranno essere strutturati in modo da soddisfare sia i requisiti di sicurezza per il personale sanitario che vi opera, sia un adeguato confort per i pazienti che tenga conto della loro particolare patologia. I suddetti locali devono, di conseguenza, essere dotati di una via di fuga per gli operatori sanitari e di un sistema di allarme per le emergenze.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 agosto 2003

PLINIO

03R0714

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2003, n. 23.

Determinazione degli importi dell'indennità di missione e dei rimborsi delle spese di viaggio spettanti al difensore civico, al presidente e ai componenti del comitato regionale per le comunicazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 27 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Determinazione degli importi

1. La misura dell'indennità di missione e dei rimborsi spese vigente alla data del 31 luglio 2003 per i consiglieri regionali continua a trovare applicazione, a decorrere dal 10 agosto 2003, per il difensore civico della Liguria nonché per il presidente e per gli altri componenti del comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.).

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il 10 agosto 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 agosto 2003

PLINIO

03R0715

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 3-124/Leg.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 10 dell'11 marzo 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare gli articoli 53 e 54, comma 1;

Visto l'art. 18 della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 109 di data 24 gennaio 2003,

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento contiene le norme di attuazione e di esecuzione della legge provinciale 13 marzo 2002, n. 5 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico).

2. Nel prosieguo del presente regolamento la legge provinciale n. 5 del 2002 è indicata con la denominazione «legge provinciale».

Art. 2.

Definizioni

1. I beni di uso civico come definiti dall'art. 1, comma 2, della legge provinciale si distinguono in:

a) «comunali» se appartengono alla generalità degli abitanti di un comune privo di frazioni;

b) «frazionali» se appartengono alla generalità degli abitanti di una singola frazione.

2. Salvo quanto previsto per l'estinzione del vincolo di uso civico dagli articoli 19 e 23, per amministrazione competente si intende:

a) relativamente ai beni comunali di uso civico, il comune o, ove costituita ed affidataria dell'amministrazione, la circoscrizione di decentramento;

b) relativamente ai beni frazionali:

1) l'amministrazione separata di uso civico (ASUC);

2) ovvero il comune entro cui il territorio amministrativo ricade la frazione, in caso di affidamento dell'amministrazione da parte dell'assemblea degli utenti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale o in caso di mancanza dell'amministrazione separata;

3) ovvero la circoscrizione di decentramento, ove costituita ed affidataria dell'amministrazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale.

Capo I

STATUTO DELL'ASUC

Art. 3.

Procedura di adozione dello statuto

1. Il comitato predispose lo schema dello statuto e ne dispone il deposito nella sede dell'ASUC e negli uffici comunali per trenta giorni consecutivi. All'albo dell'ASUC è pubblicato un avviso per informare che durante i trenta giorni del deposito tutti gli utenti della frazione possono prendere visione dello schema di statuto e presentare su di esso osservazioni.

2. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del deposito, il comitato può apportare allo schema di statuto modificazioni in accoglimento delle eventuali osservazioni presentate e lo invia alla giunta provinciale per l'espressione del parere previsto dall'art. 6, comma 3, della legge provinciale.

3. Il parere della giunta provinciale può riguardare esclusivamente la conformità dello schema di statuto alle norme della legge provinciale e del presente regolamento ed è espresso nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dello schema di statuto, su istruttoria del servizio provinciale competente in materia di usi civici.

4. Il termine per l'espressione del parere ai sensi del comma 3 può essere sospeso per una sola volta se, prima della sua scadenza, il servizio provinciale competente in materia di usi civici chieda chiarimenti al comitato, e riprende a decorrere dal momento del ricevimento dei chiarimenti richiesti.

5. Il comitato adotta in via definitiva lo statuto entro trenta giorni da quando riceve il parere della giunta provinciale e ne dispone il deposito nella sede dell'ASUC e negli uffici comunali per la visione da parte degli interessati sino alla consultazione di cui all'art. 4.

6. Copia dello statuto adottato ai sensi del comma 5 è inviata dal presidente del comitato o in mancanza dal sindaco al Servizio provinciale competente in materia di usi civici.

Art. 4.

Consultazione dell'assemblea degli utenti per l'approvazione dello statuto

1. Lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 5, è sottoposto alla consultazione dell'assemblea degli utenti per la sua approvazione prevista dall'art. 6, comma 4, della legge provinciale.

2. A tal fine il presidente del comitato, o, in mancanza dello stesso, il sindaco, con proprio provvedimento, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di adozione definitiva dello statuto indice la consultazione e stabilisce la data e gli orari della medesima, da tenersi comunque entro novanta giorni dal predetto provvedimento.

3. Il quesito da sottoporre all'assemblea degli utenti consiste nella seguente domanda: «Approvate lo statuto adottato dal comitato dell'ASUC di con deliberazione n. del?». Il voto è espresso su schede riportanti il quesito, nonché le due possibili risposte alternative: SÌ NO

L'utente vota tracciando un segno sulla risposta da lui prescelta.

4. Alla chiusura della consultazione il presidente del seggio:

a) verifica preliminarmente la validità della consultazione, accertando che alla stessa abbia partecipato almeno un terzo dei componenti dell'assemblea degli utenti;

b) procede, se la consultazione sia valida, allo scrutinio delle schede votate e, sulla base dei risultati, proclama l'esito della consultazione.

5. Se la consultazione non risulti valida ai sensi del comma 4, lettera *a*), il presidente del comitato, o, in mancanza dello stesso, il sindaco, con proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla prima consultazione, ne indice una nuova stabilendone la data e gli orari, da tenersi comunque entro novanta giorni dal predetto provvedimento.

6. Nel caso in cui lo statuto non ottenga il voto favorevole della maggioranza dei votanti, il presidente del comitato, o, in mancanza dello stesso, il sindaco, con proprio provvedimento, indice una nuova consultazione secondo quanto previsto dal comma 2, salvo che il comitato non ritenga di modificare lo statuto; in tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'art. 3 e quelle del presente articolo.

7. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'indizione della consultazione, le procedure da seguire, la costituzione del seggio elettorale, la corresponsione dei compensi ai componenti del seggio medesimo, le modalità ed i tempi della votazione e la proclamazione dei risultati sono disciplinate, in quanto applicabili, dalle norme contenute dal capo II sulle consultazioni popolari.

Art. 5.

Disciplina provvisoria nelle more dell'approvazione dello statuto

1. Ove lo statuto non sia approvato dall'assemblea degli utenti ai sensi dell'art. 4, per il funzionamento dell'ASUC trovano provvisoriamente applicazione le disposizioni previste dall'allegato *A* al presente regolamento.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 33, le disposizioni dell'allegato *A* del presente regolamento trovano applicazione altresì a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e fino a quella di entrata in vigore per ciascuna ASUC del rispettivo statuto.

Capo II

Disciplina per l'effettuazione delle consultazioni popolari

Art. 6.

Elettorato attivo e passivo

1. L'ASUC forma, conserva ed aggiorna ogni anno l'elenco degli utenti in possesso dei requisiti richiesti per far parte dell'assemblea ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, commi 1 e 2, e 7, comma 2, della legge provinciale; l'elenco, deve essere altresì verificato ed aggiornato non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data stabilita per lo svolgimento della consultazione dell'assemblea degli utenti.

2. Sono elettori gli iscritti all'elenco degli utenti di cui al comma 1.

3. Sono eleggibili a componenti del comitato gli iscritti all'elenco degli utenti di cui al comma 1, salvo che non sussistano cause di ineleggibilità ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge provinciale.

4. Non è consentita la presentazione di liste ufficiali di candidati. L'eventuale presentazione di liste non ufficiali di candidati non può comunque comportare limitazione al diritto di elettorato passivo previsto dal comma 3.

5. Per tutte le consultazioni dell'assemblea previste dalla legge provinciale, il voto è espresso in forma personale e segreta, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

6. Per gli adempimenti previsti per lo svolgimento delle consultazioni dell'assemblea degli utenti l'ASUC utilizza gli elenchi anagrafici, i mezzi, i materiali e la struttura organizzativa del comune cui appartiene.

7. Gli oneri finanziari per lo svolgimento di tutte le consultazioni dell'assemblea previste dalla legge provinciale sono poste a carico del bilancio dell'ASUC.

Sezione I

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DELL'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL COMITATO, PER LA CONVALIDA DEGLI ELETTI E PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASUC

Art. 7.

Elezione del comitato

1. Il sindaco del comune nel quale opera l'ASUC, almeno un mese prima della scadenza dei cinque anni di durata in carica del comitato, con unico provvedimento indice la consultazione dell'assemblea degli utenti per l'elezione del nuovo comitato e, sentito il presidente uscente dell'ASUC, stabilisce la data e gli orari della consultazione medesima; il termine dei cinque anni di durata in carica del comitato inizia a decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti.

2. Il sindaco dispone l'immediata pubblicazione all'albo dell'ASUC del provvedimento di indizione della consultazione, riportante la data e gli orari della consultazione, i requisiti richiesti per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di componente del comitato, le modalità della votazione e quelle per la consultazione dell'elenco degli utenti.

Art. 8.

Il seggio elettorale

1. Non oltre il settimo giorno antecedente a quello fissato per l'elezione del comitato il sindaco costituisce il seggio elettorale, composto dal sindaco con funzioni di presidente e da almeno due scrutatori scelti fra gli aventi diritto al voto; le funzioni di segretario del seggio sono svolte dal segretario dell'ASUC; il sindaco ed il segretario possono delegare i rispettivi compiti ad altri, purché residenti nel comune. Il presidente nomina un vicepresidente del seggio, scelto fra gli scrutatori; durante la votazione devono essere sempre presenti almeno due componenti del seggio, fra cui il presidente od il vicepresidente.

2. Per il giorno fissato per la votazione il sindaco fa allestire nella frazione, o nella sede del comune, se nella frazione non ci fossero sale adeguate, una sala idonea per lo svolgimento delle operazioni elettorali; la sala deve essere munita di un numero sufficiente di tavoli, sedie, urne, penne o matite copiative, materiali di cancelleria cabine o angoli che assicurino la segretezza del voto. Una copia dell'elenco degli utenti che formano l'assemblea deve essere disponibile nella sala della votazione; all'interno della sala non è ammessa alcuna forma di indicazione di voto.

3. Il comitato stabilisce di volta in volta, in occasione di ogni consultazione dell'assemblea degli utenti l'eventuale compenso da corrispondere ai componenti del seggio elettorale, in misura comunque non superiore ai compensi stabiliti per l'elezione degli organi comunali.

4. Nel caso in cui gli aventi diritto al voto siano più di 800, il sindaco può costituire più seggi elettorali ed allestire più sale per la votazione; in tal caso, il seggio presieduto dal sindaco o dal suo delegato funge da ufficio centrale e si osservano, in quanto compatibili, le norme previste per l'elezione degli organi comunali.

Art. 9.

Le operazioni di voto

1. La scheda per la votazione consiste in un foglio riportante la denominazione dell'ASUC e del comune al quale la medesima appartiene, la data della consultazione, il timbro dell'ASUC o del comune, nonché un adeguato spazio entro il quale esprimere il voto, contenente un numero di righe pari al numero dei componenti del comitato da eleggere.

2. All'ora fissata per l'inizio delle operazioni di voto, il presidente verifica che il seggio elettorale sia costituito regolarmente e al completo, che la sala sia idonea e dotata di tutto quanto occorre e che al seggio sia stato consegnato un numero di schede sufficienti.

3. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine in cui si presentano; un membro del seggio ne accerta l'identità personale richiedendo, se necessario, di esibire un idoneo documento di identificazione ed un altro membro del seggio consegna loro la scheda di votazione e la penna o la matita copiativa.

4. Per l'espressione del voto l'elettore può utilizzare solo la penna o la matita copiativa consegnatagli dal membro del seggio.

5. L'elettore esprime il suo voto scrivendo sulla scheda il cognome e nome delle persone prescelte in numero non superiore a quello dei componenti del comitato da eleggere; nell'avviso di convocazione possono essere previsti altri modi di espressione del voto purché idonei ad individuare la volontà dell'elettore, anche al fine di chiarire i casi di omonimia.

6. Dopo aver votato l'elettore consegna la scheda ripiegata al presidente del seggio che la deposita nell'urna e dispone la registrazione dell'avvenuta espressione del voto.

7. La votazione deve proseguire fino allo scadere dell'ora stabilita dal sindaco nel provvedimento di indizione della consultazione; gli elettori che si trovano ancora nella sala di votazione allo scadere dell'ora fissata sono comunque ammessi a votare.

8. Scaduta l'ora stabilita, il presidente dichiara chiusa la votazione e, dopo aver accertato la regolarità di tutte le operazioni, inizia lo scrutinio con la presenza degli scrutatori e del segretario che devono coadiuvarlo in queste operazioni; durante lo scrutinio la sala deve rimanere aperta al pubblico, che può assistervi secondo disposizioni del presidente.

9. il voto è nullo:

a) quando sia espresso su una scheda diversa da quella prevista dal comma 1;

b) quando oltre all'espressione del voto la scheda contenga scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

10. Il voto è annullato nel caso in cui siano state espresse preferenze in numero superiore a quello dei componenti del comitato da eleggere.

11. Terminato lo scrutinio delle schede, il presidente del seggio conta i voti e, ove il seggio sia unico, dopo aver verificato l'esattezza delle operazioni e dei conteggi, proclama eletti, nel numero fissato dallo statuto per i componenti del comitato da eleggere, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il maggiore di età.

12. Ove siano costituiti più seggi il presidente di ogni seggio consegna il rispettivo verbale al presidente del seggio che funge da ufficio centrale, il quale, dopo aver sommato i risultati dei singoli seggi, effettua la proclamazione degli eletti.

13. Il segretario del seggio redige il verbale di tutte le operazioni di votazione; il verbale deve contenere:

a) la data e l'ora dell'insediamento del seggio ed i nomi dei suoi componenti;

b) il numero degli aventi diritto al voto;

c) il numero delle schede timbrate prima della votazione e di quelle eventualmente timbrate durante la votazione;

d) i risultati dello scrutinio, riportando distintamente il totale dei votanti, delle schede valide, di quelle bianche e di quelle nulle;

e) la succinta descrizione di eventuali fatti anomali, incidenti, contestazioni od altro verificatisi durante le operazioni di votazione e di scrutinio, con la citazione delle proteste o dei reclami presentati al seggio e dei provvedimenti adottati al riguardo dal presidente;

f) l'elenco di tutti coloro che hanno ottenuto dei voti, secondo l'ordine decrescente dei voti conseguiti da ciascuno di essi;

g) i nomi di coloro che sono stati proclamati eletti;

h) la data e l'ora di chiusura delle operazioni di voto;

i) i documenti allegati al verbale (le schede votate e quelle avanzate, la copia dell'avviso di indizione della votazione esposto nel seggio e l'elenco degli aventi diritto al voto a disposizione nel seggio ed utilizzato per registrare l'avvenuta espressione del voto);

l) la sottoscrizione del verbale da parte di tutti i componenti del seggio e del segretario.

14. Alla chiusura delle operazioni elettorali il presidente raccoglie tutto il materiale elettorale e lo consegna alla segreteria del comune.

Art. 10.

Nullità della consultazione

1. La consultazione è nulla se non ha partecipato alla stessa almeno un terzo dei componenti l'assemblea degli utenti; in tal caso il sindaco indice una seconda consultazione a distanza non inferiore ai tre mesi e non superiore ai sei. Qualora alla seconda consultazione non abbia partecipato almeno un quinto dei componenti l'assemblea degli utenti l'ASUC è sciolta con decreto del presidente della giunta provinciale su conforme deliberazione della giunta medesima e l'amministrazione dei beni frazionali di uso civico è affidata al comune; resta ferma in ogni caso la possibilità di richiedere l'amministrazione separata ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge provinciale.

Art. 11.

Convalida degli eletti a componenti del comitato

1. Entro i tre giorni successivi alla votazione il sindaco dispone:

a) la pubblicazione del verbale all'albo dell'ASUC per dieci giorni consecutivi;

b) la comunicazione scritta del risultato della votazione a coloro che risultino eletti.

2. Ogni membro dell'assemblea degli utenti può presentare, per il tramite del sindaco, reclamo scritto alla giunta provinciale nel termine di pubblicazione previsto dal comma 1, lettera a); il reclamo pervenuto agli uffici comunali oltre tale termine è dichiarato dal sindaco irricevibile; il sindaco entro i cinque giorni successivi alla scadenza della pubblicazione del verbale provvede all'inoltro alla giunta provinciale dei reclami eventualmente pervenuti, unitamente alle proprie osservazioni; la giunta provinciale decide entro quindici giorni dal loro ricevimento, trascorsi i quali il ricorso si intende respinto.

3. Coloro che risultino eletti devono dichiarare per iscritto, entro dieci giorni dalla comunicazione del sindaco, la disponibilità ad accettare la carica oppure la rinuncia; in caso di accettazione, gli interessati devono dichiarare l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della legge provinciale.

4. Per ognuno degli eletti che non dichiarano di accettare la carica entro il termine previsto dal comma 3, oppure che dichiarano per iscritto di rinunciare, il sindaco, entro dieci giorni dalla rinuncia, chiede la disponibilità ad accettare la carica al primo dei non eletti in ordine decrescente secondo il numero di voti ottenuti; gli interessati provvedono alle dichiarazioni previste nel comma 3 nei termini stabiliti dal medesimo comma.

5. Alla scadenza dei termini stabiliti per la pubblicazione del verbale o di quelli previsti per la decisione da parte della giunta provinciale di eventuali reclami, il sindaco convoca i componenti eletti per l'insediamento del nuovo comitato; in tale seduta, presieduta dal sindaco, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il comitato provvede alla convalida degli eletti nonché all'elezione del nuovo presidente.

6. Ai fini della convalida degli eletti il comitato verifica per ognuno dei presenti la sussistenza o meno di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di componente del comitato. Ove sia accertata la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità o incompatibilità il sindaco chiude la seduta e convoca nuovamente il comitato ad avvenuta conclusione degli adempimenti previsti dal comma 7.

7. Ove sia accertata la sussistenza di cause di ineleggibilità trova applicazione quanto previsto dal comma 4; ove invece sia accertata una causa di incompatibilità l'interessato deve scegliere a quale carica rinunci, dandone comunicazione scritta al sindaco entro dieci giorni dalla prima seduta del comitato. Se l'interessato rinuncia alla carica di componente del comitato, trova applicazione quanto previsto dal comma 4.

8. Con la convalida degli eletti il comitato entra in carica a tutti gli effetti.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui, nel corso del mandato amministrativo, intervenga, per qualunque causa, la cessazione dalla carica di uno o più componenti del comitato.

Art. 12.

Elezione del presidente dell'ASUC

1. Il presidente dell'ASUC è eletto dal comitato tra i suoi componenti con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta del comitato medesimo.

2. Se dopo due votazioni nessuno dei componenti ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti si procede alla votazione di ballottaggio fra i due componenti che nella seconda votazione hanno ottenuto maggior numero di voti. Risulta eletto chi ottiene maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 13.

Anagrafe degli amministratori delle ASUC

1. Il servizio provinciale competente in materia di usi civici forma e tiene aggiornata l'anagrafe degli amministratori delle ASUC del Trentino. A tal fine, entro dieci giorni dall'insediamento del nuovo comitato, il segretario dell'ASUC comunica i nominativi e i dati anagrafici del presidente e degli altri componenti del comitato richiesti dalla stessa struttura provinciale. Nel corso del quinquennio di durata in carica del comitato, il segretario dell'ASUC comunica al servizio provinciale competente in materia di usi civici ogni variazione riguardante la composizione del comitato o la sostituzione del presidente dell'ASUC.

*Sezione II*CAMBIO DELLA FORMA DI AMMINISTRAZIONE
DEI BENI FRAZIONALI DI USO CIVICO

Art. 14.

Disposizioni per la presentazione della richiesta di cambio della forma di amministrazione e per lo svolgimento della relativa consultazione

1. La richiesta del cambio della forma di amministrazione dei beni frazionali di uso civico in atto, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge provinciale, è promossa da almeno cinque utenti che si impegnano ad ottenere la sottoscrizione della richiesta da parte di un numero di componenti l'assemblea degli utenti che rappresenti almeno un quarto della popolazione residente nella frazione.

2. Possono sottoscrivere la richiesta del cambio di amministrazione di cui al comma 1 gli utenti che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, commi 1 e 2, e 7, comma 2, della legge provinciale:

- a) risultino iscritti nelle liste elettorali del comune per l'elezione degli organi comunali;
- b) siano residenti nella frazione, e ove previsto dal regolamento concernente l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico, per il periodo minimo ivi previsto;
- c) abbiano la cittadinanza italiana.

3. Le firme dei sottoscrittori sono apposte su moduli predisposti dai promotori, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina l'indicazione, completa e chiara, della richiesta. I moduli, prima del loro utilizzo, sono presentati alla segreteria comunale che li vidima apponendo all'inizio di ogni foglio il bollo del comune, la data e la firma dell'incaricato che provvede all'operazione di vidimazione.

4. Le firme sono apposte in calce al testo della richiesta. Accanto alla firma di ciascun sottoscrittore devono essere indicati chiaramente cognome, nome, comune, data di nascita e possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Le firme sono autenticate da un notaio, da un segretario comunale, o da un impiegato comunale incaricato dal sindaco e dalle altre figure previste all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (misure urgenti atte a garantire efficienza al procedimento elettorale), come sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130. Le autenticazioni effettuate dal segretario o dagli impiegati comunali sono esenti da spese.

5. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa entro sessanta giorni dalla data di vidimazione dei moduli di cui al comma 3, con il deposito in comune delle stesse. Il sindaco, dopo aver verificato la regolarità di vidimazione dei moduli, delle sottoscrizioni e relative autenticazioni, la legittimazione dei sottoscrittori nel numero richiesto dalla legge, dichiara ammessa la richiesta di cambio dell'amministrazione ed indice la consultazione dell'assemblea degli utenti della frazione interessata.

6. La richiesta da sottoporre all'assemblea degli utenti consiste nelle seguenti domande:

a) in caso di passaggio da amministrazione comunale ad amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico: «Volete l'amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di?»;

b) in caso di affidamento al comune dell'amministrazione dei beni frazionali di uso civico: «Volete affidare al comune di l'amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione di?»;

In ambedue i casi la scheda deve riportare le due possibili risposte alternative:

SÌ NO

7. L'utente vota tracciando un segno sulla risposta da lui prescelta.

8. Ove la richiesta riguardi il passaggio da amministrazione comunale ad amministrazione separata dei beni frazionali di uso civico, l'elettore che abbia espresso voto favorevole è chiamato, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della legge provinciale, ad eleggere anche un comitato provvisorio di tre membri. A tal fine la scheda di votazione reca tre righe per l'indicazione dei nominativi scelti quali membri del comitato provvisorio.

9. Il comitato provvisorio, entro i tre mesi successivi alla consultazione, adotta lo statuto e, entro tre mesi dall'entrata in vigore dello statuto ai sensi dell'art. 6, comma 4, secondo periodo, della legge provinciale, richiede al sindaco l'indizione dell'elezione del comitato.

10. Alla chiusura della consultazione il presidente del seggio:

a) verifica preliminarmente la validità della consultazione, accertando che alla stessa abbia partecipato almeno la maggioranza dei componenti dell'assemblea degli utenti;

b) procede, se la consultazione sia valida, allo scrutinio delle schede votate e, sulla base dei risultati, proclama l'esito della consultazione, ivi compresa, nel caso di cui al comma 6, lettera a), la proclamazione provvisoria dei membri del comitato di cui al comma 8.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, l'indizione della consultazione, le procedure da seguire, la costituzione del seggio elettorale, la corresponsione dei compensi ai componenti del seggio medesimo, le modalità ed i tempi della votazione, la proclamazione dei risultati e la convalida degli eletti sono disciplinate, in quanto applicabili, dalle norme contenute nella sezione I del presente capo.

*Sezione III*AMMINISTRAZIONE UNITARIA DEI BENI DI USO CIVICO
DI DUE O PIÙ FRAZIONI

Art. 15.

Disposizioni per l'amministrazione unitaria dei beni frazionali

1. Ove due o più frazioni dello stesso comune, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale, intendano amministrare i rispettivi beni di uso civico in maniera unitaria, per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni dell'art. 14.

2. La richiesta da sottoporre all'assemblea degli utenti consiste nella seguente domanda: «Volete l'amministrazione unitaria dei beni di uso civico delle frazioni di del comune di del comune di?».

3. Le consultazioni delle rispettive assemblee degli utenti si svolgono nella stessa giornata in maniera distinta e separata: per la validità di ciascuna delle consultazioni è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli utenti di ciascuna frazione.

4. Ove le singole consultazioni raggiungano le maggioranze previste dal comma 3, il comitato provvisorio di cui all'art. 14, comma 8, è composto da un numero di membri pari a quello delle frazioni interessate: fanno parte del comitato provvisorio i primi eletti in ognuna delle singole consultazioni. Nel caso in cui l'amministrazione unitaria sia richiesta solo da due frazioni, il comitato provvisorio è composto dai primi due eletti in ciascuna delle due distinte consultazioni.

5. La richiesta di amministrazione unitaria ai sensi del presente articolo può essere avanzata anche dai singoli comitati di amministrazione in carica; in tal caso la consultazione popolare è indetta senza la preventiva sottoscrizione prevista dall'art. 14, comma 1.

Capo III

IL PERSONALE DELL'ASUC

Art. 16.

Utilizzo di personale di altri enti

1. Per svolgere le sue attività l'ASUC si avvale di norma di personale dipendente dei comuni, di altre ASUC o di altri enti pubblici, con l'assenso del dipendente interessato.

2. Nel caso in cui l'avvalimento ai sensi del comma 1 comporti l'utilizzazione di personale nell'ambito dell'orario di lavoro presso l'ente di appartenenza, l'ASUC stipula con quest'ultimo un'apposita convenzione, nella quale sono disciplinati il contenuto delle prestazioni richieste, gli aspetti funzionali all'avvalimento ed il rimborso all'ente di appartenenza degli oneri calcolati in relazione alla quantità di lavoro prestata all'ASUC dal dipendente.

3. Nel caso in cui l'avvalimento ai sensi del comma 1 comporti l'utilizzazione di personale al di fuori dell'orario di lavoro, l'ASUC definisce i rapporti, anche di natura economica, direttamente con il dipendente interessato, fermo restando, ove prescritto, il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza.

Art. 17.

Utilizzazione del segretario comunale

1. L'ASUC, previo accordo con il comune, può avvalersi del segretario del comune di appartenenza per rogare i contratti e gli atti nei quali l'ASUC è parte.

Capo IV

LA GESTIONE DEI BENI DI USO CIVICO

Art. 18.

Criteri per la gestione dei beni di uso civico

1. Lo statuto dell'ASUC ovvero il regolamento previsto dall'art. 2, comma 2 della legge provinciale, nel caso in cui all'amministrazione dei beni di uso civico provveda il comune, disciplina la gestione dei beni di uso civico attenendosi ai seguenti criteri:

a) i beni di uso civico comunali o frazionali sono gestiti nel rispetto delle finalità indicate dall'art. 1, comma 1 della legge provinciale e dei criteri indicati dall'art. 12 della medesima legge;

b) l'amministrazione competente provvede alla realizzazione ed alla manutenzione dei lavori e delle opere dirette a migliorare e valorizzare il patrimonio di uso civico che siano funzionali e compatibili con la destinazione dei beni, nell'ambito delle proprie competenze e finalità istituzionali. I lavori e le opere di miglioramento del patrimonio di uso civico sono finanziati con risorse proprie ricavate dalla gestione degli stessi beni, ai sensi dell'art. 9 della legge, o con contributi pubblici concessi in base a specifiche leggi provinciali, ai sensi dell'art. 11 della legge, o, se necessario, con contributi del comune;

c) l'ASUC, o la circoscrizione affidataria dell'amministrazione dei beni comunali di uso civico ricadenti nel suo territorio ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge provinciale, possono affidare al comune il compito di realizzare i lavori e gli interventi indicati dal comma 2;

d) l'amministrazione competente deve impiegare le rendite dei beni di uso civico secondo le priorità indicate dall'art. 9 della legge provinciale. Ove l'ASUC o la circoscrizione destini le eventuali eccedenze derivanti dall'amministrazione dei beni secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera b) della legge provinciale, la stessa vi provvede secondo le seguenti modalità:

1) concorrendo al finanziamento di specifiche opere, interventi, servizi ed iniziative di pubblico interesse promossi dal comune mediante versamento di un contributo al comune nella misura concordata con lo stesso;

2) concorrendo al finanziamento di specifiche attività di interesse comunale o frazionale finalizzate alla gestione, vigilanza, tutela o promozione del patrimonio di uso civico, culturale o ambientale, mediante versamento di un contributo ai soggetti che istituzionalmente svolgono le predette attività.

Art. 19.

Procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste dal capo III della legge provinciale

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni della provincia previste dal capo III della legge provinciale, l'amministrazione competente presenta la relativa richiesta al servizio provinciale competente in materia di uso civico, corredata dalla proposta di deliberazione per la variazione d'uso o la sospensione temporanea del vincolo di uso civico, e dalla documentazione necessaria per la valutazione complessiva dell'operazione proposta, stabilita con propria deliberazione dalla giunta provinciale; in caso di estinzione del vincolo di uso civico la richiesta e la relativa documentazione sono presentate dal sindaco su proposta del presidente dell'ASUC.

2. L'autorizzazione è rilasciata con propria determinazione dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di uso civico.

Art. 20.

Variazione d'uso dei beni di uso civico

1. Rientrano fra le variazioni d'uso come definite dall'art. 13, comma 1, della legge provinciale, le variazioni:

- a) che introducono nuove colture sperimentali, vivai e simili;
- b) dirette alla costruzione, alla trasformazione, al miglioramento ed alla ristrutturazione di fabbricati di pertinenza dei beni di uso civico, destinati alla lavorazione, alla valorizzazione ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali, o all'esercizio dell'attività agrituristica;
- c) dirette a favorire la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente;
- d) dirette allo svolgimento di attività connesse e comunque coerenti con le finalità dell'uso civico.

2. In relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, della legge provinciale, se la variazione d'uso riguardi semplicemente il cambio di coltura in atto dei terreni, quale il passaggio da improduttivo a pascolo, a prato, a bosco (e viceversa), la relativa richiesta di autorizzazione si considera accolta qualora il servizio provinciale competente in materia di usi civici non comunichi all'amministrazione richiedente il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dal pervenimento della richiesta medesima.

Art. 21.

Sospensione temporanea del vincolo di uso civico

1. Ove l'amministrazione competente eserciti la facoltà prevista dall'art. 14, comma 1, della legge provinciale, in ordine alla concessione in uso o alla costituzione di diritti reali in favore di terzi su beni di uso civico, la stessa vi provvede nel rispetto dei limiti e delle disposizioni previsti dal presente articolo.

2. La costituzione di diritti reali a favore di terzi può riguardare solo il diritto di superficie e le servitù prediali.

3. Ove non sussistano specifiche esigenze di interesse generale, di volta in volta accertate, di norma la concessione in uso e la costituzione di diritti reali non possono avere durata superiore rispettivamente a nove e venti anni; la concessione in uso è revocabile in ogni momento per sopravvenute esigenze richieste da una migliore o diversa utilizzazione del bene di uso civico.

4. Ove la concessione in uso o la costituzione di diritti reali a favore di terzi, nelle forme previste dal comma 2, comporti per gli utenti l'esclusione o la limitazione dell'esercizio dei diritti di uso civico, l'amministrazione concedente delibera la sospensione del vincolo di uso civico, previa acquisizione dell'autorizzazione della provincia secondo quanto previsto dall'art. 19. La sospensione del vincolo è disposta per un periodo pari a quello della concessione in uso o del diritto reale costituito a favore dei terzi; il provvedimento di sospensione deve indicare la concessione in uso o il diritto reale a favore di terzi, e specificare i diritti che sono conseguentemente esclusi o limitati e quelli eventualmente compatibili.

5. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge provinciale, per la concessione in uso a terzi di un bene di uso civico non è richiesta l'autorizzazione della provincia purché:

- a) l'utilizzazione sia conforme alla destinazione economica del bene;
- b) ai concessionari non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento del bene da parte degli aventi diritto.

Art. 22.

Forme e modalità per la prestazione del corrispettivo

1. Il corrispettivo monetario viene versato, di norma, in unica soluzione in caso di costituzione di diritti reali sui beni e con canone annuo in caso di concessione in uso.

2. Il corrispettivo può consistere anche in prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o di miglioria dei beni stessi o comunque del patrimonio di uso civico in generale, così come, in tutto o in parte, nell'offerta da parte dei concessionari o dei titolari del diritto reale, di condizioni di favore nella fruizione dei beni e dei servizi agli utenti del diritto di uso civico.

Art. 23.

Procedure per l'estinzione del vincolo di uso civico

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della legge provinciale, la proposta di estinzione del vincolo di uso civico da parte dell'ASUC o della circoscrizione affidataria dei beni frazionati ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale deve:

a) essere deliberata dall'organo competente;

b) motivare espressamente la compatibilità con gli strumenti di pianificazione urbanistica;

c) essere corredata dalla documentazione necessaria a giustificare la proposta medesima.

2. Il consiglio comunale è tenuto ad esprimersi sulla proposta di cui al comma 1 entro quarantacinque giorni dalla ricezione della medesima. Ove sia lo stesso comune a promuovere l'estinzione del vincolo di uso civico determinati beni, prima di deliberare formalmente, deve richiedere con apposito provvedimento avente gli stessi requisiti formali e sostanziali di cui al comma 1, l'assenso dell'ASUC o della circoscrizione, che sono tenute ad esprimersi entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, con deliberazione motivata.

3. Il consiglio comunale, acquisita l'autorizzazione provinciale di cui all'art. 19, delibera l'estinzione o vincolo di uso civico, recependo le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa.

4. Qualora il consiglio comunale, l'ASUC o la circoscrizione non provvedano agli adempimenti previsti nel presente articolo nei termini così stabiliti, l'amministrazione interessata richiede l'intervento sostitutivo della giunta provinciale.

Art. 24.

Retrocessione delle terre all'alienante

1. Ove l'amministrazione competente deliberi di alienare un determinato bene di uso civico per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo il relativo atto deve indicare il termine e le modalità per la realizzazione delle medesime opere. In caso di mancata realizzazione delle opere l'amministrazione competente di diritto di chiedere la retrocessione del bene alienato; a tal fine il contratto specifica le modalità e le condizioni della retrocessione.

Art. 25.

Provvedimenti espropriativi e simili

1. I decreti di occupazione di cui al titolo III della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, recante «Norme sulla espropriazione per pubblica utilità», determinano la sospensione del vincolo d'uso civico.

Capo V

NUOVE COMPETENZE DELLA PROVINCIA IN MATERIA DI USI CIVICI

Art. 26.

Assunzione delle funzioni amministrative svolte dal commissario per la liquidazione degli usi civici

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, lettera e), della legge provinciale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio

provinciale competente in materia di uso civico esercita le funzioni amministrative finora svolte dal commissario per la liquidazione degli usi civici, ed in particolare:

a) la liquidazione dei diritti di uso civico su terre private, secondo l'art. 5 della legge del 16 giugno 1927, n. 1766, ed i relativi articoli del regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;

b) l'apposizione del vincolo di uso civico su beni comunali o frazionati, acquisiti questi ultimi ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della legge provinciale, e l'assegnazione degli stessi alle categorie a) o b) previste dall'art. 11, primo comma, della legge n. 1766 del 1927 e sulle rispettive pertinenze;

c) la legittimazione delle occupazioni avvenute sulle terre di uso civico, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 1766 del 1927;

d) la ripartizione fra le famiglie dei coltivatori diretti dei terreni agricoli, secondo quanto previsto dall'art. 13 della stessa legge n. 1766 del 1927;

e) il parere del commissario per la liquidazione degli usi civici sulle proposte di alienazione dei beni di uso civico e di estinzione dei vincoli, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, del regio decreto n. 332 del 1928.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il servizio provinciale competente in materia di usi civici esercita le funzioni indicate dal comma 1, nel rispetto delle disposizioni della legge n. 1766 del 1927 e del regio decreto n. 332 del 1928 che rispettivamente le disciplinano.

3. Il parere di cui al comma 1, lettera e), è assorbito nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19.

4. L'amministrazione competente ovvero il dirigente del servizio provinciale indicato al comma 1, nell'ambito dell'istruttoria relativa ai provvedimenti di cui al medesimo comma 1, possono sentire un apposito comitato nominato dalla giunta provinciale e composto da tre esperti, di cui uno designato dall'associazione provinciale rappresentativa delle ASUC e uno dal consorzio dei comuni trentini. Il comitato si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il provvedimento può essere assunto prescindendo dal parere.

5. Avverso i provvedimenti adottati dal dirigente nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, lettere da a) a d), è ammesso ricorso alla giunta provinciale.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 27.

Destituzione dalla carica di amministratore dell'ASUC

1. Il presidente e i singoli componenti del comitato dell'ASUC sono destituiti dalla carica con decreto del presidente della provincia di Trento su conforme deliberazione della giunta provinciale quando esercitano le loro funzioni compiendo singolarmente gravi violazioni di legge, oppure quando siano imputati in uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, o ancora quando siano sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.

2. Il comitato dell'ASUC sostituisce i componenti destituiti dalla carica ai sensi del comma 1 applicando quanto previsto dall'art. 11, comma 4.

Art. 28.

Scioglimento del comitato

1. Il presidente della giunta provinciale, su conforme deliberazione della giunta medesima, decreta lo scioglimento del comitato qualora quest'ultimo, nella sua attività amministrativa e gestionale, compia o abbia compiuto gravi violazioni di legge o quando non possa più funzionare nel caso in cui:

a) il numero dei suoi componenti previsto dallo statuto si riduca a due o comunque alla metà e non sia più possibile sostituire chi è cessato dalla carica per qualsiasi motivo;

b) non elegga o non sostituisca il presidente entro quaranta giorni dalla seduta iniziale di convalida degli eletti o, rispettivamente, da quando è cessato dalla carica per qualsiasi motivo;

c) non approvi i bilanci di previsione o i rendiconti di gestione per due anni consecutivi;

d) la gestione dell'ASUC risulti gravemente passiva per cause imputabili al comitato.

2. Col medesimo decreto di scioglimento il presidente della giunta provinciale nomina un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli col decreto stesso.

3. Il sindaco del comune al quale appartiene l'ASUC indice la consultazione dell'assemblea degli utenti per eleggere il nuovo comitato e ne stabilisce la data entro sessanta giorni dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 29.

Interventi sostitutivi della giunta provinciale

1. Qualora l'ASUC, dopo essere stata invitata dalla giunta provinciale a provvedere entro un congruo termine, che non può, di norma, essere inferiore a trenta giorni, salve deroghe per casi di urgenza che devono essere adeguatamente motivate, ritardi o non compia atti previsti come obbligatori dalle norme vigenti o dallo statuto dell'ASUC, oppure se non sia in grado di adottarli a causa degli obblighi di astensione prescritti per il suo funzionamento, o non esegua o non possa eseguire validi impegni già assunti in precedenza, la giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario.

2. Le spese per il commissario sono a carico dell'ASUC.

Art. 30.

Nuovo statuto delle ASUC

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i comitati delle ASUC in carica devono predisporre lo schema del nuovo statuto, applicando le disposizioni di cui al capo I ed i termini procedurali ivi previsti. La giunta provinciale adotta uno schema tipo di statuto del quale le ASUC possono avvalersi.

Art. 31.

Disposizioni relative alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della legge provinciale, si prendono in considerazione le qualità e le cariche degli eleggibili a componenti del comitato, sostituendo il riferimento al comune ed al territorio dello stesso con il riferimento all'ASUC ed al relativo territorio.

Art. 32.

Inventari dei beni di uso civico

1. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario patrimoniale del comune, tenendoli distinti fra le diverse frazioni e rispetto agli altri beni comunali, oppure nell'inventario dell'ASUC, se sono beni frazionali amministrati separatamente. Gli inventari dei beni di uso civico sono aggiornati annualmente.

Art. 33.

Disposizioni transitorie

1. Nel caso in cui entro i termini previsti dall'art. 6, comma 4, della legge provinciale e dall'art. 30 del presente regolamento debba procedersi al rinnovo del comitato, il sindaco, su richiesta dell'ASUC, convoca per la medesima giornata ed il medesimo orario l'assemblea degli utenti sia per il rinnovo del comitato che per l'approvazione dello statuto. Alla scadenza dell'ora stabilita per la votazione, il seggio procede allo scrutinio iniziando dalle schede relative all'approvazione dello statuto; in caso di esito favorevole della consultazione relativa all'approvazione dello statuto secondo quanto previsto dall'art. 4, il presidente del seggio, ultimato lo scrutinio delle schede relative al rinnovo del comitato, ove necessario, adegua al numero previsto dallo statuto la composizione del nuovo comitato, e ne individua gli eletti seguendo l'ordine dei voti risultante dall'elenco previsto dall'art. 9, comma 13, lettera f).

2. Le disposizioni previste in materia di ordinamento contabile dall'allegato A del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del medesimo regolamento; tuttavia la revisione economico-finanziaria dell'esercizio finanziario 2002 rimane disciplinata dalle norme vigenti.

Art. 34.

Abrogazione di disposizioni

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge provinciale, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti norme di legge e di regolamento:

a) la legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 (Amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico);

b) la legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6 (Modifiche alla legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico);

c) il decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4 (Regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1 sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico);

d) il decreto del presidente della provincia 7 giugno 2001, n. 18-69/Leg. (Modifica del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 16 settembre 1952, n. 1, e successive modificazioni, sulle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 11 novembre 1952, n. 4).

ALLEGATO A

DISCIPLINA PROVVISORIA PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE ASUC (Art. 5)

Capo I

ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI DELL'ASUC

Art. I

L'assemblea degli utenti

1. L'assemblea degli utenti è composta dai cittadini italiani maggiorenni residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali per l'elezione degli organi del comune al quale l'ASUC appartiene; il requisito della residenza deve essere posseduto per il periodo minimo ove quest'ultimo sia espressamente previsto dall'art. 2, comma 2, della legge provinciale.

2. L'assemblea degli utenti è convocata per l'approvazione dello statuto e per l'elezione del comitato secondo quanto rispettivamente previsto dall'art. 4 e dal capo II del presente regolamento.

Art. II

Il comitato dell'ASUC

1. Per le ASUC operanti alla data di entrata in vigore del presente regolamento resta fermo il numero dei componenti del comitato in carica; in caso di costituzione di nuove ASUC o di cambio di forma di amministrazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge provinciale, il comitato è composto da cinque membri.

2. Il comitato amministra i beni frazionali di uso civico, adotta gli atti di indirizzo generale e di concreta gestione dei beni medesimi, salvo quelli che la legge o il regolamento attribuiscono alla competenza degli altri organi o delle strutture organizzative dell'ASUC.

3. Il comitato in particolare:

a) adotta lo statuto e le sue modificazioni;

b) approva il regolamento per l'esercizio dei diritti e per il godimento dei beni frazionali di uso civico previsto dall'art. 2 della legge provinciale;

c) approva i bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i rendiconti annuali di gestione ed i loro allegati;

d) approva l'inventario dei beni frazionali di uso civico;

e) adotta gli atti di gestione ordinaria e straordinaria dei beni frazionali di uso civico ed i contratti che li riguardano, compresi gli atti di gestione previsti dal capo III della legge provinciale;

f) delibera la realizzazione di opere e di infrastrutture funzionali al patrimonio frazionale d'uso civico;

g) delibera la costituzione in giudizio;

h) definisce la dotazione organica dell'ASUC, osservando l'art. 8 della legge ed il capo III di questo regolamento.

Art. III

Compensi ai componenti del comitato

1. Ai componenti del comitato viene corrisposto, per ogni seduta alla quale siano presenti, un gettone di presenza pari a quello stabilito per i consiglieri del comune al quale l'ASUC appartiene, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio e di vitto, documentate, per lo svolgimento di incarichi previamente autorizzati dal presidente.

Art. IV

Il presidente dell'ASUC

1. Il presidente rappresenta l'ASUC nei rapporti con l'esterno ed in ogni sede, anche giudiziale, e la dirige curandone il buon andamento e la piena funzionalità. In particolare, il presidente:

a) convoca il comitato, stabilisce l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, ne presiede le sedute, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni;

b) stipula i contratti e gli atti nei quali l'ASUC è parte contraente;

c) presenta le istanze a nome dell'ASUC;

d) rappresenta l'ASUC nelle misurazioni forestali;

e) incarica od autorizza gli altri componenti del comitato ad effettuare viaggi e missioni per svolgere i loro compiti istituzionali.

2. Il componente del comitato più anziano di età sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento del medesimo.

Capo II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ASUC

Art. V

Convocazione del comitato

1. Il presidente convoca il comitato ogni volta che lo ritenga necessario.

2. L'invito a partecipare alla seduta, con l'elenco degli oggetti da trattare e con l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta, deve essere recapitato ai componenti del comitato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta. Nei casi di urgenza è sufficiente che l'invito sia recapitato almeno ventiquattro ore prima della seduta.

3. Una copia dell'ordine del giorno è esposta all'albo dell'ASUC.

Art. VI

Le sedute del comitato

1. Le sedute del comitato sono normalmente pubbliche; il presidente deve dichiararle segrete, ed invitare perciò il pubblico presente ad uscire dalla sala, ogni volta che si debbano esprimere giudizi o valutazioni di tipo personale.

2. Per la validità della seduta del comitato è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; nel caso in cui il comitato sia composto da tre membri è richiesta la presenza di tutti e tre i membri; tuttavia, se uno dei tre membri sia obbligato ad assentarsi ai sensi dell'art. X la seduta si considera valida anche con la presenza di due soli componenti.

3. Il comitato delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la validità della deliberazione non si computano i componenti del comitato che, prima della votazione, volontariamente si allontanano dall'aula. Si considerano come presenti anche coloro che si astengono dal votare senza però uscire dalla sala.

4. Il comitato vota in forma palese per alzata di mano; la votazione avviene per scrutinio segreto se la seduta sia stata dichiarata segreta ai sensi del comma 1, o in caso di elezione del presidente o se richiesta da almeno tre membri del comitato.

Art. VII

Partecipazione del segretario dell'ASUC alle sedute del comitato

1. Il comitato adotta le proprie deliberazioni con l'assistenza del segretario. Oltre a svolgere le funzioni consultive richieste dal comitato, il segretario redige i verbali delle sedute e le deliberazioni. Il segretario predisporre e conserva gli atti delle sedute del comitato; assicura l'attuazione delle deliberazioni; è responsabile della pubblicazione all'albo dell'ASUC dell'ordine del giorno delle sedute e delle deliberazioni del comitato, nonché di tutti gli altri adempimenti previsti dalle norme di legge e di regolamento riguardanti l'attività del comitato.

2. Le funzioni di segretario nelle sedute del comitato sono svolte da uno dei suoi componenti, incaricato dal presidente, nel caso in cui il segretario debba astenersi ai sensi dell'art. X e nei casi di volta in volta deliberati dal comitato per la trattazione di singoli argomenti.

Art. VIII

Pareri sulle proposte di deliberazione

1. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre al comitato è corredata dai pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile e, se richiesta, dall'attestazione di copertura finanziaria da parte rispettivamente del segretario e del responsabile della contabilità dell'ASUC.

Art. IX

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono firmate dal presidente e dal segretario e sono esecutive dal giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.

2. Le deliberazioni sono pubblicate all'albo dell'ASUC entro dieci giorni dalla loro adozione e per dieci giorni consecutivi.

Art. X

Astenzione dalle deliberazioni

1. I componenti del comitato ed il segretario dell'ASUC devono astenersi dalle deliberazioni ed allontanarsi dall'aula nei casi e secondo le modalità previsti dalle norme sull'ordinamento dei comuni per gli amministratori comunali.

Art. XI

Decadenza, dimissioni e cessazione dalle cariche nel corso del mandato

1. Se nel corso dei cinque anni del mandato si verificano, per uno o più componenti del comitato, fatti o circostanze che costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità a permanere in carica, il comitato li contesta all'interessato. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1 il comitato delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'interessato a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.

3. Qualora l'interessato non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il comitato lo dichiara decaduto dalla carica di amministratore frazionale; la deliberazione è notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

4. Il presidente e gli altri componenti del comitato possono dimettersi dalla carica in ogni tempo. Le dimissioni sono presentate per iscritto e sono irrevocabili.

5. Il presidente sostituisce i componenti decaduti o dimessi chiamando a far parte del comitato chi, dal verbale dell'ultima consultazione elettorale, risulta essere il primo dei non eletti e non sia già stato chiamato a sostituirne altri, e così via seguendo l'ordine decrescente del numero dei voti conseguiti; a parità di voti, è chiamato il maggiore di età. Si applicano per i sostituti le disposizioni per la convalida degli eletti previste dall'art. 11 del presente regolamento.

6. Nei casi di decadenza, dimissioni o di cessazione dalla carica del presidente, il componente del comitato più anziano di età provvede alla sua sostituzione come componente del comitato secondo

quanto previsto dal comma 5; il comitato così ricostituito provvede all'elezione del nuovo presidente secondo quanto previsto dall'art. 12, per il restante periodo del mandato.

7. Ogni variazione nella composizione degli organi dell'ASUC che si verifica nel corso del mandato è comunicata all'anagrafe provinciale degli amministratori delle ASUC del Trentino di cui all'art. 13 del presente regolamento, nei termini ivi previsti.

Capo III

ORDINAMENTO CONTABILE

Sezione I

BILANCI E PROGRAMMAZIONE

Art. XII

Caratteristiche e struttura del bilancio

1. L'unità elementare del bilancio dell'ASUC è il capitolo.

2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, nel senso che le sue previsioni costituiscono un limite agli impegni di spesa che è possibile assumere, eccezion fatta per quelle relative ai servizi per conto di terzi previste nel titolo IV del bilancio.

3. Quando predisporre il bilancio di previsione annuale, il comitato deve assicurare finanziamenti adeguati per far fronte agli impegni pluriennali di spesa adottati negli anni precedenti.

4. Il bilancio di previsione dell'ASUC è composto da due parti: la prima riguarda l'entrata e la seconda la spesa.

5. L'entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e capitoli: i titoli indicano la fonte di provenienza delle entrate, le categorie la loro tipologia ed i capitoli individuano specificamente l'oggetto delle singole entrate previste in bilancio.

6. I titoli dell'entrata sono quattro:

titolo I - entrate derivanti da rendite patrimoniali, trasferimenti e proventi diversi;

titolo II - entrate derivanti da alienazioni e da trasferimenti di capitali;

titolo III - entrate derivanti da accensione di prestiti;

titolo IV - entrate da servizi per conto di terzi.

7. Ciascun capitolo di entrata è contraddistinto, oltre che da un suo numero progressivo, da un codice di sette cifre che riproducono, nell'ordine, gli elementi di classificazione delle entrate indicati nel comma 5, ossia:

a) la prima cifra indica il titolo che comprende la voce di entrata;

b) la seconda e la terza cifra indicano la categoria nella quale la voce di entrata è classificata; per le entrate da servizi per conto di terzi, che non sono classificate in specifiche categorie, la seconda e la terza cifra del codice indicano invece il capitolo;

c) la quarta, la quinta, la sesta e la settima cifra riproducono il numero del capitolo; per i soli servizi per conto di terzi, invece, le ultime 4 cifre del codice sono sempre «0000».

8. La spesa è ordinata gradualmente in titoli, servizi, categorie e capitoli che indicano rispettivamente: i principali aggregati economici, la gestione delle attività e lo specifico oggetto della spesa.

9. Anche i titoli della spesa sono quattro:

titolo I - spese correnti;

titolo II - spese in conto capitale;

titolo III - spese per rimborso di prestiti;

titolo IV - spese per servizi per conto di terzi.

10. Anche nella spesa ogni capitolo è contraddistinto da un suo numero progressivo e da un codice di sette cifre che indicano, nell'ordine, i criteri di classificazione delle spese indicati nel comma precedente, ossia:

a) la prima cifra indica il titolo che comprende la voce di spesa;

b) la seconda e la terza cifra indicano il servizio nel quale rientra la voce di spesa, fatta eccezione per le spese per servizi per conto di terzi, le quali non rientrano in servizi specifici ed hanno perciò sempre - come seconda e terza cifra del codice - il valore «00»;

c) la quarta e la quinta cifra del codice indicano la categoria nella quale la voce di spesa viene classificata, eccezion fatta per le spese relative ai servizi per conto di terzi: anche in questo caso, dunque, la quarta e la quinta cifra del loro codice hanno sempre il valore «00»;

d) la sesta e la settima cifra del codice sono riferite al singolo capitolo di spesa.

11. Ogni capitolo di entrata e di spesa deve indicare:

l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che risultano dal rendiconto del penultimo anno precedente all'anno di riferimento e le loro previsioni aggiornate per l'esercizio in corso;

l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

12. L'avanzo o il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio prima di tutte le altre entrate o di tutte le altre spese.

Art. XIII

Fondo di riserva

1. Le ASUC iscrivono nel bilancio di previsione un fondo di riserva il cui ammontare non può superare il due per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio; il fondo di riserva può essere variato nel corso dell'esercizio.

2. Le spese non possono essere imputate direttamente sul fondo di riserva, il quale è utilizzato, nel corso della gestione, soltanto per integrare le dotazioni di singoli capitoli di spesa che risultano insufficienti o quando si presentano esigenze di gestione straordinarie.

3. Il comitato può deliberare prelevamenti dal fondo di riserva fino al 31 dicembre di ogni anno.

Art. XIV

Approvazione del bilancio annuale di previsione

1. Il comitato predisporre lo schema del bilancio di previsione annuale con i suoi allegati indicati nell'art. XVI e li invia all'organo di revisione affinché esprima il suo parere entro cinque giorni da quando riceve la documentazione.

2. Il comitato deve approvare il bilancio di previsione annuale con i suoi allegati entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. XV

Gestione provvisoria

1. Qualora il comitato non approvi il bilancio di previsione annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il comitato medesimo può provvedere soltanto alla gestione provvisoria per un massimo di quattro mesi nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato, se esistenti, e solamente per assolvere obbligazioni già assunte o che derivano da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, oppure per pagare le spese di personale, residui passivi, rate di mutui, canoni, imposte e tasse, e comunque limitata, in generale, alle sole operazioni necessarie per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ASUC.

Art. XVI

Allegati del bilancio di previsione annuale

1. Al bilancio di previsione annuale sono allegati i seguenti documenti:

a) la relazione previsionale e programmatica;

b) il bilancio pluriennale, ove lo stesso sia stato adottato;

c) l'elenco delle entrate e delle spese *una tantum*;

d) la relazione dell'organo di revisione.

Art. XVII

Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica espone, per un periodo di almeno tre anni e non superiore a quello di durata in carica del comitato, le valutazioni sulle concrete possibilità e capacità operative dell'ASUC in relazione alle risorse disponibili per realizzare gli interventi ed i programmi che si propone, indicando le priorità e gli obiettivi essenziali che intende raggiungere.

Art. XVIII

Criteri per l'indicazione dei valori monetari

1. Nella relazione previsionale e programmatica i valori monetari sono espressi con riferimento ai periodi di tempo considerati, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

Art. XIX

Variazioni ai bilanci di previsione

1. Il comitato può deliberare variazioni ai bilanci di previsione annuale e pluriennale solo fino al 30 novembre di ogni anno, eccettuate quelle indicate nel comma seguente; le variazioni di bilancio consistono nell'aumentare o nel diminuire le previsioni o gli stanziamenti dei singoli capitoli di entrata e di spesa, oppure nell'istituire altri nuovi.

2. Il comitato può deliberare fino al 31 dicembre quelle variazioni degli stanziamenti nei capitoli di spesa che comportano soltanto spostamenti di somme da un capitolo ad un altro, e che perciò non alterano l'ammontare complessivo delle spese e l'equilibrio dei bilanci.

3. È vietato in ogni caso:

- a) spostare somme dai residui alla competenza e viceversa;
- b) spostare somme dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi (titolo IV dell'entrata e della spesa) ad altri titoli del bilancio;
- c) spostare somme stanziati in capitoli compresi nel titolo II della spesa (Spese in conto capitale) a favore di capitoli compresi nel titolo I (Spese correnti), fatti salvi i casi in cui questo sia possibile, senza pregiudicare l'equilibrio economico del bilancio.

Sezione II

LA GESTIONE DEL BILANCIO

Art. XX

Gestione delle entrate

1. L'ASUC realizza le sue entrate finanziarie secondo le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento, applicando le disposizioni dell'ordinamento contabile regionale vigente per i comuni, salvo quanto previsto dall'art. XXI in materia di riscossione delle entrate.

Art. XXI

Riscossione delle entrate

1. L'ordinativo d'incasso è il documento con cui l'ASUC autorizza il suo tesoriere a riscuotere le entrate o mediante il quale l'ASUC regolarizza la riscossione, già avvenuta direttamente, di una sua entrata.

2. L'ordinativo d'incasso è firmato dal segretario dell'ASUC.

3. L'ASUC trasmette al tesoriere gli ordinativi di incasso insieme con un loro elenco in due copie, una delle quali viene restituita firmata, per ricevuta, dal tesoriere.

4. L'ordinativo d'incasso deve indicare:

- a) il suo numero progressivo e la sua data;
- b) l'esercizio finanziario sul quale va riscossa l'entrata;
- c) il capitolo di bilancio nel quale l'entrata è prevista, distinguendo fra competenza e residui;
- d) il codice dell'entrata;
- e) le generalità del debitore;
- f) la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- g) la causale.

5. Gli ordinativi di incasso che non siano riscossi entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono stati emessi sono restituiti all'ASUC affinché li annulli; le entrate previste dagli ordinativi così annullati sono iscritte nel conto dei residui attivi.

Art. XXII

Gestione delle spese

1. L'ASUC assume le spese secondo le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento, applicando le disposizioni dell'ordinamento contabile regionale vigente per i comuni, salvo quanto previsto dagli articoli XXV e XXVI in materia di liquidazioni e pagamento.

Art. XXIII

Disposizioni per l'assunzione di particolari impegni di spesa e per effettuare le spese

1. Le ASUC possono sostenere spese - che non siano quelle economiche, che sono regolate da una specifica disciplina, solo se esiste un corrispondente impegno contabile regolarmente registrato sull'apposito capitolo del bilancio di previsione e solo se è stato acquisito prima il parere favorevole di regolarità contabile richiesto dall'art. VIII.

2. Se viene ordinato l'acquisto o la fornitura di beni o di servizi o l'esecuzione di lavori senza osservare le regole stabilite nel comma precedente, la spesa relativa deve essere impegnata e regolarizzata successivamente con provvedimento motivato dell'organo competente, purché ne sia dimostrata l'utilità e si accerti che essa porta ad un vantaggio per l'ente. L'impegno di spesa deve essere regolarizzato con apposito provvedimento che deve motivare adeguatamente l'urgenza della spesa e la sua congruità economica ed attestare che è stata disposta per raggiungere finalità istituzionali; il provvedimento deve essere adottato, di norma, entro trenta giorni dalla fornitura o dall'esecuzione dei lavori, e comunque entro la fine dell'anno.

3. Se le spese ordinate senza aver prima assunto l'impegno necessario non vengono riconosciute come utili e perciò regolarizzate, anche solo in parte, secondo il comma 2, l'obbligazione si instaura direttamente fra chi ha fornito i beni o i servizi o ha eseguito i lavori e la persona fisica che ha ordinato la spesa senza titolo, che perciò risponde in proprio per l'intera spesa o per la parte di essa che non sia stata riconosciuta e regolarizzata.

Art. XXIV

Spese a calcolo

1. Le «spese a calcolo» sono spese di carattere variabile, relative a servizi per i quali siano stanziati appositi fondi, il cui impiego effettivo non può prevedersi che in via approssimativa.

2. Quando approva il bilancio di previsione, il comitato indica quali spese possono rientrare fra quelle a calcolo, stabilisce l'importo massimo di ciascuna di esse ed individua i fondi che sono destinati ad esse all'interno dei vari capitoli di spesa.

3. Spetta al segretario dell'ASUC disporre le spese a calcolo.

4. Le spese a calcolo ordinate che non vengono liquidate o non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono residui passivi.

Art. XXV

Liquidazione delle spese

1. Il comitato liquida tutte le spese che non siano già state liquidate con lo stesso provvedimento di impegno; il comitato liquida le spese rispettando quanto stabiliscono i corrispondenti atti d'impegno, dopo aver accertato la regolarità delle prestazioni o delle forniture dalle quali derivano le spese e l'esistenza dei titoli e dei documenti contabili che giustificano il diritto dei creditori.

2. Il comitato liquida le spese vistando e firmando direttamente le fatture o gli altri documenti dimostrativi presentati dai creditori, oppure adottando un apposito provvedimento di liquidazione.

Art. XXVI

Pagamento delle spese

1. Il mandato di pagamento è il documento con cui l'ASUC ordina al suo tesoriere di pagare le spese.

2. Il mandato di pagamento è firmato dal presidente e dal segretario dell'ASUC.

3. L'ASUC trasmette al tesoriere i mandati di pagamento insieme con un loro elenco in due copie, una delle quali viene restituita firmata, per ricevuta, dal tesoriere.

4. Il mandato di pagamento deve indicare:

a) il suo numero progressivo e la sua data;
b) l'esercizio finanziario sul quale va imputata la spesa;
c) il capitolo di bilancio nel quale la spesa è prevista, distinguendo fra competenza e residui ed indicando lo stanziamento ancora disponibile;

d) il codice della spesa;

e) le generalità ed il codice fiscale o la partita I.V.A. del creditore oppure di altra persona, diversa dal creditore, tenuta a quietanzare l'avvenuto pagamento;

f) la somma da pagare in cifre e in lettere;

g) la causale della spesa e l'individuazione dell'atto che l'autorizza;

h) l'eventuale data di scadenza per il pagamento, se fosse prevista dalla legge o dal contratto o se fosse stata concordata col creditore;

i) le modalità del pagamento che siano state richieste o indicate dal creditore.

5. Le spese che derivano da obblighi tributari, da ruoli di riscossione, da delegazioni di pagamento per rimborso di prestiti, da contratti di somministrazione (energia elettrica, acqua, gas, servizi telefonici e simili) e da altri contratti a prestazioni continuative (locazioni, affitti e simili) possono essere pagate dal tesoriere, quando hanno una data di scadenza certa e fissa, anche senza che sia stato emesso prima il mandato di pagamento: in questi casi l'ASUC deve regolarizzare i pagamenti eseguiti emettendo i relativi mandati «a copertura» entro trenta giorni da quando il tesoriere lo richiede e comunque prima del termine dell'esercizio finanziario.

Art. XXVII

Avanzo di amministrazione

1. In sede di approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario relativo all'anno precedente, L'ASUC, accerta il risultato contabile di amministrazione, che è pari al fondo di cassa alla fine dell'esercizio, aumentato dei residui attivi e diminuito di quelli passivi.

2. Al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, o anche nel corso dell'esercizio, l'ASUC può deliberare espressamente di applicare al bilancio l'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente; tuttavia, le spese finanziate coi fondi che derivano dall'avanzo di amministrazione possono essere impegnate solo nel momento in cui ne è dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del verbale di chiusura o del rendiconto di gestione dell'anno precedente.

3. L'avanzo di amministrazione deve essere destinato in via prioritaria:

a) all'incremento del patrimonio d'uso civico;

b) alla manutenzione straordinaria del patrimonio d'uso civico;

c) al finanziamento di eventuali spese di funzionamento dell'ASUC non ripetitive;

d) alla manutenzione ed alla gestione ordinaria del patrimonio d'uso civico ed alle spese correnti dell'ASUC, quando si dimostri che obiettivamente non esistono altri mezzi ordinari sufficienti per farvi fronte.

Art. XXVIII

Disavanzo di amministrazione

1. Con l'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente, ove sia accertato un disavanzo di amministrazione, l'ASUC deve applicare il disavanzo medesimo immediatamente nel bilancio di previsione, deliberando le variazioni conseguenti.

2. L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere coperto utilizzando tutte le entrate e le disponibilità dell'ASUC, tranne quelle che provengono dall'assunzione di prestiti, destinati a particolari e specifici interventi.

Art. XXIX

Anticipazioni di cassa

1. L'ASUC può richiedere al suo tesoriere eventuali anticipazioni di cassa entro il limite massimo di 3/12 delle entrate del titolo I del bilancio che ha accertato nell'ultimo esercizio finanziario; la necessaria deliberazione è adottata dal comitato.

Art. XXX

Assunzione di mutui

1. L'ASUC può assumere mutui per la realizzazione di investimenti soltanto se dimostri di disporre delle risorse finanziarie sufficienti per la restituzione del capitale e per il pagamento degli interessi secondo uno specifico piano finanziario da allegare alla deliberazione di assunzione del mutuo e che vincola i futuri bilanci dell'ASUC per tutto il periodo dell'ammortamento.

2. L'ASUC può deliberare di assumere prestiti solo in presenza di entrambe queste condizioni:

a) se ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio del penultimo anno precedente;

b) se ha approvato il bilancio annuale che deve comprendere le previsioni relative e conseguenti al prestito da assumere.

3. Come garanzia per il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti, l'ASUC può rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate iscritte nel titolo I del suo bilancio annuale di previsione oppure accendere ipoteche sui suoi beni immobili e prestare altre forme di garanzia previste dalle leggi vigenti.

4. Per tutto ciò che questo articolo non prevede, si applicano le norme che disciplinano il ricorso all'indebitamento da parte dei comuni.

Art. XXXI

Servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio di tesoreria dell'ASUC ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge provinciale, è deliberato dal comitato.

2. Il tesoriere rende all'ASUC il conto della propria gestione di cassa entro il 28 febbraio.

Art. XXXII

Il rendiconto di gestione

1. Il «rendiconto di gestione» è il documento contabile mediante il quale l'ASUC dimostra ogni anno i risultati gestionali delle attività svolte sulla base delle previsioni di bilancio.

2. Il comitato approva il rendiconto annuale di gestione entro il mese di giugno dell'anno successivo, tenendo conto dei contenuti della relazione dell'organo di revisione e dandone, ove necessario, adeguate motivazioni.

Art. XXXIII

Allegati al rendiconto di gestione

1. Sono allegati al rendiconto di gestione:

a) l'inventario aggiornato dei beni di uso civico amministrati dall'ASUC;

b) l'elenco dei residui attivi e passivi da riportare nel bilancio di previsione annuale, distinti secondo l'anno di provenienza;

c) la relazione dell'organo di revisione;

d) la relazione del comitato, che illustra il significato amministrativo e finanziario della gestione, mettendo in particolare evidenza le spese sostenute ed i risultati conseguiti.

Art. XXXIV

Responsabilità degli agenti contabili e controlli sui rendiconti

1. Si applicano anche alle ASUC le disposizioni contenute nelle norme vigenti sull'ordinamento dei comuni in ordine alle responsabilità del tesoriere e degli altri agenti contabili, anche di fatto, ed al loro obbligo di rendere conto della gestione del denaro dell'ente (art. 38 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, riprodotto anche nell'art. 29 del decreto del presidente della giunta regionale 27 ottobre 1999, n. 8/L).

2. L'ASUC deve trasmettere alla sezione giurisdizionale provinciale di Trento della Corte dei conti il rendiconto di gestione entro sessanta giorni da quando è stato approvato, insieme col conto del tesoriere e con quello degli altri agenti contabili.

Sezione IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. XXXV

Organo di revisione economico-finanziaria

1. Ai fini di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della legge provinciale, l'ASUC si avvale, in via di principio, dell'organo di revisione del comune del quale fa parte secondo apposita convenzione con il comune; la convenzione può prevedere che l'ASUC corrisponda direttamente all'organo di revisione i compensi che gli spettano per l'attività che questo svolge in suo favore.

2. Ove non sia possibile avvalersi dell'organo di revisione del comune, l'ASUC nomina un proprio revisore oppure stipula apposita convenzione con altre ASUC dello stesso comune per avvalersi di un organo di revisione unico. In questi casi, l'ASUC o le ASUC che si convenzionano devono incaricare della revisione economico-finanziaria un professionista già iscritto nell'albo dei revisori oppure altra persona che abbia i requisiti per iscriversi all'albo, previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 13 maggio 1997, n. 132 (Nuove norme in materia di revisori contabili).

3. La revisione economico finanziaria di un'ASUC resa dal professionista in estensione dell'incarico di revisore del comune non incide sul numero complessivo di incarichi previsto dalla normativa comunale.

Art. XXXVI

Evidenza contabile dei proventi dei beni di uso civico e della loro destinazione

1. Nel caso in cui il comune amministra direttamente i beni di uso civico comunali o frazionali ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, della legge provinciale, allega al bilancio di previsione ed al rendiconto annuale un documento che evidenzia, in maniera distinta per ogni frazione, le entrate, i proventi e le risorse finanziarie che si ricavano dalla gestione degli stessi beni, compresi gli eventuali contributi pubblici a questi destinati, e la loro destinazione secondo le indicazioni dell'art. 9 della legge provinciale e dell'art. 18 di questo regolamento.

Art. XXXVII

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applica la normativa regionale per i comuni in materia di ordinamento contabile.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino - Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 28 gennaio 2003

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2003
registro n. 1, foglio n. 3

03R0345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 marzo 2003, n. 4-125/Leg.

Regolamento recante: «Modifiche alle competenze delle Strutture organizzative provinciali - art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7»..

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 25 marzo 2003)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare gli articoli 53 e 54, n. 2;

Visto l'art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e seguenti modifiche;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 514 di data 7 marzo 2003,

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

La denominazione della scheda n. 52 Servizio «Attività socio-assistenziali», dell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e seguenti modifiche, viene modificata in quella di Servizio «Per le politiche sociali».

Art. 2.

All'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e seguenti modifiche, viene aggiunta la seguente scheda:

«61 (Servizio elettorale). — 1. Il servizio provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle operazioni per l'elezione del Presidente della provincia e del consiglio provinciale. Coordina l'attività delle altre strutture provinciali interessate dalle procedure elettorali; fornisce supporto all'ufficio centrale circoscrizionale.

2. Cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio per le elezioni provinciali.

3. Cura la predisposizione degli atti e lo svolgimento delle attività per l'espletamento del referendum confermativo delle leggi provinciali previste dall'art. 47 dello statuto speciale, fornendo supporto all'ufficio centrale per il referendum.

4. Provvede agli adempimenti della provincia nell'ambito delle procedure di svolgimento dei referendum popolari e dell'iniziativa popolare delle leggi provinciali.

5. Coordina e supporta l'attività dei comuni connessa con lo svolgimento delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi della provincia e con l'espletamento dei referendum provinciali».

Art. 3.

La declaratoria della scheda n. 59 Servizio «Utilizzazione delle acque pubbliche», dell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, e seguenti modifiche, è modificata come segue:

Al primo punto viene aggiunto il seguente periodo:

«Supporta in particolare il competente Dipartimento, a mezzo dell'apposito ufficio, nelle attività di predisposizione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e nelle attività di coordinamento intersettoriale e interistituzionale e nell'interscambio dei dati afferenti le misurazioni idrometriche, idrologiche, meteorologiche e climatologiche, curando altresì, a mezzo del medesimo ufficio, la gestione e l'attuazione del Piano generale sulla base delle direttive impartite dal Dipartimento stesso».

Art. 4.

La declaratoria della scheda n. 1 Servizio «Rapporti comunitari», dell'allegato A) della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e seguenti modifiche, è modificata come segue:

Dal punto 4 vengono cancellate le ultime parole «a finalità regionale».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 11 marzo 2003

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2003
Registro n. 1, foglio n. 4

03R0344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
13 marzo 2003, n. 5-126/Leg.

Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 29 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 «Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori», ed in particolare l'art. 2, comma 6;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 342 di data 14 febbraio 2003, con la quale la giunta provinciale ha approvato lo schema di regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10, «Disciplina dell'agriturismo delle strade del vino e delle strade dei sapori»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione e di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori).

Art. 2.

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento si intende:

a) per «legge provinciale», la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori);

b) per «offerta di ospitalità per soggiorno turistico», l'offerta di alloggio in unità abitative, stanze o appartamenti, dotate dei requisiti previsti dalla legge provinciale e dal presente regolamento;

c) per «ospitalità in spazi aperti», la messa a disposizione del turista di superfici attrezzate in forma di campeggio dotate dei requisiti previsti dal presente regolamento e atte ad ospitare l'equipaggiamento, le tende, i mezzi mobili di soggiorno nonché le strutture accessorie del turista e;

d) per «somministrazione di pasti e di bevande», l'offerta di pasti e di bevande rientranti nella normale e ordinaria ristorazione nel rispetto della tradizione culinaria locale, ivi compresi piatti freddi, spuntini e merende, se proposti con le caratteristiche di un pasto;

e) per «somministrazione di degustazioni di prodotti aziendali», l'offerta anche a pagamento di assaggi di prodotti aziendali, sotto forma di piatti freddi, spuntini, merende e bevande, proposti anche su taglieri di legno, che non presentino le caratteristiche di un pasto;

f) per «elenco degli idonei», l'elenco dei soggetti iscritti all'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica tenuto dal servizio provinciale competente in materia di agriturismo;

g) per «operatore agrituristico», i soggetti rientranti nelle categorie previste dall'art. 3, comma 2, della legge provinciale.

Capo I

MODALITÀ E LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA

Art. 3.

Modalità e limiti di esercizio dell'attività agrituristica

1. Per lo svolgimento delle sottoindicate attività che ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge provinciale, possono formare oggetto dell'esercizio agrituristico, la capacità ricettiva dell'impresa agricola deve rispettare i seguenti limiti:

a) ospitalità per soggiorno turistico: fino ad un numero massimo di 30 posti letto complessivi. Il numero massimo di stanze e di appartamenti è rispettivamente di 15 e 6. L'ospitalità per soggiorno turistico può comprendere la somministrazione della prima colazione;

b) ospitalità in spazi aperti: fino ad un numero massimo di 7 piazzole per complessive 28 persone. Il numero di ospiti può sommarci a quello indicato alla lettera a);

c) somministrazione di pasti e bevande: fino ad un numero massimo di 35 posti tavola per le imprese di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e b), della legge provinciale; fino ad un numero massimo di 60 posti tavola per le imprese di cui all'art. 3, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale.

2. L'attività di somministrazione di pasti e bevande prevista dall'art. 2, comma 2, lettera c), della legge provinciale, è consentita a condizione che:

a) l'azienda agricola sia ad indirizzo zootecnico e abbia una consistenza di almeno 10 UBA oppure l'azienda agricola svolga almeno una singola attività produttiva per ogni gruppo di attività indicate dall'allegato A al presente regolamento, secondo le quantità di UBA o di superficie ivi indicate nonché l'indirizzo produttivo risulti comunque funzionale all'esercizio dell'attività di somministrazione di pasti e bevande;

b) le attività produttive agricole previste dalla lettera a) devono essere svolte secondo le caratteristiche ivi indicate da almeno un anno antecedente la data di presentazione della richiesta di iscrizione all'elenco degli idonei ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge provinciale.

3. Le somministrazioni di pasti e bevande e delle degustazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale possono essere effettuate anche in spazi all'aperto adeguatamente attrezzati.

4. Il soggiorno degli ospiti ha carattere stagionale.

Art. 4.

Disposizioni relative all'utilizzo di manodopera

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della legge provinciale, per lo svolgimento dell'attività agrituristica l'impresa può impiegare personale dipendente nel numero massimo di tre unità in caso di imprese di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e b), della legge provinciale e nel numero massimo di dieci unità in caso di imprese di cui all'art. 3, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale.

Art. 5.

Orari e periodi di apertura

1. L'orario e i periodi di apertura sono scelti dall'operatore agrituristico con la domanda di autorizzazione o con la denuncia di inizio attività, nel rispetto dei limiti indicati dal presente articolo. Qualora nel corso dell'esercizio agrituristico l'operatore intenda variare l'orario o periodo di apertura scelto con la domanda di autorizzazione o con la denuncia di inizio attività, lo stesso operatore deve darne previamente comunicazione al comune competente.

2. L'operatore agrituristico deve garantire l'apertura dell'esercizio agrituristico per almeno tre mesi consecutivi all'anno e, nel caso della somministrazione di pasti e di bevande, per non meno di tre giorni a settimana; l'operatore agrituristico deve altresì articolare l'apertura dell'esercizio in non più di quattro periodi durante l'anno solare.

3. L'orario scelto dall'operatore agrituristico per le somministrazioni di pasti e di bevande e delle degustazioni di prodotti aziendali può essere unico o differenziato in relazione ad ogni periodo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per la somministrazione di pasti e di bevande l'operatore agrituristico può scegliere l'orario giornaliero di apertura e di chiusura dell'esercizio entro la fascia oraria compresa tra le ore 11 e le ore 24. Nell'ambito dell'orario scelto l'operatore agrituristico deve garantire l'apertura per almeno tre ore giornaliere per pasto e deve osservare tra il pranzo e la cena un intervallo di chiusura non inferiore alle due ore consecutive, fatta eccezione per l'attività esercitata nelle malghe.

5. Per la somministrazione delle degustazioni di prodotti aziendali l'operatore agrituristico può scegliere l'orario giornaliero di apertura e di chiusura dell'esercizio entro la fascia oraria compresa tra le ore 9 e dopo le ore 24. È consentito subordinare l'apertura dell'esercizio alla prenotazione da parte degli ospiti.

6. Dal giorno 22 dicembre al giorno 7 gennaio è consentita agli esercizi aperti in tale periodo l'apertura fino alle 2,30 e fino alle ore 5 la notte del 31 dicembre.

7. È facoltà del comune, in presenza di situazioni straordinarie ed occasionali, autorizzare per periodi limitati l'effettuazione di orari in deroga ai limiti minimi e massimi previsti dal presente articolo, per obiettive esigenze di carattere generale ovvero nei confronti di singoli operatori a seguito di motivate e circostanziate richieste degli stessi.

8. L'accesso del pubblico è consentito fino all'ora prevista per la chiusura; lo sgombero del locale deve essere effettuato nella mezz'ora successiva all'orario di chiusura, durante la quale sono vietate le somministrazioni di pasti e di bevande o delle degustazioni dei prodotti aziendali.

9. Gli orari e i periodi di apertura e di chiusura sono pubblicizzati con appositi cartelli, all'esterno dell'esercizio; con le medesime modalità è reso noto il riposo settimanale di cui l'operatore agrituristico, anche occasionalmente, intenda avvalersi.

Capo II

ACCERTAMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA E DELL'ADEGUATA CAPACITÀ PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI.

Art. 6.

Modalità di accertamento dell'idoneità all'attività agrituristica

1. La sussistenza dell'idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica prevista dall'art. 3 della legge provinciale e della complementarietà tra l'attività agricola e l'attività agrituristica prevista dall'art. 4, comma 1, è accertata, ai fini dell'iscrizione all'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica dal servizio provinciale competente in materia di agriturismo, in occasione dell'istruttoria della domanda presentata per l'iscrizione all'elenco degli idonei.

2. L'accertamento dell'idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica è effettuato sulla base degli elementi e dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge provinciale.

3. Il requisito della complementarietà è soddisfatto purché il tempo dedicato all'attività agricola sia prevalente su quello dedicato all'attività agrituristica computati su base annua.

4. Per il calcolo del tempo dedicato all'attività agricola si applicano i valori medi unitari stabiliti ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, rapportati ai dati contenuti nella scheda conoscitiva aziendale presentata ai fini dell'iscrizione all'archivio provinciale delle imprese agricole di cui alla predetta legge provinciale n. 11 del 2000.

5. Per il calcolo del tempo dedicato all'attività agrituristica si applicano i valori medi unitari per singola tipologia di attività agrituristica previsto dall'allegato B del presente regolamento riportati ai parametri descrittivi contenuti nella documentazione allegata alla domanda presentata per l'iscrizione all'elenco degli idonei.

6. L'esito dell'accertamento dell'idoneità all'attività agrituristica, è comunicato dal servizio provinciale al comune competente al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7.

Modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale

1. Il requisito dell'adeguata capacità professionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), della legge provinciale è richiesto per le sole attività di somministrazione di pasti e di bevande o delle degustazioni di prodotti aziendali; il possesso del requisito è verificato mediante presentazione da parte dell'interessato di almeno uno dei seguenti titoli:

a) diploma o attestato di qualifica professionale del settore alberghiero o di altra scuola a specifico indirizzo professionale;

b) certificato di frequenza a corsi di formazione professionale, individuati nell'ambito dell'attuazione del piano della formazione professionale di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) o dal piano di sviluppo rurale della provincia, adottato ai sensi della normativa comunitaria, aventi ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande;

c) attestato di superamento dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande sostenuto dinanzi all'apposita commissione costituita presso le competenti camere di commercio industria agricoltura e artigianato (CCIAA) ai sensi dell'art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi).

Capo III

REQUISITI, DOTAZIONI E SERVIZI DELLE STRUTTURE AGRITURISTICHE

Art. 8.

Requisiti delle strutture e dei locali

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti, le dimensioni minime e le dotazioni previste dal presente regolamento ed essere conformi alle vigenti norme urbanistiche, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di abbattimento delle barriere architettoniche, di sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

2. Qualora l'offerta di alloggio prevista all'art. 2, comma 1, lettera b), sia complessivamente inferiore o uguale a 10 ospiti, le camere da letto e gli appartamenti devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene per le abitazioni private e rispettare le dotazioni prescritte all'allegato C, numeri 1), 2.1), e 3).

3. I volumi di nuova realizzazione destinati all'esercizio dell'attività agrituristica non possono superare il volume massimo di metri cubi 1200.

Art. 9.

Servizi minimi

1. L'impresa deve assicurare almeno i seguenti servizi minimi:

a) la fornitura continuata di energia elettrica, di riscaldamento e di acqua calda;

b) la copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi, ospiti nei locali dell'azienda;

c) la pulizia degli ambienti;

d) il cambio della biancheria secondo la necessità o comunque almeno una volta alla settimana. Il ricambio della biancheria è in ogni caso prescritto in coincidenza con l'inizio del periodo di soggiorno di nuovi ospiti presso l'azienda agrituristica;

e) la disponibilità di un apparecchio telefonico ad uso comune.

Art. 10.

Camere da letto

1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene per le abitazioni private e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, le camere da letto destinate agli ospiti devono possedere i requisiti previsti dal presente articolo.

2. Le camere da letto devono avere una superficie utile minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di metri quadrati 8 per le camere a un letto, di metri quadrati 14 per le camere a due letti ed una superficie ulteriormente aumentata di metri quadrati 6 per ogni letto aggiunto. La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,5 è arrotondata all'unità.

3. E consentita l'aggiunta di un letto in deroga ai limiti di superficie minima previsti dal comma 2 in presenza di bambini di età inferiore a 12 anni e nel caso di comitive scolastiche.

4. Le camere da letto devono altresì rispettare le dotazioni prescritte all'allegato C, n. 1).

Art. 11.

Servizi igienici

1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene per i servizi igienici delle abitazioni private, i servizi igienici a disposizione degli ospiti devono essere presenti nel seguente numero minimo:

a) un servizio igienico per ogni camera da letto o, in alternativa, almeno un servizio igienico ogni sei persone alloggiate, collocato sullo stesso piano e in luogo funzionale. Detto servizio igienico deve rispettare le dotazioni previste dall'allegato C, n. 2.1);

b) un servizio igienico fino a un numero massimo di 25 posti tavola ovvero due servizi igienici per un numero superiore a 25 posti tavola, per i locali destinati alla somministrazione di pasti e bevande. Detti servizi igienici devono rispettare le dotazioni previste dall'allegato C, n. 2.2).

2. Il servizio igienico riservato al personale di cucina può anche essere non adiacente alla stessa, purché incluso nella medesima struttura: esso può coincidere con il bagno dell'abitazione privata dell'operatore agrituristico.

3. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, comma 4.

Art. 12.

Appartamenti

1. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti comunali edilizi e d'igiene per le abitazioni private e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, gli appartamenti destinati agli ospiti devono rispettare i requisiti previsti dal presente articolo.

2. Alle camere da letto e ai servizi igienici degli appartamenti si applicano rispettivamente le disposizioni previste dagli articoli 10 e 11, comma 1, lettera a).

3. I locali adibiti a soggiorno e cucina devono avere rispettivamente una superficie minima di metri quadrati 14 e di metri quadrati 8. Qualora il soggiorno sia dotato di angolo cottura, la superficie minima deve essere pari o superiore a metri quadrati 20. La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,5 è arrotondata all'unità.

4. Nel locale soggiorno avente superficie superiore a metri quadrati 16 o in alternativa nel locale soggiorno dotato di angolo cottura avente superficie superiore a metri quadrati 20, è consentito l'arredo con un divano-letto fino a massimo di due posti letto.

5. Gli appartamenti devono rispettare le dotazioni previste dall'allegato C, n. 3).

Art. 13.

Locali di somministrazione di pasti e bevande e delle degustazioni

1. La superficie dei locali complessivamente destinati alla somministrazione dei pasti e delle bevande, delle degustazioni di prodotti aziendali e delle prime colazioni agli ospiti alloggiati, deve essere proporzionata al numero di coperti autorizzabili a seguito dell'accer-

tamento dell'idoneità all'attività agrituristica previsto dall'art. 6 e non può comunque essere superiore, al netto di ogni altro ambiente accessorio, a:

a) metri quadrati 60 per le imprese di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e b), della legge provinciale, assicurata una superficie minima di metri quadrati 1,5 per ogni posto tavola;

b) metri quadrati 120 per le imprese di cui all'art. 3, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale, assicurata una superficie minima di metri quadrati 1,5 per ogni posto tavola.

2. Ai fini del calcolo delle superfici individuate dal comma 1 sono computati l'area occupata da tavoli, da sedie, da panche, da banchi, da scaffalature e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non sono computati ai medesimi fini l'area occupata da magazzini, da depositi, da locali di lavorazione, da cucine, da uffici e da servizi igienici.

3. I locali dedicati alle somministrazioni previste dal comma 1 devono garantire un'adeguata aerazione naturale; qualora a detta aerazione ostino l'altezza dei locali e la ridotta finestratura nonché altre caratteristiche dell'edificio, gli stessi locali devono essere dotati di sistemi meccanici per il ricambio dell'aria.

4. Nei locali previsti dal presente articolo è ammessa la preparazione della prima colazione e delle degustazioni di prodotti aziendali, purché le stesse non richiedano alcuna attività di elaborazione o cottura nonché la produzione di bevande calde. A tal fine gli stessi locali devono essere dotati di uno spazio dedicato, delimitato con piani di lavoro in materiali idonei, provvisto dell'attrezzatura e degli utensili necessari alla corretta conservazione, manipolazione e presentazione degli alimenti, nonché di un lavandino per lavarsi le mani e di asciugamani monouso.

Art. 14.

Cucina

1. Per la preparazione dei pasti e delle bevande da somministrare, la struttura agrituristica deve essere dotata di una cucina, proporzionata alla capacità dell'esercizio e di superficie minima pari ad almeno metri quadrati 15 fino a 25 posti tavola e di almeno metri quadrati 20 per un numero di posti tavola superiore a 25. In quest'ultimo caso deve esistere inoltre un locale accessorio.

2. Per la preparazione della prima colazione o per la somministrazione delle degustazioni di prodotti aziendali può essere impiegata la cucina dell'abitazione privata dell'operatore agrituristico.

3. Nella cucina può svolgersi la lavorazione dei prodotti aziendali conformemente a quanto previsto dall'art. 25, comma 5.

4. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 16, commi 2 e 3.

Art. 15.

Ospitalità in spazi aperti

1. Per l'ospitalità in spazi aperti ogni piazzola messa a disposizione dei turisti deve avere una superficie di almeno metri quadrati 50, compreso lo spazio per il parcheggio dell'automobile.

2. Tutte le piazzole devono essere fornite di acqua corrente potabile e di corrente elettrica distribuite unicamente attraverso apposite colonnine.

3. L'area adibita a campeggio deve essere fornita delle seguenti installazioni igienico-sanitarie:

a) un servizio igienico comune;

b) un locale lavaggio stoviglie separato e dotato di un lavello stoviglie;

c) un locale lavaggio biancheria separato e dotato di un lavatoio biancheria;

d) un locale vuotatoio separato e munito di flessibile e rubinetto o di sistema autopulente.

4. Il servizio igienico comune indicato dal comma 3, lettera a), deve comprendere almeno due wc, due lavabi e due docce in locali separati e distinti per sesso. Il medesimo servizio igienico deve essere agibile ai portatori di handicap.

5. Le installazioni igienico-sanitarie elencate dal comma 3 possono essere predisposte anche in altre strutture e locali dell'impresa, purché vicine, facilmente raggiungibili dall'esterno e conformi a quanto prescritto dal comma 4.

6. Ove non sia possibile l'allacciamento alla rete fognaria comunale, le installazioni igienico-sanitarie elencate dal comma 3 devono essere collegate ad idoneo impianto di depurazione o stoccaggio e comunque dotate dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

7. Per lo scarico delle acque reflue raccolte negli impianti interni di autocaravan, di caravan, di camper e di altri autoveicoli e per la realizzazione e gestione dei relativi impianti igienico-sanitari di trattamento o stoccaggio si applica la normativa provinciale vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 16.

Agriturismo in malga

1. La malga adibita ad attività agrituristica deve essere dotata di distinti locali per la sosta, per il ristoro e per l'alloggio degli ospiti e del personale.

2. Per la preparazione in malga delle somministrazioni di pasti e di bevande e delle degustazioni di prodotti aziendali, la cucina della malga deve avere una superficie minima pari ad almeno metri quadrati 15 e rispettare le dotazioni previste dall'allegato C, n. 4).

3. Per la preparazione delle somministrazioni previste dal comma 2, fino a 20 posti tavola, è ammesso l'impiego della cucina privata riservata al personale di gestione della malga, purché la stessa presenti le dimensioni e le dotazioni previste dal medesimo comma.

4. La malga deve essere fornita delle seguenti installazioni igienico-sanitarie:

a) un servizio igienico comune ogni 15 posti letto o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento. Detto servizio igienico è riservato ai soli ospiti e deve essere provvisto delle dotazioni previste dall'allegato C, n. 2.2), nonché di almeno un box doccia;

b) un servizio igienico comune ogni metri quadrati 50 o frazione di metri quadrati 50 dei locali adibiti alla somministrazione di pasti e di bevande; il servizio igienico è riservato ai soli ospiti e deve rispettare le dotazioni previste dall'allegato C, n. 2.2).

5. La malga deve altresì rispettare i seguenti requisiti igienico-sanitari:

a) metri cubi d'aria 3,5 per ogni posto letto o cuccetta ricavati nei locali adibiti al pernottamento posti nei sottotetti con falda inclinata, la cui altezza minima in radice non deve essere inferiore a metri 1; per i rimanenti locali di pernottamento il volume d'aria per ogni posto letto o cuccetta deve essere di almeno metri cubi d'aria 4 e l'altezza dei locali non è inferiore a metri 2,20;

b) rapporto illuminometrico non inferiore a 1/32 della superficie del pavimento dei locali ricavati nel sottotetto ed adibiti al pernottamento; per i rimanenti locali il rapporto illuminometrico deve essere non inferiore ad 1/20.

Art. 17.

Agri-eco-turismo

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agri-eco-turismo, come definito dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale, le strutture devono soddisfare almeno quattro delle seguenti caratteristiche:

a) impiego di materiali tradizionali da costruzione e di finitura possibilmente di produzione locale;

b) impiego di isolanti termici non sintetici e/o contenenti fibre nocive;

c) impiego di intonaci di calce, vernici e pitture a base alcalina, colle a base di resine naturali, oli, cere e lacche derivanti da materiali naturali ed ecologici;

d) impiego di materiali locali e rinnovabili per la pavimentazione;

e) impiego di pavimenti, finestre e porte in materiale non plastico o metallico;

f) muratura portante e solai in legno o in latero-cemento orientati e debolmente armati;

g) adozione di sistemi di utilizzazione delle acque meteoriche per usi non potabili;

h) adozione di sistemi di fitodepurazione delle acque reflue progettati conformi alle linee guida sperimentali, approvate dalla giunta provinciale con deliberazione n. 992 del 10 maggio 2002;

i) adozione di misure atte al contenimento dei consumi energetici anche con l'uso di pannelli solari o impianto di riscaldamento da fonti rinnovabili;

j) posizionamento di essenze arboree volte al rinfrescamento ed alla schermatura da rumore, vento, radiazione solare estiva;

k) pareti esterne con massa frontale non inferiore a 500 chilogrammi per metro quadrato.

2. L'arredamento e le dotazioni delle strutture adibite all'esercizio dell'attività di agri-eco-turismo devono soddisfare almeno le seguenti caratteristiche qualitative:

a) nessun impiego in ambienti chiusi di impregnanti chimici per il legno, di colori e di vernici contenenti solventi;

b) tessuti d'arredamento e biancheria in fibra naturale;

c) mobili in legno e suppellettili in materiale naturale;

d) posate e stoviglie di materiali non plastici.

3. Nell'esercizio dell'attività di agri-eco-turismo, l'operatore agrituristico deve inoltre:

a) improntare l'attività ad uno stile eco-compatibile, caratterizzato da risparmio energetico, da riduzione della produzione di rifiuti, dallo smaltimento dei rifiuti medesimi mediante riciclaggio e raccolta differenziata, dall'uso di recipienti e di imballaggi ecologici riutilizzabili e dall'esclusione di prodotti imballati per porzioni;

b) in caso di somministrazioni di pasti e di bevande e delle degustazioni di prodotti aziendali, utilizzare, in misura complessivamente non inferiore all'80 per cento, prodotti ottenuti con metodi di agricoltura biologica, come definiti dal Reg. (CEE) n. 2092/1991 del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Art. 18.

Attività ricreative culturali e didattiche

1. Per l'organizzazione delle attività ricreative, culturali e didattiche previste dall'art. 2, comma 2, lettera f), della legge provinciale, l'azienda deve disporre di ambienti adeguati e sufficientemente attrezzati a disposizione degli ospiti anche in caso di maltempo.

2. L'azienda deve disporre di un servizio igienico comune ogni metri quadrati 50 o frazione di metri quadrati 50 dei locali o degli spazi aperti adibiti alle attività ricreative culturali e didattiche; il servizio igienico è riservato ai soli ospiti e deve rispettare le dotazioni previste dall'allegato C, n. 2.2).

Capo IV

DISPOSIZIONI PER LA MACELLAZIONE E PER LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI

Sezione I

MACELLAZIONE DI ANIMALI ALLEVATI IN AZIENDA

Art. 19.

Disposizioni generali

1. La macellazione degli animali allevati nelle aziende agrituristiche è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia nonché delle disposizioni del presente regolamento.

2. La macellazione degli animali deve essere eseguita in impianti di macellazione pubblici o privati, anche aziendali, autorizzati ai sensi della normativa vigente.

3. Presso l'azienda agrituristica è ammessa la macellazione unicamente degli animali allevati in azienda, nel numero massimo annuo determinato dall'autorizzazione sanitaria in ragione della dotazione dei locali, degli impianti e delle attrezzature nonché nel rispetto dei limiti riportati nell'allegato D.

4. In occasione di particolari ricorrenze, quali festività pasquali o natalizie e con durata temporale circoscritta, è consentita la macellazione di un numero di capi di ovi-caprini a settimana maggiore rispetto a quello indicato dall'allegato *D*, n. 3, purché sia rispettato il limite annuo di capi macellabili definito dalla autorizzazione sanitaria prevista dal comma 3.

5. L'interessato deve concordare con il veterinario ufficiale il giorno e l'ora della macellazione onde consentire l'ispezione delle carni.

6. È esclusa l'applicazione del comma 5 in caso di macellazione delle specie avicunicole e della selvaggina allevate nel rispetto delle quantità massime previste dall'allegato *D*, n. 1, in quanto l'ispezione si intende assolta nell'ambito dei programmi di vigilanza istituzionale degli allevamenti attuati da parte della competente azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 20.

Macellazione di volatili da cortile, di conigli di selvaggina da penna e di animali da corte

1. La macellazione delle specie previste dall'allegato *D*, numeri 1, 2, 3 e 4, è ammessa in un unico locale autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

2. Il locale di macellazione deve presentare i seguenti requisiti:

a) pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta delle acque reflue smaltimento delle acque di lavaggio;

b) pareti rivestite con materiale lavabile e disinfettabile fino all'altezza di due metri;

c) lavabo con acqua calda e fredda ad apertura non manuale, fornito di prodotti per la pulizia e di asciugamani a perdere;

d) una zona per lo stordimento, per il dissanguamento, per la spennatura o per la spellatura, separata dal reparto di eviscerazione;

e) un contenitore a tenuta per la raccolta degli avanzi di macellazione, in attesa del loro trasferimento agli stabilimenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 (Attuazione della direttiva 90/667/CEE del consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE);

f) sterilizzatore per coltelli;

g) ganciera idonea alla sospensione delle carcasse delle specie previste dall'allegato *D*, n. 3.

3. A richiesta dell'acquirente e per il suo autoconsumo la macellazione delle specie previste dall'allegato *I*, n. 1, può avvenire, nel rispetto delle quantità ivi indicate in un locale che, ancorché non autorizzato specificatamente come locale di macellazione, presenti i seguenti requisiti minimi:

a) pavimento liscio, lavabile e disinfettabile;

b) pareti lisce ed intonacate con materiale lavabile fino all'altezza di due metri;

c) lavabo dotato di acqua calda e fredda, materiali e prodotti per la pulizia delle mani;

d) coltelleria ed altre attrezzature idonee a venire a contatto con gli alimenti.

4. Nel caso previsto dal comma 3 è esdusa l'applicazione dell'art. 19, comma 4.

Art. 21.

Macellazione di bovini, di equini, di suini, di ovicapri e di selvaggina di taglia grossa

1. La macellazione delle specie previste dall'allegato *D*, numeri 4 e 5, è effettuata in strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche).

2. Tali strutture devono rispettare i seguenti requisiti igienico-sanitari:

a) un locale per la macellazione sufficientemente ampio, ove il settore adibito alle operazioni di eviscerazione sia separato tramite una divisoria fissa o mobile ovvero sufficientemente distante dal settore adibito alle operazioni di stordimento, di dissanguamento e di scuoiamento;

b) dotazione di congegni, anche manuali, di sollevamento completo dell'animale o, qualora l'altezza del locale non lo permetta, strutture che evitino il contatto dell'animale con il pavimento;

c) un locale ovvero un contenitore esterno al locale di macellazione per il deposito dei visceri in attesa del loro trasferimento agli stabilimenti previsti dal decreto legislativo n. 508 del 1992;

d) attrezzature per la conservazione delle carni in regime di temperatura di refrigerazione;

e) un servizio igienico. È ammesso l'utilizzo del servizio igienico dell'abitazione privata dell'operatore agricolo, qualora esistente, purché facilmente raggiungibile e dotato di appendiabiti da lavoro, di acqua fredda e calda, nonché di dispositivi igienici per lavare, disinfettare e asciugare le mani;

f) un locale adibito a spogliatoio; ammesso l'utilizzo dello spogliatoio dell'azienda agrituristica ove esistente, ovvero dell'abitazione privata dell'operatore agricolo, qualora non sia impiegato nel macello personale esterno al suo nucleo familiare.

3. Le strutture di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche per la macellazione delle specie previste dall'allegato *D*, numeri 1, 2 e 3; in tal caso la macellazione delle singole specie deve avvenire in giorni ovvero in momenti diversi.

Art. 22.

Ulteriori disposizioni

1. Lo stordimento degli animali che precede la macellazione deve essere svolto nel rispetto del benessere animale.

2. I locali, le attrezzature e gli utensili devono essere utilizzati esclusivamente per l'attività di macellazione e devono altresì essere puliti e disinfettati prima e dopo ogni utilizzo.

3. Nel locale di macellazione è vietato il sezionamento delle carcasse.

4. Il dissanguamento e le successive operazioni sulla carcassa avvengono sull'animale appeso. In ogni caso la carcassa dell'animale deve evitare il contatto con il pavimento del locale ove si svolge la macellazione.

5. Il trasporto delle carni degli animali macellati dal luogo di macellazione al locale cucina o al laboratorio autorizzato per le successive lavorazioni è effettuato mediante impiego di appositi contenitori o involucri per alimenti.

6. Il sangue, i materiali a basso e alto rischio nonché a rischio specifico vengono raccolti e smaltiti conformemente alla normativa vigente in materia.

7. La cella frigorifera o le altre attrezzature destinate alla conservazione delle carni devono poter essere chiuse a chiave o dotate di un sistema che ne permetta l'osservazione o il sequestro in attesa di analisi.

8. Qualora le carni degli animali macellati siano utilizzate esclusivamente per la vendita diretta al consumatore finale, il sezionamento delle carni delle specie elencate dall'allegato *D*, numeri 4 e 5, deve avvenire in locali autorizzati ai sensi della legge n. 283 del 1962; il locale può essere individuato nella cucina agrituristica se idonea ed autorizzata allo scopo.

Art. 23.

Trasporto di carni macellate fuori dall'azienda agrituristica

1. Qualora gli animali allevati in azienda vengano fatti macellare in strutture extra-aziendali, il trasporto di carni dalla struttura ove si è svolta la macellazione all'impresa avviene in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

2. Le carni non protette devono essere trasportate appese o all'interno di vasche per alimenti.

3. Per trasporti di durata inferiore ad un'ora è consentito altresì l'impiego di contenitori isotermitici, dotati di opportuni sistemi per mantenere la temperatura a cuore di 7 gradi Celsius per le carni e di 3 gradi Celsius per le frattaglie con le fluttuazioni previste dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980.

Art. 24.

Conservazione delle carni

1. La conservazione delle carni macellate deve avvenire in cella frigorifera di capacità adeguata, anche coincidente con quella dello spaccio di vendita ovvero con quella della cucina di preparazione dei pasti e delle degustazioni.

2. Le carni fresche esposte di specie diverse non devono entrare in contatto tra di loro e con altri prodotti carnei, quali insaccati o carni preparate, qualora le carni stesse non siano protette da involucri.

Sezione II

LAVORAZIONE DI PRODOTTI AZIENDALI

Art. 25.

Lavorazione dei prodotti presso l'azienda agrituristica

1. La lavorazione dei prodotti di prevalente provenienza aziendale presso l'azienda agrituristica è effettuata nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente regolamento.

2. Presso l'azienda agrituristica è ammessa la lavorazione di prodotti alimentari quali:

a) prodotti a base di carni, quali insaccati, salumi freschi e stagionati, altri prodotti della gastronomia a base di carne, paste alimentari farcite destinate al consumatore;

b) prodotti a base di pesce e di molluschi;

c) prodotti lattiero-caseari;

d) conserve vegetali;

e) confetture e marmellate;

f) prodotti apistici;

g) pasta alimentare fresca;

h) prodotti da forno o di panificazione;

i) frutta sciropata, cotta, candita.

3. La lavorazione si svolge in locali autorizzati ai sensi della legge n. 283 del 1962, dotati almeno di:

a) pavimento lavabile e disinfettabile con idoneo sistema per l'allontanamento e scarico delle acque di lavaggio;

b) pareti lavabili e disinfettabili fino a 2 metri di altezza;

c) soffitto che non permetta l'attecchimento di muffe e caduta di polveri;

d) sufficiente areazione ed illuminazione, naturali o artificiali;

e) dispositivi di protezione contro l'ingresso di insetti e roditori;

f) un servizio igienico; è ammesso l'utilizzo del servizio igienico dell'abitazione privata dell'operatore agricolo, qualora esistente, purché facilmente raggiungibile e dotato di appendiabiti da lavoro, di acqua fredda e calda, nonché di dispositivi igienici per lavare, disinfettare e asciugare le mani;

g) un locale adibito a spogliatoio; è ammesso l'utilizzo dello spogliatoio dell'azienda agrituristica ove esistente, ovvero quello dell'abitazione privata dell'operatore agricolo qualora non sia impiegato personale esterno al suo nucleo familiare.

4. Nel locale di lavorazione, purché sufficientemente ampio, possono essere svolte contemporaneamente più lavorazioni di diversi prodotti alimentari e trovare posto, in armadio apposito, il materiale di imballaggio ed altri materiali necessari allo svolgimento delle attività contemplate dal presente articolo.

5. I locali ove si svolge la lavorazione possono coincidere con la cucina dell'azienda agrituristica, previa verifica della sua idoneità in riferimento alla quantità di prodotto trasformato ed al suo processo tecnologico, alla natura dei rischi connessi nonché all'eventuale stagionalità delle lavorazioni. In tal caso la lavorazione ha ad oggetto

esclusivamente i prodotti alimentari all'uopo individuati nell'autorizzazione sanitaria. La lavorazione di una categoria alimentare deve altresì avvenire separatamente sia dalla lavorazione di diversa categoria alimentare sia dalla preparazione e dalla cottura dei pasti, delle degustazioni e della prima colazione destinati agli ospiti dell'azienda agrituristica.

6. Nei locali di lavorazione, ad esclusione del locale cucina, può essere effettuata la vendita diretta dei prodotti aziendali, purché lo spazio di vendita sia allestito in modo da impedire l'accesso della clientela agli spazi destinati alla lavorazione dei prodotti.

7. L'inizio e la conclusione delle operazioni di lavorazione sono accompagnate dalla pulizia, dal lavaggio e dalla disinfezione delle superfici e delle attrezzature impiegate.

Art. 26.

Prodotti lattiero-caseari

1. Per la lavorazione del latte trova applicazione la Decisione della Commissione 97/284/CE del 25 aprile 1997 in materia di prodotti che presentano caratteristiche tradizionali (Sostituzione della decisione 96/536/CE che stabilisce l'elenco dei prodotti a base di latte per i quali gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe individuali o generali ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE, nonché la natura delle deroghe applicabili alla fabbricazione di tali prodotti).

2. Le operazioni di raffreddamento del latte, affioramento della panna e lavorazione del latte possono avvenire in un unico locale, qualora sufficientemente ampio e completamente separato dal ricovero degli animali.

3. Sono sempre consentite la vendita diretta e la somministrazione di latte crudo ottenuto da animali provenienti da allevamenti indenni da brucellosi, se ovi-caprini, nonché ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi, se bovini o bufalini.

4. In relazione alle produzioni lattiero-casearie svolte presso le malghe adibite ad attività agrituristica trova applicazione la deliberazione di giunta provinciale n. 1414 dell'8 giugno 2001 (Direttiva per la messa a norma delle «casere» annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto).

Art. 27.

Prodotti apistici

1. La lavorazione del miele e dei prodotti dell'alveare ai fini della vendita deve avvenire conformemente alla deliberazione di giunta provinciale n. 2622 del 12 ottobre 2001 (Direttiva in materia di autorizzazioni sanitarie per laboratori di smielatura e confezionamento dei prodotti dell'alveare) in laboratorio autorizzato ai sensi della legge n. 283 del 1962.

Art. 28.

Autocontrollo

1. Le aziende agrituristiche che effettuano lavorazioni alimentari per la somministrazione dei prodotti aziendali ai propri ospiti possono avvalersi del sistema semplificato di HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) conformemente alla deliberazione di giunta provinciale n. 6086 del 30 giugno 1999 (Approvazione delle linee guida per l'applicazione del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari e validazione del manuale per la valutazione dei sistemi di autocontrollo).

Art. 29.

Etichettatura o presentazione dei prodotti

1. Per l'etichettatura e per la presentazione dei prodotti aziendali destinati alla vendita si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).

Art. 30.

Conservazione degli alimenti

1. La conservazione dei prodotti alimentari, fatte salve le deroghe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte), deve avvenire in locali igienicamente idonei, adeguatamente aerati, dotati di pavimenti, soffitti e pareti tali da impedire inquinamenti o alterazioni dei prodotti alimentari conservati.

2. La conservazione per refrigerazione o congelamento dei prodotti alimentari deve avvenire mediante impiego di attrezzature la cui idoneità è attestata dall'autorità sanitaria contestualmente al parere per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria o successivamente in caso di sostituzione o nuova installazione dell'attrezzatura ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980.

3. La conservazione per congelamento dei prodotti alimentari, con esclusione di quelli cotti o precotti, deve avvenire previo utilizzo di apposito abbattitore di temperatura.

4. I prodotti destinati al congelamento devono essere in perfette condizioni di salubrità e di freschezza e confezionati con idoneo involucro sul quale sono indicati il mese e l'anno di congelamento.

5. Nel congelatore anche di tipo non industriale, purché munito di termometro di massima e di minima, gli alimenti devono essere mantenuti alle temperature di conservazione prescritte dalle norme vigenti per il prodotto che necessita della temperatura più bassa.

6. I prodotti sottoposti a congelamento non devono, una volta scongelati, essere ricongelati.

Capo V

AUTORIZZAZIONE

Art. 31.

Contenuto dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 4, della legge provinciale, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica determina:

- a) i limiti di esercizio di cui all'art. 3;
- b) l'individuazione e la specificazione delle attività oggetto della domanda di autorizzazione;
- c) il richiamo delle disposizioni contenute nella legge provinciale e nel presente regolamento inerenti l'osservanza degli obblighi e dei divieti concernenti lo svolgimento delle attività oggetto di domanda di autorizzazione;
- d) gli orari ed i periodi di apertura secondo i limiti e le prescrizioni definiti dall'art. 5.

Capo VI

CLASSIFICAZIONE E MARCHIO

Art. 32.

Elementi per la classificazione

1. Le imprese sono classificate da una a cinque margherite sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori corrispondenti a ciascuno degli elementi contenuti nell'allegato E, sezione 1, tabelle 1 (Requisiti strutturali e di servizio), 2 (Contesto produttivo e naturalistico) e 3 (Contesto ricreativo).

2. Per l'attribuzione del n. delle margherite si applica la tabella di assegnazione prevista dall'allegato E, sezione 2.

Art. 33.

Procedimento per la classificazione

1. L'interessato presenta al comune territorialmente competente una dichiarazione concernente l'autovalutazione dell'azienda agrituristica sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei valori corrispondenti a ciascuno degli elementi contenuti nelle tabelle dell'allegato E, sezione 1. L'autovalutazione, compilata conformemente al modello approvato con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia agrituristica, è presentata unitamente alla domanda di autorizzazione ovvero alla denuncia di inizio attività di cui all'art. 6 della legge provinciale, e successivamente, per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classificazione anche se non comportano mutamenti nel livello di classificazione.

2. Il comune territorialmente competente assegna all'azienda agrituristica il livello di classificazione corrispondente al punteggio riportato nell'autovalutazione prevista dal comma 1 secondo le modalità indicate all'allegato E, sezione 2. La mancata presentazione della dichiarazione di autovalutazione comporta l'assegnazione all'azienda agrituristica di una margherita, previo avviso all'operatore agrituristico.

3. L'assegnazione del livello di classificazione avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica ovvero, nel caso di denuncia di inizio attività o di variazioni successive, entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia medesima o della comunicazione della variazione intervenuta.

4. La classificazione è modificata d'ufficio qualora sia accertata in qualunque momento l'intervenuta variazione peggiorativa di elementi di classificazione o l'insussistenza degli stessi che comportino mutamento nel livello di classificazione. La modifica è disposta dal comune competente previa diffida a ripristinare i requisiti entro il termine assegnato.

Art. 34.

Marchio di qualificazione delle aziende agrituristiche

1. Con successive norme regolamentari è disciplinata l'adozione del marchio di qualificazione da assegnare alle aziende agrituristiche ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge provinciale.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 35.

Disposizioni transitorie

1. Fermo restando quanto prescritto dall'art. 24 della legge provinciale, gli operatori agrituristici già autorizzati ai sensi della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina sull'agriturismo) hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione di autovalutazione prevista dall'art. 32, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, ovvero entro sessanta giorni dall'avvenuto adeguamento dei locali agrituristici.

2. Nel periodo di adeguamento previsto dall'art. 24, comma 2, della legge provinciale, le strutture agrituristiche già autorizzate ai sensi della legge provinciale n. 9 del 1986, che non dispongano, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dei requisiti, delle dimensioni minime e delle dotazioni previste dallo stesso, sono temporaneamente classificate ad una margherita.

3. Sono iscritti d'ufficio all'elenco degli idonei i soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già presentato domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale n. 9 del 1986 e per i quali la commissione agrituristica provinciale prevista dall'art. 11 della medesima legge provinciale abbia esaminato positivamente la predetta domanda.

4. Le domande per il rilascio dell'autorizzazione agrituristica già presentate ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale n. 9 del 1986 e non ancora sottoposte all'esame della commissione di cui all'art. 11 della medesima legge, sono valutate dal servizio provinciale competente in materia di agriturismo limitatamente ai fini dell'iscrizione degli interessati all'elenco degli idonei.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le domande per l'esercizio dell'attività agrituristica presentate ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale n. 9 del 1986 sono trasmesse dal servizio provinciale competente in materia di agriturismo entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento al comune territorialmente competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica. A tal fine il termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione dall'art. 6, comma 5, della legge provinciale decorre dalla data di ricezione delle domande di autorizzazione da parte del comune territorialmente competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 13 marzo 2003

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2003, registro n. 1 foglio n. 1

03R0464

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 aprile 2003, n. 6-127/Leg.

Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. recante «Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 29 aprile 2003)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del presidente provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10), come da ultimo modificato dal decreto del presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg., e in particolare il capo III concernente «Impianti fissi di radiodiffusione sonora e televisiva», nonché gli articoli 15 e 16;

Visto l'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 13-31/Leg. del 2000, recante la disciplina del catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici;

Visto l'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come modificato e integrato dall'art. 20 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 616 di data 21 marzo 2003, avente ad oggetto «Modificazioni al decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg. recante «Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10»»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 8-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.

1. All'art. 8-bis del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., come introdotto dall'art. 6 del decreto del presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 8-98/Leg., nel primo periodo del comma 4, le parole: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 luglio 2003».

Art. 2.

Modificazione dell'art. 75 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.

1. All'art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il parere del comitato richiamato all'art. 4, comma 4, del presente regolamento, nonché ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9, non può essere reso con riferimento a nuovi impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione sonora e televisiva, qualora i gestori non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dal comma 2.».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg.

1. All'art. 16 del decreto del presidente della giunta provinciale 29 giugno 2000, n. 13-31/Leg., come modificato dall'art. 3 del decreto del presidente della provincia 25 settembre 2001, n. 30-81/Leg., è aggiunto alla fine del comma 1-ter il seguente periodo:

«Qualora gli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale abbiano individuato - entro il 31 dicembre 2002 - specifici corridoi per la localizzazione di linee elettriche, nel periodo transitorio di cui al comma 1-bis è consentita la realizzazione di strutture, edifici o attività, purché - tenuto conto della prevista installazione della linea elettrica ricadente nel corridoio - siano osservate le seguenti condizioni e precauzioni:

a) siano rispettati i limiti di esposizione e le distanze di rispetto richiamati dal periodo precedente;

b) sia altresì assicurato il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 micro Tesla per il valore di induzione magnetica nelle normali condizioni di esercizio;

c) siano rispettate le distanze di rispetto di cui al comma 1-quarter, ove siano realizzate le strutture e le infrastrutture ivi previste.».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 3 aprile 2003

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2003, registro n. 1, foglio n. 6.

03R0465

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 febbraio 2003, n. 035/Pres.

Legge regionale n. 12/2002, art. 56, comma 1, lettera b). Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 19 marzo 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto in particolare l'art. 56, comma 1, lettera b) della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile, per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

Visto inoltre l'art. 75 della stessa legge regionale ai sensi del quale con regolamento d'esecuzione sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dall'art. 56;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 233 del 3 febbraio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 febbraio 2003

TONDO

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le misure di aiuto e i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per nuova iniziativa economica si intende la ricerca di nuovi mercati o di una nuova organizzazione di vendita o di nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti o dei servizi.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento, le imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002 (AIA) nonché i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa costituiti fra imprese artigiane, iscritti nella separata sezione dell'albo stesso, purché non operanti nei settori di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 4.

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, serie L n. 010 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1 l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*», accordato ad ogni singola impresa non può superare € 100.000,00 in tre anni.

3. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento CE n. 69/2001 sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento, le imprese artigiane che operano nel settore dei trasporti e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.

Art. 5.

Iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono finanziabili le iniziative concernenti analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria riguardanti la ricerca di nuovi mercati o di una nuova organizzazione di vendita o di nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti e dei servizi dell'impresa.

2. Sono ammissibili a contributo le spese per consulenze esterne concernenti analisi di mercato relative al prodotto o al servizio prodotto dall'impresa e la valutazione della validità finanziaria ed economica dell'iniziativa.

3. Sono ammissibili a finanziamento le spese comprovate da idonea documentazione del successivo a quella di presentazione della domanda.

Art. 6.

Intensità e ammontare del contributo

1. L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile nei limiti di cui ai commi 3 e 4.

2. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

3. L'importo minimo del contributo è pari a € 1.500,00.

4. L'importo massimo del contributo è pari a € 5.000,00.

Art. 7.

Procedimento di concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello, come previsto dall'art. 36 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande in bollo, redatte secondo uno schema di domanda approvato con decreto del direttore regionale dell'artigianato e della cooperazione pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, sono presentate alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

3. Le domande devono essere corredate da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa contenente gli obiettivi che si vogliono raggiungere, dal preventivo di spesa e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «*de minimis*» concessi all'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

4. Le domande possono essere presentate anche tramite i centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'art. 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

5. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

6. La competente direzione comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione necessaria per l'erogazione prevista dall'art. 9 nonché ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «*de minimis*» concessi alla stessa nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

Art. 8.

Termine per la conclusione delle iniziative

1. Le iniziative devono concludersi entro dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo a pena di revoca, salvo motivata richiesta di proroga.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato su presentazione delle fatture del consulente o di ulteriore idonea documentazione comprovante le spese sostenute secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000, nonché da una relazione illustrativa attestante l'attività svolta ed i risultati finali raggiunti comparati con gli obiettivi prefissati all'atto della domanda.

Art. 10.

Domande inevase

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 11.

Ispezioni e controlli

1. La direzione competente può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

R i n v i o

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato» e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche» approvato con decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2002, n. 0296/Pres., è abrogato.

2. Alle domande di contributo presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina previgente, ai sensi del comma 11 dell'art. 77 della legge regionale n. 12/2002.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

03R0279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 febbraio 2003, n. 036/Pres.

Legge regionale n. 12/2002, art. 55. Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 11 del 12 marzo 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto in particolare l'art. 55 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile, per l'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;

Visto inoltre l'art. 75 della stessa legge regionale ai sensi del quale con regolamento d'esecuzione sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dall'art. 55;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Ritenuto necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 234 del 3 febbraio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 febbraio 2003

TONDO

Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento.

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento stabilisce le misure di aiuto e i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento, ai sensi dell'art. 55 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento, le imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2002 (AIA) nonchè i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa costituiti fra imprese artigiane, iscritti nella separata sezione dell'albo stesso, purchè non operanti nei settori di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 3.

Regime di aiuto

1. I contributi sono concessi secondo la regola «*de minimis*», di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 010 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al comma 1 l'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*», accordato ad ogni singola impresa non può superare € 100.000,00 in tre anni.

3. Ai sensi dell'art. 1 del regolamento CE n. 69/2001 sono escluse dai benefici previsti dal presente regolamento, le imprese artigiane che operano nel settore dei trasporti e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE.

Art. 4.

Iniziative finanziabili

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti iniziative:

a) la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture produttive, impianti e macchinari, alle normative vigenti in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro;

b) la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento di preesistenti strutture produttive, impianti, macchinari, alle normative vigenti in materia di antinquinamento e tutela del territorio.

Art. 5.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4 comprese quelle relative al trasporto, montaggio e costruzioni di opere edili necessarie per la realizzazione degli interventi previsti.

2. Le spese per gli interventi indicati al comma 1 devono essere sostenute per l'adeguamento delle strutture produttive, impianti e macchinari di proprietà del richiedente o di cui lo stesso abbia la disponibilità, mediante un contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui al successivo art. 11, previo assenso scritto del proprietario.

3. I lavori di adeguamento delle strutture di cui al comma 1 e degli impianti ad essa connessi possono essere oggetto di incentivo se l'unità immobiliare al momento della presentazione della domanda è in regola con le normative vigenti in materia urbanistica e se il richiedente risulta in possesso delle autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività produttiva in essere.

4. Non sono ammissibili al contributo le spese relative a:

a) fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;

b) progettazione e assistenza tecnica.

5. Sono ammissibili al contributo le spese attestate da idonea documentazione avente data successiva a quella di presentazione della domanda all'amministrazione regionale.

Art. 6.

Intensità ed ammontare del contributo

1. L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile nei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo minimo del contributo è pari a € 2.500,00, quello massimo pari a € 25.000,00.

3. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi, a qualsiasi titolo, per le medesime finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 7.

Termini per la conclusione dell'iniziativa

1. Le iniziative ammesse a contributo devono concludersi entro diciotto mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo stesso, salva motivata richiesta di proroga.

Art. 8.

Procedimento di concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto dall'art. 34 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande in bollo, redatte secondo lo schema di domanda approvato dal direttore regionale dell'artigianato e della cooperazione e pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione, sono presentate alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

3. Le domande devono contenere una relazione illustrativa dell'iniziativa a firma di professionisti iscritti a un ordine, collegio o albo professionale con competenza specifica nel settore, ovvero consulenti

o società di consulenza con competenza specifica nel settore, il preventivo di spesa e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di «*de minimis*» percepiti dall'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

4. Le domande possono essere presentate anche tramite i centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 12/2002.

5. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

6. La competente direzione regionale comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione prevista per l'erogazione indicata all'art. 10 nonché ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «*de minimis*» concessi alla stessa nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

Art. 9.

Domane inevase

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 10.

Erogazione del contributo

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i beneficiari devono produrre alla direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione:

a) idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000;

b) idonea documentazione attestante la regolarità dei lavori eseguiti.

2. Sono ammesse compensazioni all'interno delle diverse tipologie di spesa, a condizione che le opere preventivate non siano modificate sostanzialmente.

Art. 11.

Vincolo di destinazione

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni a partire dalla data di concessione dei contributi stessi. Nel caso di cessione o di trasformazione dell'azienda prima della scadenza del vincolo di destinazione, l'agevolazione può essere confermata, purché l'impresa subentrata o trasformata sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente regolamento.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere alla direzione regionale competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Art. 12.

Controlli

1. La direzione competente può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato» e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 20 marzo 2002, n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati all'adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento» approvato con decreto del Presidente della Regione 21 maggio 2002, n. 0145/Pres., è abrogato.

2. Alle domande di contributo presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applica la disciplina previgente, ai sensi del comma 11 dell'art. 77 della legge regionale n. 12/2002.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

TONDO

03R0277

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 febbraio 2003, n. 037/Pres.

Approvazione modifica al regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 20/1983, art. 7-ter, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 53/1985.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 11 del 19 marzo 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso», il cui art. 30 prevede che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;

Vista la legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 il cui art. 7-ter, come inserito dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53 e come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, autorizza l'amministrazione regionale, in base ai programmi di intervento e di attuazione delle priorità sulle quali le competenti autorità religiose abbiano espresso il proprio parere, a concedere contributi pluriennali ed «*uma tantum*» per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi l'ufficio e l'abitazione dei ministri dei culti e le relative pertinenze, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0161/Pres. del 31 maggio 2002 recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, art. 7-ter, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53;

Ravvisata l'esigenza di provvedere alla modifica dell'art. 3 del precitato regolamento al fine di ottenere una più puntuale e tempestiva individuazione degli interventi ritenuti prioritari;

Ritenuto, pertanto, in ragione di quanto sopra esposto di approvare, ai sensi del citato art. 30 della legge regionale n. 7/2000, la modifica del regolamento sopra citato;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 235 del 3 febbraio 2003;

Decreta:

È approvata la modifica al «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 20/1983, art. 7-ter, come introdotto dall'art. 1 della legge regionale n. 53/1985», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare le suindicate disposizioni quali modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 14 febbraio 2003

TONDO

Modifica al regolamento 31 maggio 2002, n. 0161/Pres. recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per istituti di istruzione religiosa e opere di culto previsti dall'art. 7-ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20.

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3

1. L'art. 3 del regolamento è sostituito dal seguente:

«1. I criteri per la valutazione delle domande di contributo sono riferiti alle seguenti fattispecie:

a) esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione con la realizzazione di interventi nuovi;

b) urgenza dell'intervento dovuta a situazioni di pericolo per la staticità degli immobili, o alla necessità di adeguare gli immobili alle normative in materia di sicurezza o di superamento delle barriere architettoniche;

c) esigenze di salvaguardia del pregio artistico ed architettonico di edifici protetti dalla Soprintendenza archeologica e per i B.A.A.S. competente per territorio; la qualità di bene protetto deve essere attestata da una dichiarazione della citata Soprintendenza ovvero da una dichiarazione sostitutiva della competente autorità religiosa;

d) esigenze di comunità insediate in zone di svantaggio socio-economico correlate a difficoltà economiche dell'ente di culto richiedente, dichiarate dalla competente autorità religiosa facente capo all'ente richiedente;

e) realizzazione di ulteriori lotti funzionali di lavori relativi al completamento di interventi già finanziati.

2. Il possesso del requisito di cui alla lettera a) prevale sulle altre fattispecie elencate al precedente comma 1.

3. Le domande di contributo sono valutate sulla base del parere espresso dalla competente autorità religiosa, che indica gli interventi ritenuti prioritari, nel collegio di valutazione previsto dall'art. 4.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente modifica regolamentare entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

03R0278

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 giugno 2003, n. 15.

Norme per la tutela e la valorizzazione delle «Città murate del Veneto».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 59 del 20 giugno 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, nel quadro delle azioni volte a garantire la tutela e la conservazione del proprio patrimonio ambientale, storico ed artistico, promuove la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione dei contesti urbani caratterizzati dalla permanenza di cinte murarie urbane, e di opere di fortificazione connesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione interviene mediante programmi regionali di finanziamento aventi durata quadriennale.

Art. 2.

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge sono definite:

a) città murate: la parte degli insediamenti urbani delimitata o contraddistinta dalla presenza di strutture a carattere difensivo di formazione storica;

b) cinte murarie: le strutture murarie a carattere difensivo di tipo lineare formate in periodo bizantino o medievale, in epoca veneziana o ottocentesca;

e) fortificazioni connesse: le strutture isolate a carattere difensivo funzionalmente collegate alla presenza delle cinte murarie di cui alla lettera b);

d) ambiti connessi: gli spazi urbani aperti o edificati posti in diretta relazione visiva o funzionale con i manufatti di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 3.

Individuazione degli ambiti e modalità dell'intervento regionale

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su richiesta dei comuni interessati, individua i comuni nel cui territorio permangono strutture conservate o parzialmente conservate relative a cinte murarie e fortificazioni connesse e ne predispone il relativo elenco.

2. Sul provvedimento di cui al comma 1 è acquisito il parere della competente commissione consiliare.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1 la giunta regionale individua altresì:

a) i criteri e le modalità per la presentazione, da parte dei comuni di cui al comma 1, di studi di fattibilità inerenti ad interventi da realizzare nel quadriennio sui beni di cui all'art. 2, di proprietà comunale o gestiti dai comuni in regime di concessione, di altri soggetti pubblici diversi dallo Stato, ovvero di proprietà di privati;

b) i parametri di carattere economico-finanziario sulla base dei quali è redatto il programma di riparto dei contributi regionali di cui al comma 4.

4. La giunta regionale approva gli studi di fattibilità presentati, acquisito il parere della commissione tecnica regionale, Sezione opere pubbliche, sulla validità tecnico-economica e culturale e, sulla base delle disponibilità di bilancio, concede ai comuni interessati contributi fino a un massimo del trenta per cento della spesa ammissibile sostenuta per la redazione degli studi.

Art. 4.

Contenuto degli studi di fattibilità

1. Gli studi di fattibilità possono contenere le seguenti azioni:

a) acquisto di aree o di manufatti finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;

b) monitoraggio delle condizioni statiche dei beni oggetto di tutela a fini conservativi e manutentivi;

c) interventi di restauro e consolidamento dei beni oggetto di tutela;

d) interventi di riuso funzionale dei beni oggetto di tutela per attività di interesse pubblico compatibili con le finalità di cui all'art. 1;

e) interventi finalizzati al riordino della viabilità e interventi di pedonalizzazione finalizzati alla valorizzazione del bene oggetto di tutela;

f) interventi di sistemazione degli spazi pubblici aperti in diretto rapporto visivo con il bene oggetto di tutela;

g) interventi di recupero del patrimonio edilizio pubblico o privato posto in diretta connessione visiva con i beni oggetto di tutela, limitatamente alle parti esterne degli edifici.

2. In relazione agli interventi previsti, gli studi devono indicare le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie nonché contenere l'analisi dello stato di fatto nelle sue componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, socio-economiche, amministrative, tecniche e di sostenibilità ambientale.

3. Gli studi di fattibilità devono indicare gli interventi da realizzare ai sensi del comma 1, lettera g).

Art. 5.

Finanziamento degli interventi

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 4, comma 1, contenute negli studi di fattibilità approvati, la giunta regionale concede contributi in conto capitale nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ai comuni ovvero, limitatamente agli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), ai proprietari pubblici o privati del bene.

2. Il contributo regionale può concorrere all'integrazione di risorse derivanti da programmi dell'Unione europea.

3. La giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, acquisito il parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di presentazione delle domande e dei progetti definitivi nonché le procedure per l'erogazione del contributo regionale e le modalità di controllo sulla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

4. Il contributo di cui al comma 3, ove concesso ad imprese, è erogato nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 13 gennaio 2001, n. L 10.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Alle spese concernenti l'applicazione dell'art. 3, comma 4, in merito agli studi di fattibilità, quantificate in euro 500.000,00 per l'esercizio 2003 e agli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, attinente l'attuazione degli interventi, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi del biennio 2004-2005, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'u.p.b. U0186 «Fondo speciale per le spese d'investimento», partita n. 16 «Valorizzazione delle città murate del Veneto», iscritta nello stato di previsione del bilancio 2003 e pluriennale 2003-2005 e contestuale aumento dell'u.p.b. U0171 «Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto» per euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2003 e di sola competenza per gli esercizi 2004 e 2005.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 giugno 2003

GALAN

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 giugno 2003, n. 15

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

1. Procedimento di formazione;
2. Relazione al Consiglio regionale;
3. Scadenze ricorrenti contenute nella legge regionale;
4. Struttura di riferimento.

1. Procedimento di formazione

La proposta di legge è stata presentata al consiglio regionale in data 16 gennaio 2002, dove ha acquisito il n. 232 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Scaravelli, Canella, Cerioni, Cortelazzo, Donazzan e Prior;

Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª, 2ª e 6ª in data 24 gennaio 2002;

La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 3 aprile 2003;

Il consiglio regionale, su relazione del consigliere Elena Donazzan, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 maggio 2003, n. 5168.

2. Relazione al consiglio regionale

Signor presidente, colleghi consiglieri, numerosi centri urbani di alto valore storico ed artistico caratterizzano il contesto territoriale della nostra Regione, testimonianza tangibile di un passato ricco di storia e di tradizione, di un passato che non solo non va dimenticato ma che deve essere salvaguardato, valorizzato ed esaltato nei suoi aspetti e manifestazioni più significativi. E questo nella piena consapevolezza del valore che esso possiede e che rappresenta, non solo quale elemento qualificante della nostra storia e quindi come momento di un percorso che vale a caratterizzare anche il presente, ma altresì come elemento di attrazione e quindi fattore di sviluppo, di quel turismo culturale che costituisce tanta ricchezza per la nostra Regione.

Nel nostro sistema insediativo insistono molti nuclei, sorti in epoca pre-romana, che hanno visto la propria definitiva caratterizzazione come centri urbani solo in epoca romana.

Ci si riferisce agli insediamenti portuali di estuario (Concordia, Altino, Padova, Oderzo, Treviso, Este, Adria, ecc.), agli insediamenti terrafermieri allo sbocco delle valli (Verona, Vicenza, Asolo, Ceneda, ecc.) ed agli insediamenti di passo e di altipiano (Belluno, Feltre, Quero, ecc.).

Maggior rilievo assumono, nell'epoca della decadenza romana, i centri che costituiscono sede dell'organizzazione ecclesiastica, con il primato del patriarcato di Aquileia, da cui dipendono le diocesi suffraganee di Adria, Padova, Vicenza, Asolo, Verona, Concordia, Oderzo, Grado (poi Venezia), Belluno, Feltre, Chioggia, Murano, Torcello, ecc..

Dopo il lungo periodo che segue al crollo della potenza romana, caratterizzato dal rafforzamento degli insediamenti protetti dall'acqua e dalle paludi per scopi di difesa dalle incursioni barbariche e dal sorgere delle nuove sedi ducali e comitali, è in epoca medievale che i centri urbani del Veneto di terraferma vengono cinti di mura fortificate.

Si tratta del periodo detto dell'«incastellamento territoriale» che - dopo il X secolo - vede l'estensione delle mura urbane di Verona, Treviso, Serravalle e Bassano.

La città di Rovigo, ad esempio, della quale numerosi ritrovamenti archeologici hanno dimostrato le origini Romane, conta un castello edificato, secondo le fonti, verso il 950 e che fu cinto di mura, ad opera del Vescovo Florio di Adria, nel 1138.

In questo periodo nuclei urbani fortificati vengono addirittura realizzati «ex-novo», a tutela dei centri maggiori: è il caso di Villafranca di Verona, Castel Franco e Cittadella.

L'epoca veneziana, soprattutto nel '500, successivamente alla formazione della lega di Cambrai, vede quindi una consistente revisione di tale sistema fortificato che per un verso, si concretizza in un pro-

cesso di smantellamento di mura e fossati, torri e castelli vicini alla laguna (Conegliano, Rovigo, Lonigo, Camposampiero, Mestre); e, che, per altro verso, dà luogo ad un'intensa attività di trasformazione di molti centri urbani in piazzeforti atte a contrastare eserciti nemici ormai dotati di artiglierie.

Le «permanenze» dei resti di tali sistemi fortificati, ulteriormente arricchite dalle opere militari realizzate nell'800 durante il periodo della dominazione austriaca, costituiscono quindi un patrimonio culturale ricco ed irripetibile per la cui conservazione e valorizzazione si rende necessario prevedere e disporre interventi mirati.

Infatti, non solo la vetustà rende sempre più indispensabili interventi a carattere manutentivo, ma oggi più che mai emerge con forza la vocazione di tali manufatti a svolgere, come già evidenziato, funzioni di tipo culturale, atte ad elevare la qualità urbana ed a costituire poli d'interesse per quanti amano la storia, la cultura, la bellezza architettonica.

Oltre ad adeguate politiche di tutela e conservazione, si rende pertanto ormai indispensabile pensare anche ad interventi di riuso funzionale e ad azioni che favoriscano una migliore integrazione del bene culturale nello stesso contesto urbano.

La presente legge si propone il raggiungimento delle finalità sopra delineate attraverso un programma di finanziamenti da destinare ai comuni e ad altri soggetti, pubblici e privati, in un arco di tempo quadriennale.

I comuni sono chiamati a delineare, nel primo anno di efficacia della legge, un quadro complessivo e triennale dei fabbisogni rappresentato attraverso appositi «studi di fattibilità» il cui contenuto viene definito, nei suoi tratti essenziali, dalla stessa legge.

La giunta regionale infatti, con apposito provvedimento sul quale si dovrà esprimere la competente commissione consiliare, redigerà un elenco in cui, su loro richiesta, verranno inseriti i comuni ove sussistono i beni oggetto dell'intervento regionale stesso e fisserà altresì le modalità di presentazione, da parte dei comuni medesimi, degli studi di fattibilità nonché i parametri di carattere economico finanziario per l'assegnazione dei contributi regionali finalizzati alla redazione dei succitati studi di fattibilità.

Nel triennio successivo le risorse regionali saranno destinate all'attuazione, almeno parziale, degli interventi descritti negli studi di fattibilità approvati dalla Regione.

La giunta regionale, previo il parere della competente commissione consiliare, entro il 31 marzo di ogni anno, definirà le modalità di presentazione delle domande e dei progetti definitivi, le procedure per l'erogazione dei contributi regionali nonché le modalità di controllo in ordine alla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

Il contributo regionale, che potrà essere concesso sia ai comuni, sia ad altri soggetti pubblici e privati, nelle ipotesi di cui gli interventi di recupero siano effettuati su edifici, limitatamente alla loro parte esterna, collocati in diretta connessione visiva con i beni oggetto di tutela, non potrà essere superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile e potrà concorrere con risorse derivanti da programmi dell'Unione europea.

La sesta commissione consiliare ha espresso a maggioranza parere favorevole al testo che così come dalla stessa riformulato, si dimette all'esame dell'aula.

3. Scadenze ricorrenti contenute nella legge regionale.

Entro il 31 marzo di ogni anno, la giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, definisce le modalità di presentazione delle domande e dei progetti definitivi nonché le procedure per l'erogazione del contributo regionale e le modalità di controllo sulla realizzazione degli interventi ammessi a contributo.

4. Struttura di riferimento.

Direzione lavori pubblici.

03R0585

LEGGE REGIONALE 1º agosto 2003, n. 16.

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 72 del 1º agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

MODIFICHE IN MATERIA DI MOBILITÀ

Art. 1.

Modifica dell'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)».

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6, le parole «impianti di trasporto a fune adibiti a pubblico servizio di trasporto» sono sostituite dalle parole: «impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto».

Art. 2.

Modifica dell'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni.

1. Al comma 1-bis dell'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, sono aggiunte alla fine le parole:

«Alle procedure concorsuali ed al successivo affidamento sono ammesse imprese idonee tra cui società di capitali, anche consortili, e società costituite in forma cooperativa ed in forma consortile. Alle suddette procedure concorsuali ed al successivo affidamento sono ammesse anche associazioni temporanee di impresa (ATI) costituite da imprese idonee, senza obbligatorietà in caso di aggiudicazione, della trasformazione dell'ATI in società di capitali o in forma consortile.

Art. 3.

Modifica dell'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni.

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, è inserita la seguente lettera a-bis):

«a-bis) le riunioni di impresa di cui all'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che possiedono la totalità dei requisiti previsti dal bando di gara possono associare al raggruppamento o indicare come consorziate esecutrici anche altre imprese in possesso dei requisiti in misura inferiore al 20 per cento;».

Art. 4.

Modifica dell'art. 46 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale»

1. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, le parole «di cui alla legge regionale 14 marzo 1978, n. 1», sono soppresse.

Art. 5.

Interventi d'urgenza in materia di pubblica incolumità e di opere pubbliche di navigazione di competenza regionale

1. Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di navigazione di competenza regionale, il dirigente del Centro operativo Veneto per la navigazione interna (COVNI) può disporre, per ragioni di pubblico interesse, con le procedure di cui alla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, l'esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di interventi d'urgenza e di somma urgenza ai sensi degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109».

Capo II

MODIFICHE IN MATERIA DI VIABILITÀ E TRASPORTI

Art. 6.

Modifica dell'art. 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1. Il comma 4 dell'art. 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è sostituito dai seguenti:

«4. L'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", e successive modificazioni, per lo svolgimento delle gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale nonché di quelle con veicoli a motore, è rilasciata:

- a) dal comune nel cui territorio ha luogo la partenza, qualora le gare si svolgano unicamente su strade comunali;
- b) dalla provincia nel cui territorio ha luogo la partenza in tutti gli altri casi.

4-bis. Nel caso di attraversamento di strade di competenza di più enti, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, acquisisce i nulla-osta degli altri enti.

4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4 è comunicata tempestivamente alle autorità di pubblica sicurezza.

4-quater. La giunta regionale può emanare le direttive necessarie a garantire l'uniformità delle procedure di rilascio delle autorizzazioni.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 «Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale» e successive modificazioni e disposizioni transitorie.

1. L'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, è così sostituito:

«Art. 9 (Interventi sulla mobilità comunale). — 1. La giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse destinate, ai finanziamenti degli interventi sulla mobilità comunale nei settori di cui all'art. 3 nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa prevista, riservando una quota fino al venti per cento agli interventi la cui realizzazione la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e o funzionalità della rete stradale.

2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua annualmente i settori di intervento di cui all'art. 3 cui assegnare priorità ed, entro il successivo 30 aprile, i comuni interessati presentano al presidente della giunta regionale domanda di ammissione al finanziamento, corredata dai progetti preliminari e dai relativi atti di approvazione comunale.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi da finanziare nonché l'entità del contributo assegnato.

4. Per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, il presidente giunta regionale, promuove, sulla base dei progetti preliminari redatti dall'amministrazione comunale stessa, la conclusione di un accordo di programma, secondo le procedure di cui all'art. 32 della

legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 «Nuove norme sulla programmazione», cui possono partecipare eventuali altri soggetti interessati; nell'accordo di programma sono definiti tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.

5. Ai fini dell'erogazione del contributo, i comuni interessati, entro novanta giorni dalla conclusione dell'accordo di programma di cui al comma 4, trasmettono, a pena di decadenza, i progetti definitivi degli interventi, alla struttura regionale competente in materia di viabilità.

6. La giunta regionale nell'ambito dei finanziamenti relativi alla mobilità comunale è, altresì, autorizzata a concedere contributi per l'acquisizione all'uso pubblico di strade private; a tal fine i comuni montani interessati presentano la relativa domanda entro il 30 aprile.»

2. Per l'anno 2002 il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 9, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, previgente all'entrata in vigore della presente legge, è fissato in centottanta giorni.

3. Per l'anno 2003, in deroga alle procedure di cui all'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, così come modificato dal comma 1 della presente legge, la somma destinata agli interventi sulla mobilità comunale è assegnata prioritariamente agli interventi di cui all'allegato B della D.G.R. 20 dicembre 2002, n. 3738 «legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 - legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 6. Assegnazione contributi per l'anno 2002 e assegnazione interventi per l'anno 2003» (*Bollettino ufficiale della Regione 28 gennaio 2003, n. 9*).

Art. 8.

Disposizioni in materia di cave di prestito per la realizzazione di infrastrutture di trasporto

1. Per gli interventi di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 «Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di servizi», i cui progetti siano stati approvati prima dell'entrata in vigore della medesima legge regionale e i relativi lavori siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito il rilascio di autorizzazioni per cave di prestito con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. In deroga alle procedure di cui alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 «Norme per la disciplina dell'attività di cava» e successive modificazioni, e ferma restando la normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), l'autorizzazione è rilasciata dalla giunta regionale, sentita la commissione tecnica regionale per le attività estrattive, a favore dell'ente che realizza l'opera sulla base di uno specifico progetto che indichi, anche, le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate; tale progetto è approvato dalla giunta regionale contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

3. L'approvazione del progetto di cava di prestito, in quanto connesso alle opere di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera relativa all'attività estrattiva.

4. L'autorizzazione è limitata nel tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per realizzare l'opera, di cui al comma 1, e non può avere durata superiore a quella prevista per la realizzazione dell'opera stessa.

5. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere indicate al comma 1.

6. L'autorizzazione delle cave di prestito comporta la sottoscrizione di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa che garantisca la ricomposizione ambientale di cui al comma 2.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 9.

Aggiornamento del limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite massimo di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale agevolata destinati alla locazione, ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 «Norme per l'edilizia residenziale pubblica» e dell'art. 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la

semplificazione dei procedimenti in materia edilizia», convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, e loro successive modificazioni, realizzati da imprese di costruzione, cooperative edilizie di abitazione, aziende territoriali per l'edilizia residenziale e comuni, è fissato in euro 52.000,00.

Art. 10.

Disposizioni transitorie in materia di vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. I piani di vendita di cui all'art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modificazioni, conservano la loro validità per le domande, presentate fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di beni ambientali ed edilizia residenziale pubblica», concernenti gli alloggi inseriti nei piani di vendita approvati dal Consiglio regionale con provvedimento 11 marzo 1994, n. 912, come modificato dal provvedimento 10 dicembre 1998, n. 108, rimanendo validi le modalità ed i criteri di vendita di cui alla medesima legge n. 560/1993 e successive modificazioni. Per le domande presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29, fino alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della medesima legge regionale n. 29/2002.

Capo IV

MODIFICHE IN MATERIA DI URBANISTICA

Art. 11.

Interpretazione autentica dei commi 2, 3, e 5 dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 «Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10» - «Rideterminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11» - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e «Disposizioni transitorie in materia urbanistica».

1. Per «zone produttive (Z.T.O D)» di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, devono intendersi le zone territoriali omogenee di tipo D, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che abbiano destinazione industriale, artigianale e commerciale.

2. Per «attività produttive» di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, devono intendersi le attività produttive di tipo industriale, artigianale e commerciale.

Art. 12.

Modifiche dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 «Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10» - «Rideterminazione del termine previsto dall'art. 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11» - «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e disposizioni transitorie in materia urbanistica».

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, le parole «31 luglio 2003» sono sostituite dalle parole «31 ottobre 2003».

2. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, le parole «relativi a» sono sostituite dalle parole «relative alle aree e ai».

3. Alla fine del comma 6 dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, è aggiunta la seguente frase: «Sono fatti salvi i procedimenti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 44, per i quali, entro il 27 dicembre 2002, sia già stata convocata la conferenza di servizio ai sensi del medesimo art. 5.»

4. All'alinea del comma 8 dopo le parole «fatti salvi» sono aggiunte le parole «le istanze presentate».

5. La lettera *b)*, del comma 8, dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, è così sostituita:

«*b)* l'edificazione di annessi rustici ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 5 marzo 1985, n. 24, è ammessa nei limiti di una superficie lorda di pavimento pari al rapporto di copertura del due per cento del fondo rustico.».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 13.

Disciplina transitoria dell'attività edilizia

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia» e successive modificazioni, nonché le disposizioni della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio» e successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.

Capo VI

NORMA FINALE

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 1° agosto 2003

GALAN

03R0722

LEGGE REGIONALE 14 agosto 2003, n. 17.

Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 77 del 19 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità e soggetti beneficiari

1. La Regione del Veneto promuove e favorisce lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità considerando l'attività sportiva uno strumento di integrazione e aggregazione del cittadino, nonché di miglioramento della sua condizione psicofisica.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto concede contributi:

a) per favorire l'accesso alla pratica sportiva da parte delle persone con disabilità;

b) per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità poste dalla pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:

a) società ed associazioni sportive, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali che hanno sede nella Regione e hanno quale prevalente finalità statutaria la promozione, senza fini di lucro, della pratica sportiva dei disabili, per le iniziative di cui alla lettera *a)* del comma 2;

b) comuni e province del Veneto, per le provvidenze di cui alla lettera *b)* del comma 2.

Art. 2.

Interventi in materia di pratica sportiva

1. La giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 1 per la promozione della partecipazione dei disabili alla pratica di attività sportive, con riguardo ai seguenti ambiti di intervento:

a) organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e sportivo-agonistiche;

b) organizzazione di corsi di qualificazione e aggiornamento di istruttori e tecnici;

c) realizzazione di attività sportive e motorio-ricreative per l'avviamento allo sport e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità;

d) acquisto di specifiche attrezzature sportive.

2. Le domande presentate dai soggetti di cui alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 1, sono corredate dal parere dell'organo sportivo federale competente.

3. Non sono ammissibili a contributo gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.

4. Sono fatte salve le competenze delle province ai sensi dell'art. 149 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

Art. 3.

Interventi di adeguamento degli impianti

1. La giunta regionale concede contributi ai soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 3 dell'art. 1 per l'adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con disabilità.

2. I beneficiari dei contributi sono obbligati, per dieci anni, a mantenere la destinazione degli impianti realizzati, fatta salva l'autorizzazione di mutamento da parte della giunta regionale quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa.

Art. 4.

Disposizioni attuative

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, a valere per l'esercizio successivo:

a) i termini, le modalità e la documentazione per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;

b) i criteri di priorità per la ammissione a contributo;

c) le tipologie di spesa ammissibili a contributo;

d) gli importi minimi delle spese ammissibili a contributo relativamente agli interventi di cui all'art. 3;

e) l'ammontare minimo del contributo per gli interventi di cui all'art. 3;

f) le modalità di concessione dei contributi;

g) la disciplina delle ipotesi di revoca.

2. La giunta regionale trasmette annualmente al consiglio regionale una relazione sugli interventi attuati ai sensi della presente legge.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, relativi a contributi a comuni, province, società, associazioni, enti di promozione sportiva, federazioni sportive ed enti morali del Veneto per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità e per l'adeguamento delle strutture sportive alle necessità della pratica sportiva delle persone con disabilità, quantificati in euro 200.000,00 a decorrere dall'esercizio finanziario 2004, si provvede con lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2004-2005 all'u.p.b. U0178 «Iniziativa per lo sviluppo dello sport».

Art. 6.

Norma transitoria

1. Per l'esercizio 2003 una quota pari a euro 200.000,00 dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2003 all'u.p.b. U0178 «Iniziativa per lo sviluppo dello sport» è riservato alle domande presentate ai sensi dell'art. 2, lettera b) della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 «Norme in materia di sport e tempo libero».

Art. 7.

Norma di abrogazione

1. Sono abrogati:

a) la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12;

b) il riferimento alla lettera «b)» nelle lettere b), c), d), f) e h) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 14 agosto 2003

GALAN

03R0723

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2003, n. 15.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 12 del 12 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

1. Il comma 3 dell'art. 18 legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene

degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), così come modificato dall'art. 8, comma 3, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 58, è sostituito dal seguente:

«3. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale approva la graduatoria degli idonei, provvede all'interpello e, successivamente alla accettazione di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico), provvede all'assegnazione delle sedi messe a concorso. Le sedi bandite nel concorso stesso eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati che non siano già assegnatari. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali hanno una validità di tre anni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione delle graduatorie medesime. Il dirigente del competente ufficio della giunta regionale comunica i risultati della procedura concorsuale ai sindaci ed alle aziende U.S.L. interessate».

Art. 2.

Norma sulla validità delle disposizioni dell'art. 1

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 hanno validità per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della revisione della materia disciplinata dalla legge regionale n. 16/2000.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 febbraio 2003.

03R0496

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2003, n. 16.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 12 del 12 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

1. Dopo il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizza-

zione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) sono inseriti i seguenti commi 2-bis, 2-ter e 2-quater:

«2-bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni, sentiti i comuni interessati, relativa alle seguenti gare sportive su strade ed aree pubbliche, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è attribuita alle province:

a) gare atletiche, ciclistiche e gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più comuni;

b) gare con veicoli a motore su strade che costituiscono la rete di interesse nazionale e su strade regionali.

2-ter. Nel caso in cui le gare di cui al comma 2-bis interessino più province, il rilascio dell'autorizzazione è attribuito alla provincia nel cui territorio insiste il maggior tratto del percorso di gara, sentite le altre province interessate.

2-quater. Le autorizzazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono rilasciate nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 285/1992».

Art. 2.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano ai procedimenti autorizzativi avviati in data successiva a trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2003

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 25 febbraio 2003.

03R0497

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 9 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 «Disciplina dell'attività contrattuale regionale»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 8 marzo 2001, n. 12 (Disciplina dell'attività contrattuale), è aggiunto il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Le procedure di scelta del contraente di cui al titolo II della presente legge non si applicano agli appalti espressamente esclusi dall'applicazione delle normative europee, nei casi in cui gli stessi sono disciplinati da specifiche disposizioni».

Art. 2.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 12/2001

1. L'art. 8 della legge regionale n. 12/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Procedure di scelta del contraente*). — 1. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si avvalga delle convenzioni di cui all'art. 7, i contratti di appalto di forniture e servizi sono affidati a contraenti scelti attraverso:

a) procedure aperte (asta pubblica);

b) procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso);

c) procedure negoziate (trattativa privata, spese in economia), esclusivamente nei casi consentiti dalla presente legge;

d) procedure telematiche (asta telematica e mercato elettronico).

2. Si intende per:

a) asta pubblica, la procedura in cui ogni soggetto interessato può presentare offerta;

b) licitazione privata, la procedura alla quale partecipano soltanto i soggetti invitati dall'amministrazione;

c) appalto concorso, la procedura per l'aggiudicazione di forniture e servizi di particolare complessità tecnica, scientifica o di particolare pregio artistico, alla quale partecipano soltanto i soggetti invitati dall'amministrazione, che sono chiamati a redigere il progetto della fornitura o del servizio in base alle caratteristiche stabilite nel capitolato speciale, indicando le modalità ed i prezzi ai quali sono disposti ad eseguirlo;

d) trattativa privata, la procedura nella quale l'amministrazione invita soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto;

e) spese in economia, la procedura utilizzabile per tipologie espressamente individuate di beni e servizi, nella quale l'amministrazione invita soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto;

f) asta telematica: la procedura che consente all'amministrazione aggiudicatrice di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione ponendo in competizione gli offerenti;

g) mercato elettronico: la procedura che consente all'amministrazione di effettuare approvvigionamento di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati.

3. La procedura di scelta del contraente è individuata in modo da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nonché la concorrenza e la parità di trattamento dei soggetti partecipanti alle gare.

4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa allo scopo di sottrarla all'applicazione della presente legge».

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 12/2001

1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2001 è aggiunto il seguente comma 2-bis:

«2-bis. In caso di procedura telematica da aggiudicare con il criterio di cui al comma 1, lettera a), il prezzo più basso può essere individuato anche tramite offerte a rilancio».

Art. 4.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 12/2001

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2001 le parole «100 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro».

2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2001 è sostituito dal seguente:

«2. Alla trattativa di cui al comma 1 è invitato un congruo numero di soggetti, tale da garantire un'effettiva concorrenza e la massima apertura al mercato, comunque non inferiore al numero individuato dal regolamento di cui all'art. 34».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 12/2001 è aggiunto il seguente comma 4-bis:

«4-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, il dirigente motiva il ricorrere dei presupposti che consentono l'affidamento ed attesta la congruità della spesa sulla base di una documentata indagine di mercato».

Art. 5.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 12/2001

1. L'art. 21 della legge regionale n. 12/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Trattativa privata preceduta da bando di gara*). — 1. Si procede a trattativa privata con pubblicazione di un bando di gara:

a) quando si tratta di spesa il cui importo presunto non superi 100 mila euro al netto di IVA;

b) in casi eccezionali, quando la natura della fornitura o del servizio non consente la fissazione preliminare e globale di un prezzo o la determinazione delle specifiche tecniche della prestazione;

c) in caso di concorso di progettazione, inteso a fornire all'amministrazione aggiudicatrice un piano o un progetto, con o senza assegnazione di premi.

2. Il dirigente responsabile del contratto, nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e b), redige il bando in conformità allo schema di bando per procedure negoziate allegato al regolamento di cui all'art. 34. Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, ovvero a trenta giorni qualora sia prevista direttamente l'acquisizione dell'offerta.

3. Il dirigente responsabile del contratto, nella fattispecie di cui al comma 1, lettera c) redige il bando in conformità allo schema di bando per concorso di progettazione allegato al regolamento di cui all'art. 34; i progetti, presentati in modo anonimo, sono valutati da una commissione giudicatrice. Qualora ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente. L'amministrazione aggiudicatrice può affidare al vincitore, se in possesso dei requisiti richiesti, il servizio cui il progetto si riferisce; tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando di gara».

Art. 6.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 12/2001

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 12/2001 le parole «80 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro».

Art. 7.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 12/2001

1. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2001 le parole «100 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro».

2. Al comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2001 le parole «100 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro».

3. Al comma 6 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2001 le parole «100 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 mila euro».

4. Dopo il comma 9 dell'art. 24 della legge regionale n. 12/2001 è aggiunto il seguente comma 9-bis:

«9-bis. Gli incarichi professionali, di consulenza e ricerca conferiti dagli organi di direzione politica restano disciplinati dagli articoli 4, 8 e 37 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), e successive modifiche».

Art. 8.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 12/2001

Il comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 12/2001 è sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo dei contratti può essere attivato una sola volta, per un periodo non superiore alla durata del contratto da rinnovare e nel limite di importo previsto per l'originaria procedura di scelta del contraente. Ai fini del calcolo dell'importo si tiene conto, oltre che dell'importo del contratto rinnovato, anche di quello del contratto originario, comprensivo di eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi».

Art. 9.

Abrogazioni

1. L'art. 23 (Albo dei fornitori della Regione Toscana), l'art. 35 (Disposizioni transitorie) e la lettera b) del comma 1 dell'art. 34 (Regolamento di attuazione) della legge regionale n. 12/2001 sono abrogati.

Art. 10.

Norma transitoria

1. Le procedure di aggiudicazione o di affidamento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi contratti sono conclusi secondo le disposizioni previgenti.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 aprile 2003

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 aprile 2003.

03R0439

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 18.

Bilancio di previsione per l'anno 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005. Prima variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 9 aprile 2003)

(Omissis).

03R0440

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 19.

Disposizioni in materia di tutela della fascia costiera e di inquinamento delle acque. Modifica alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 9 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attribuzione di compiti alle province

1. Il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), è sostituito dal seguente:

«2. Sono attribuite alle province le autorizzazioni di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche relative alle seguenti attività:

a) immersione in mare da strutture ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei seguenti materiali:

1. materiali di escavo di fondali marini, o salmastri, o di terreni litoranei emersi;

2. inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità;

b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a);

c) interventi di ripascimento della fascia costiera;

d) movimentazione di fondali marini connessa alla posa in mare di cavi e condotte non avente carattere internazionale.».

2. All'art. 20 della legge regionale n. 88/1998, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 2, lettere b) e c), sono rilasciate nel rispetto dei criteri e della procedura di cui all'art. 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in campo ambientale).».

3. All'art. 20 della legge regionale n. 88/1998, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente comma:

«2-ter. Qualora l'attività di posa in mare di cavi e condotte e l'eventuale relativa movimentazione dei fondali marini abbia carattere interprovinciale, le autorizzazioni relative al comma 2, lettera d), sono rilasciate dalla provincia ove l'attività di posa in opera e relativa movimentazione dei fondali marini abbia il persorso prevalente.».

Art. 2.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 aprile 2003

PASSALEVA

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 aprile 2003.

03R0441

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 30 maggio 2003, n. 7.

Modifica del regolamento regionale 1° ottobre 2002, n. 5. Regolamento regionale degli archivi della giunta regionale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24 dell'11 giugno 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 56 del regolamento regionale n. 5/2002

1. L'art. 56 del regolamento regionale 1° ottobre 2002, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Art. 56. (*Entrata in vigore*) — 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 30 maggio 2003

LORENZETTI

03R0661

REGOLAMENTO REGIONALE 30 maggio 2003, n. 8.

Modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo finanziario annuale a favore del circolo aziendale della Regione Umbria - CARU.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 24 dell'11 giugno 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo finanziario annuale a favore del circolo aziendale della Regione Umbria - CARU, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 23.

Art. 2.

M o d a l i t à

1. Il contributo finanziario annuale di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 23/2002 è concesso ed erogato, dietro formale richiesta del CARU, con provvedimento del dirigente del servizio affari generali della segreteria generale della presidenza, in due quote distinte, ciascuna pari al cinquanta per cento dell'importo complessivo previsto, per l'anno di riferimento, dalla legge finanziaria regionale, ai sensi all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 23/2002.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata dal programma di attività del CARU per l'anno di riferimento.

3. Nel rispetto della legge 26 aprile 1989, n. 155, la prima quota del contributo viene erogata ogni anno successivamente all'approvazione del bilancio di previsione della Regione. La seconda quota del contributo viene erogata nel secondo semestre di ciascun anno, dietro presentazione da parte del CARU di una dettagliata relazione circa la destinazione avuta dal contributo finanziario regionale erogato nell'anno precedente, sottoscritta congiuntamente dal presidente e dal presidente del collegio dei sindaci revisori del CARU.

Art. 3.

Erogazione del contributo per l'anno 2002

1. Per l'anno 2002, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, si provvede all'erogazione del contributo finanziario annuale a favore del CARU in un'unica soluzione, dietro formale richiesta da parte del medesimo, corredata da una relazione sull'attività svolta nel corso del 2002, sottoscritta dal presidente del circolo.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 30 maggio 2003

LORENZETTI

03R0662

REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 2003, n. 9.

Norme regolamentari di attuazione dell'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18 - Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 31 del 30 luglio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o e f i n a l i t à

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18, detta norme concernenti:

a) le opere minime ammissibili a contributo, per eliminare le carenze strutturali e tipologiche finalizzate anche alla ricomposizione architettonica e funzionale ed al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli edifici, al fine di ridurre la vulnerabilità sismica entro il limite di cui alla lettera c);

b) le eventuali opere di finitura strettamente connesse con quelle strutturali ammissibili a contributo;

c) il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato, determinato sulla base delle carenze strutturali e tipologiche;

d) le norme tecniche per la progettazione degli interventi e la realizzazione delle opere;

e) i criteri per la scelta degli interventi ammissibili a contributo di cui all'art. 4 e alle agevolazioni di cui all'art. 6 della legge regionale n. 18/2002, per l'approvazione dei progetti, nonché per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti;

f) i controlli da effettuarsi sulla conformità del progetto alla dichiarazione resa con la domanda di contributo, a cura di un'apposita commissione formata da esperti nel campo dell'ingegneria sismica, tecnici della Regione, delle province e dei comuni;

g) lo schema di bando di cui all'art. 8 della legge regionale n. 18/2002;

h) il modello di dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori, alla conclusione dell'intervento con cui si attesta che sono state eliminate le carenze strutturali ed è stato almeno raggiunto il livello di vulnerabilità sismica dell'isolato prescritto per l'accesso al contributo.

Art. 2.

A l l e g a t i

1. Del presente regolamento fanno parte integrante i seguenti allegati:

a) documenti amministrativi;

b) documenti tecnici.

Art. 3.

A p p e n d i c i e t a b e l l e

1. Le appendici e le tabelle di cui agli allegati indicati dall'art. 2 possono essere modificati o integrati con provvedimenti della giunta regionale.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 15 luglio 2003

LORENZETTI

03R0663

REGOLAMENTO REGIONALE 15 luglio 2003, n. 10.

Regolamento di attuazione della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24. Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 30 del 23 luglio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento da attuazione all'art. 13 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 «Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria».

Art. 2.

Denuncia alveari

1. Le denunce di cui all'art. 6 della legge regionale n. 24/2002 devono essere presentate dai possessori di alveari utilizzando il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, direttamente o tramite le loro associazioni ed organizzazioni, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono localizzati gli alveari. Nella denuncia devono essere indicati le proprie generalità ed il numero di alveari, distinti in impianti stanziali e nomadi.

2. Nel caso di temporanea interruzione di attività per moria delle api, i possessori di arnie che intendono mantenere l'iscrizione nella anagrafe apistica devono ugualmente presentare denuncia annuale dichiarando il «possesso zero» di alveari per l'anno di riferimento, conservando la tabella di cui all'art. 3, comma 4.

3. Chiunque inizi l'attività apistica deve farne denuncia con le modalità di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla installazione degli alveari.

4. I sindaci provvedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, ad inviare copia delle denunce presentate dagli apicoltori e l'elenco riepilogativo delle stesse, all'ARUSIA al fine del loro inserimento nell'anagrafe apistica.

Art. 3.

Anagrafe apistica

1. L'ARUSIA, titolare del trattamento dei dati dell'anagrafe apistica, provvede, avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni del settore, all'inserimento nel circuito AgriNet dei dati di tutte le denunce annuali trasmesse dai comuni, ai sensi dell'art. 2, comma 4.

2. I dati relativi alla consistenza annuale del numero di apicoltori e di alveari, aggregata per Regione provincia e comune, nonché serie storiche ed altre elaborazioni statistiche sono accessibili via Internet secondo i diversi profili di utenza (apicoltori, tecnici di assistenza tecnica, strutture pubbliche e organizzazioni professionali) abilitati da password e autorizzati dall'ARUSIA.

3. L'ARUSIA, avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni del settore distribuisce a tutti gli apicoltori che hanno presentato la denuncia di cui all'art. 6 della legge regionale n. 24/2002 una o più tabelle metalliche di dimensioni centimetri venti per trenta centimetri di colore bianco con i caratteri alfanumerici di colore nero stampati direttamente sulla lamina metallica, conformi al modello di cui all'allegato B) del presente regolamento, assegnando un codice identificativo ad ogni apicoltore.

4. La numerazione parte dal n. A001. Le nuove tabelle sono composte da un codice prestampato alfanumerico di cinque caratteri: una lettera seguita da tre cifre:

a) da 1=A001 a 999=A999;

b) da 1000=B000 a 1999=B999;

c) da 2000=C000 a 2999=C999;

d) da 3000=D000 a 3999=D999.

Il codice prestampato è seguito da S oppure N che indica l'apiario come stanziale o nomade.

5. Gli apicoltori hanno l'obbligo di apporre presso l'apiario la tabella di cui al comma 3. Eventuali altri apiari dovranno comunque essere identificati da tabelle secondarie che riportano lo stesso codice della tabella primaria scritto, a cura dell'apicoltore, con vernice indelebile o con caratteri adesivi delle stesse dimensioni dei caratteri alfanumerici prestampati.

6. Gli apicoltori che non intendono più svolgere l'attività apistica sono tenuti a riconsegnare all'ARUSIA, entro un mese dalla cessata attività, la tabella metallica identificativa.

7. Eventuali furti o smarrimenti di tabelle vanno segnalati all'ARUSIA per la sostituzione delle stesse.

8. Le tabelle assegnate ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 6, rimangono valide sino alla sostituzione con le nuove. La sostituzione deve avvenire entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

9. All'onere per la gestione dell'anagrafe si farà fronte con i finanziamenti previsti dal piano di attività dell'ARUSIA.

Art. 4.

Vendita o spostamento di alveari

1. Chiunque venda api o provveda al trasferimento di alveari è tenuto a sottoscrivere con almeno una giornata di anticipo una dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente dalla quale risulti che le api non sono soggette a divieto di spostamento per misure di polizia veterinaria.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, conforme al modello C, allegato al presente regolamento, deve accompagnare il materiale venduto o trasferito.

3. Gli apicoltori che intendono praticare il nomadismo, devono, con almeno quarantotto ore di anticipo, comunicare il trasferimento di partenza e di arrivo al servizio veterinario della A.L.S. competente per territorio, utilizzando il modello conforme all'allegato D del presente regolamento.

4. Gli alveari devono essere accompagnati dalla dichiarazione prevista al comma 1.

Art. 5.

Distanze per gli apiari

1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di venti metri da strade di pubblico transito e a non meno di dieci metri dai confini di proprietà, edifici di civile abitazione e opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente.

2. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario e quanto specificato al comma 1, sono interposti muri, siepi ed altri ripari senza soluzione di continuità, che siano idonei ad impedire il passaggio delle api. Tali ripari devono comunque avere altezza non inferiore a due metri ed estendersi per una lunghezza minima di cinque metri oltre gli alveari posti alle estremità dell'apiario.

3. Nel caso di accertata presenza di impianti per la produzione o lavorazione di zucchero gli apiari devono essere collocati a non meno di un chilometro da tali impianti.

4. Nel caso di alveari collocati in vicinanza di piscine, l'apicoltore è tenuto a predisporre adeguata disponibilità di acqua all'ingresso delle arnie.

5. Gli apicoltori che esercitano la apicoltura in forma nomade devono osservare, nella dislocazione del proprio apiario rispetto agli apiari stanziali o nomadi già insediati, fatto salvo quanto disposto ai commi precedenti, le distanze minime indicate nella tabella conforme all'allegato E) del presente regolamento.

6. Le distanze di cui al comma 5 non valgono per le postazioni di svernamento e per il periodo di assenza di fioritura.

7. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi intervenuti fra le parti interessate, anche in deroga alle distanze fissate ai commi 1 e 5.

Art. 6.

Albo allevatori api regine

1. L'albo regionale degli allevatori di api regine rappresenta lo strumento per la salvaguardia, miglioramento e diffusione della razza di *Apis mellifera ligustica* Spin. e in particolare dei suoi ecotipi locali allevati sul territorio regionale.

2. L'albo regionale degli allevatori delle api regine è tenuto presso il servizio qualificazione della produzioni animali.

3. Possono iscriversi all'albo i produttori apistici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 241/2002, nonché gli allevatori che allevino ecotipi di *Apis mellifera* e che comunque rispettino gli impegni previsti al comma 10, lettera d) e al comma 13.

4. Gli allevatori di api regine, già iscritti all'albo nazionale degli allevatori di api regine, sono inseriti direttamente nell'albo regionale, previa presentazione della domanda di iscrizione su modello conforme all'allegato F del presente regolamento unitamente a dichiarazione sostitutiva che attesti l'iscrizione nel predetto albo nazionale.

5. L'iscrizione all'albo avviene con determinazione dirigenziale, previo parere della commissione di cui al comma 7.

6. Il servizio competente provvede alla pubblicazione ed all'aggiornamento dell'albo regionale degli allevatori delle api regine nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria ed all'inserimento nel sito Internet della Regione.

7. È istituita con determinazione dirigenziale la commissione tecnica per l'albo regionale degli allevatori delle api regine così composta:

a) il dirigente del servizio competente o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) due esperti rispettivamente in genetica e in tecnica apistica della facoltà in agraria, designati dal consiglio di facoltà dell'Università degli studi di Perugia;

c) un rappresentante designato congiuntamente dai servizi veterinari delle A.L.S. della Regione;

d) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di produttori apistici;

e) un rappresentante designato dall'associazione italiana allevatori di api regine;

f) un rappresentante designato dall'istituto nazionale di apicoltura.

8. Ai componenti non spetta alcun compenso.

9. La commissione nella prima riunione adotta un regolamento interno.

10. La commissione svolge i seguenti compiti:

a) esprime il parere sulle richieste di iscrizione all'albo degli allevatori di api regine nonché propone la sospensione dell'iscrizione;

b) propone iniziative per la salvaguardia ed il miglioramento del patrimonio genetico delle popolazioni autoctone allevate in Umbria, in accordo con i programmi dell'istituto nazionale di apicoltura;

c) predisporre schede, moduli e registri necessari al frazionamento dell'albo;

d) stabilisce i requisiti minimi di allevamento per l'ammissibilità all'albo regionale;

e) propone le modalità di verifica sulla idoneità e sui rilievi da effettuare in allevamento, relativamente all'ammissibilità all'albo regionale;

f) esprime il parere sull'istituzione di zone di rispetto e la loro definizione spaziale e temporale.

11. La domanda di ammissione all'albo, conforme al modello F) allegato al presente regolamento, deve essere presentata al servizio competente.

12. La domanda di iscrizione deve essere corredata:

a) da una relazione redatta utilizzando il modello G) allegato al presente regolamento e contenente gli elementi tecnici che illustrino l'attività del richiedente e le caratteristiche delle strutture impiegate;

b) da una dichiarazione rilasciata dall'istituto nazionale di apicoltura o da istituto universitario, relativa alla rispondenza dei campioni esaminati alle caratteristiche morfologiche proprie della razza *Apis mellifera ligustica* Spin e dei suoi ecotipi locali allevati sul territorio regionale;

c) dal certificato di sanità dell'allevamento rilasciato dal servizio veterinario competente sul territorio regionale.

13. L'allevatore iscritto all'albo si impegna, pena esclusione dallo stesso, a:

a) allevare negli apiari controllati e autorizzati, solo api regine della razza per cui il presente albo è stato istituito (*Apis mellifera ligustica* Spin.);

b) partecipare ai programmi di miglioramento genetico promossi dalla commissione tecnica centrale regionale;

c) produrre annualmente almeno cinquecento regine e distribuire, anche a titolo gratuito, almeno il cinquanta per cento della produzione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 15 luglio 2003

LORENZETTI

03R0664

LEGGI E REGOLAMENTI

REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2003, n. 11.

Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6 - Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 31 del 30 luglio 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni dell'art. 5

1. Il comma 3 dell'art. 5 del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6, è sostituito dal seguente:

«3. I sistemi turistici locali devono presentare alla Regione i nuovi programmi e gli stralci attuativi annuali formulati sulla base e nel rispetto degli indirizzi definiti dalla giunta regionale, pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione. I programmi e gli stralci attuativi annuali sono presentati entro il 31 maggio di ogni anno e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione degli indirizzi stessi.»

2. Il comma 4 dell'art. 5 del r.r. n. 6/2002 è abrogato.

Art. 2.

Norma transitoria

1. Il comma 3 dell'art. 5 del r.r. n. 6/2002, come sostituito dall'art. 1 del presente regolamento si applica anche ai programmi e agli stralci relativi all'anno 2003.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 21 luglio 2003

LORENZETTI

03R0655

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2003, n. 1.

Modifica della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 concernente: «Delega alle province delle funzioni amministrative relative alle attività formative cofinanziate dall'Unione europea.»*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 12 del 6 febbraio 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 2 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La percentuale di cui al comma 1, relativa alla quota di finanziamento annuale riservata alla Regione, può essere superata:

a) in corso d'anno, in caso di disimpegno delle risorse assegnate alle province a seguito del loro mancato raggiungimento dell'obiettivo prefissato o nel caso in cui, avendo solo alcune province raggiunto l'obiettivo, le stesse non siano disponibili ad utilizzare le risorse non spese dalle altre;

b) in fase di programmazione finanziaria annuale, in caso di riduzione delle risorse spettanti ad una o più province a seguito dei disimpegni di cui alla lettera a)».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 28 gennaio 2003

D'AMBROSIO

03R0551

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2003, n. 2.

Programma di riordino territoriale ed incentivi alla gestione associata intercomunale di funzioni e servizi.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 13 del 13 febbraio 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione promuove il riordino territoriale e l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni, con specifico riguardo per quelli di minore dimensione demografica.

2. La Regione promuove, in particolare, le unioni e le fusioni di comuni.

Art. 2.

Procedimento di approvazione del programma di riordino territoriale

1. Il consiglio regionale su proposta della giunta regionale approva il programma di riordino territoriale concordato con la conferenza regionale delle autonomie.

2. Il programma di riordino territoriale è aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai comuni interessati.

Art. 3.

Contenuto del programma di riordino territoriale

1. Il programma di riordino territoriale contiene:

a) gli indici generali di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo, sulla base dei quali i comuni possono realizzare una gestione della funzione o del servizio in modo efficiente, efficace ed economico;

b) la ricognizione degli ambiti territoriali per la gestione associata intercomunale di funzioni e servizi. Costituiscono in ogni caso ambiti territoriali, ai fini del riordino, quelli delle unioni e delle comunità montane;

c) la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi annuali e straordinari.

2. Sono considerati di minore dimensione demografica i comuni con popolazione fino a tremila abitanti.

Art. 4.

Contributi finanziari

1. La Regione, al fine di incentivare lo sviluppo della gestione associata intercomunale di funzioni e servizi e le unioni e fusioni di comuni, concede:

a) contributi ordinari annuali per investimenti infrastrutturali;

b) contributi ordinari annuali per spese correnti;

c) contributi straordinari per investimenti infrastrutturali relativi alla costituzione di unioni ed alle fusioni di comuni;

d) contributi straordinari per spese correnti relative alla costituzione di unioni ed alle fusioni di comuni.

2. Non sono corrisposti contributi alle unioni di comuni comprese in tutto o in parte in una comunità montana o con questa coincidenti.

3. I contributi sono graduati in rapporto alla minore dimensione demografica dei comuni, nonché al numero ed alla tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata.

4. I contributi ordinari sono concessi anche nel caso in cui la funzione o il servizio sia gestito in forma associata per conto di parte dei comuni compresi nell'unione o nella comunità montana.

5. I contributi straordinari per le fusioni sono pari almeno al doppio di quelli spettanti ad una unione in eguali condizioni.

Art. 5.

Supporto tecnico ed amministrativo

1. La Regione fornisce ai comuni interessati il supporto tecnico ed amministrativo per le unioni e fusioni di comuni e per l'esercizio associato di funzioni e servizi.

Art. 6.

P r i o r i t à

1. I contributi annuali ordinari e straordinari ed il supporto tecnico ed amministrativo sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

a) fusioni di comuni;

b) unioni di comuni.

2. Il programma di riordino territoriale individua la quota dei contributi da destinare alle comunità montane per l'esercizio associato di funzioni e servizi.

3. I contributi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altri contributi regionali assegnati alle Comunità montane per l'esercizio associato della stessa funzione o servizio.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'anno 2003 è autorizzata la spesa di euro 1.032.913,80 per i contributi di cui alle lettere *a*) e *c*) del comma 1 dell'art. 4; di euro 103.291,38 per i contributi di cui alle lettere *b*) e *d*) del comma 1 dello stesso art. 4.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:

a) per la somma di euro 516.456,90, mediante impiego, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.02 del bilancio di previsione per l'anno 2002, accantonamenti di cui alla partita 1, elenco 2 per euro 260.000,00 e alla partita 5, elenco 2 per euro 256.456,90; per la somma di euro 516.456,90 mediante impiego delle somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale 2002/2004 nell'UPB 2.08.02 proiezione per l'anno 2003 di cui alla partita 5, elenco 2;

b) per la somma di euro 51.645,69, mediante impiego, ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 31/2001, di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 2.08.01 del bilancio di previsione per l'anno 2002, accantonamento di cui alla partita 5, elenco 1, per la somma di euro 51.645,69 mediante impiego delle somme iscritte, ai fini del bilancio pluriennale 2002/2004 nell'UPB 2.08.01 proiezione per l'anno 2003 di cui alla partita 5, elenco 1.

4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 2 si provvede mediante impiego di quota parte del gettito derivante dai tributi propri della Regione.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte nella relativa UPB a carico di apposito capitolo che la giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2003.

6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB 2.08.01 e 2.08.02 del bilancio di previsione per l'anno 2002 sono ridotti rispettivamente di euro 51.645,69 ed euro 516.456,90.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2 e 3 della legge regionale 29 ottobre 1988, n. 38 «Norme in materia di polizia locale»;

b) l'art. 4 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 «Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa»;

c) gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 «Norme sul riordinamento territoriale dei comuni e delle province nella Regione Marche».

2. All'art. 15, comma 2, lettera *c*) della legge regionale n. 38/1988 sono soppresse le parole seguenti: «a tale fine esprime pareri sul riparto dei contributi previsti agli articoli 2 e 3».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 4 febbraio 2003

D'AMBROSIO

03R0552

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2003, n. 3.

Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2003).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 22 del 17 marzo 2003)

(Omissis).

03R0553

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2003, n. 4.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003 ed adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2003/2005.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 37 del 24 aprile 2003)

(Omissis).

03R0554

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2003, n. 5.

Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Marche n. 37 del 24 aprile 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in attuazione dell'art. 45 della costituzione, dell'art. 6, commi 7 e 8, dello statuto e in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, promuove lo sviluppo e il rafforzamento della cooperazione; sostiene l'innovazione delle imprese cooperative e ne valorizza le potenzialità per la salvaguardia, il sostegno e lo sviluppo dell'occupazione e per la valorizzazione di aree del territorio regionale che soffrono di particolari condizioni di svantaggio.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione attua interventi a favore delle cooperative, delle piccole società cooperative di cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) e dei loro consorzi, iscritti all'albo nazionale degli enti cooperativi previsto dall'art. 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

3. La giunta regionale coordina le politiche regionali per la valorizzazione e la diffusione dell'esperienza cooperativa in tutti i settori economici e sociali della realtà marchigiana e promuove la concertazione, la cooperazione istituzionale e il confronto tecnico-operativo tra le strutture competenti.

Art. 2.

Capitalizzazione delle cooperative e loro consorzi

1. La Regione favorisce la capitalizzazione delle imprese cooperative e loro consorzi mediante la concessione di un finanziamento senza interessi a fronte del capitale sociale versato.

2. Per le cooperative o loro consorzi costituiti entro i dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del quadro attuativo di cui all'art. 9, il finanziamento è pari a tre volte l'ammontare del capitale sociale versato; per le cooperative o loro consorzi già costituiti, il finanziamento è pari a due volte l'incremento del capitale sociale versato dai soci a partire dall'anno solare precedente la richiesta di finanziamento.

3. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione redatta secondo lo schema approvato con il quadro attuativo di cui all'art. 9 e alla presentazione di idonea fideiussione a favore della Regione a garanzia della restituzione del finanziamento.

4. Il finanziamento è restituito in sei rate semestrali in scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno solare a quello di erogazione.

Art. 3.

Sostegno alla capitalizzazione per la salvaguardia e lo sviluppo dell'occupazione

1. La Regione sostiene progetti di salvaguardia e sviluppo dell'occupazione rivolti alle piccole e medie imprese, mediante la concessione di contributi annuali a società finanziarie per la capitalizzazione delle cooperative e dei loro consorzi.

2. Le società finanziarie di cui al comma 1 devono:

a) essere partecipate da almeno cento cooperative con sede legale nella Regione e distribuite sull'intero territorio;

b) possedere i requisiti di cui all'art. 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) e successive modificazioni, non incompatibili con il requisito di cui alla lettera a).

3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati:

a) per almeno l'85 per cento delle risorse disponibili, alla concessione di un finanziamento senza interessi per progetti di capitalizzazione proposti ed approvati sulla base di un programma annuale di attività;

b) per un ammontare non superiore al 10 per cento delle risorse disponibili, all'integrazione del fondo rischi per un importo proporzionale al valore patrimoniale delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al 50 per cento del contributo privato al fondo della società;

c) per un ammontare non superiore al 5 per cento delle risorse disponibili, alla copertura di una quota pari ad un massimo del 30 per cento delle spese di gestione, quale contributo a fondo perduto determinato proporzionalmente al numero dei progetti approvati annualmente ed in relazione al numero delle società finanziarie richiedenti.

4. Con le risorse apportate ai sensi del comma 3, le società finanziarie assumono partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale sociale di cooperative e loro consorzi, secondo le modalità previste per i soci persone giuridiche, per i soci sovventori o per i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa, prevedendo in caso di utili una remunerazione obbligatoria delle quote o azioni ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), al fine di garantire l'economicità delle iniziative. Alle dimissioni delle partecipazioni da parte delle società finanziarie si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto del Ministro dell'Industria, commercio e artigianato del 4 aprile 2001.

5. Il quadro attuativo di cui all'art. 9 individua le priorità degli interventi, le modalità di riparto delle risorse e i criteri di valutazione dei progetti. Una quota delle risorse può essere riservata all'attuazione di progetti volti a sostenere lo sviluppo di cooperative di recente costituzione o riguardanti aree a svantaggio territoriale.

6. Le società finanziarie beneficiarie dei contributi si attengono a criteri di efficacia ed economicità, valutano i requisiti formali, la fattibilità del progetto di impresa e l'utilizzo dei finanziamenti in base alla normativa comunitaria, assicurano il controllo dell'iniziativa tramite rilevazioni semestrali e l'erogazione dei servizi di sostegno, stipulando apposita convenzione con le cooperative partecipate che preveda altresì la remunerazione delle prestazioni da parte di quest'ultime.

bilità del progetto di impresa e l'utilizzo dei finanziamenti in base alla normativa comunitaria, assicurano il controllo dell'iniziativa tramite rilevazioni semestrali e l'erogazione dei servizi di sostegno, stipulando apposita convenzione con le cooperative partecipate che preveda altresì la remunerazione delle prestazioni da parte di quest'ultime.

7. I contributi di cui al comma 3, lettera a), sono restituiti alla Regione dalle società finanziarie beneficiarie entro il decimo anno solare successivo a quello di erogazione. La convenzione tra Regione e società finanziarie definisce le modalità ed i criteri di restituzione.

Art. 4.

Contributi in favore degli investimenti

1. La Regione concede alle imprese cooperative e loro consorzi un contributo una *tantum* corrispondente al valore attuale del concorso sugli interessi, nella misura massima del 70 per cento del tasso ufficiale di riferimento relativamente a contratti di mutuo e di locazione finanziaria di durata non superiore a dieci anni, effettuati per investimenti in beni materiali ed immateriali.

2. La Regione concede contributi in conto capitale in relazione ad investimenti innovativi relativi a:

a) acquisto di macchinari e di attrezzature di tipo innovativo;

b) costi per la ricerca e sviluppo;

c) concessioni, acquisizione di brevetti o licenze e creazione o acquisizione di marchi;

d) certificazione dei sistemi di qualità aziendale e marcatura CE dei prodotti;

e) certificazione dei sistemi di gestione ambientale;

f) trasferimento di tecnologie relative ai materiali, ai processi produttivi e di servizio e ai prodotti.

Ulteriori tipologie di investimenti innovativi possono essere individuate annualmente con il quadro attuativo di cui all'art. 9.

3. Nel quadro attuativo di cui all'art. 9 sono stabilite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 e i criteri prioritari per la selezione degli interventi tra i quali:

a) creazione di nuova occupazione stabile, con particolare riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere;

b) validità sociale dell'iniziativa;

c) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale.

Art. 5.

Sostegno alla nascita di nuove cooperative

1. La Regione concede alle imprese cooperative costituite dal 1° gennaio dell'anno antecedente la data di pubblicazione del quadro attuativo di cui all'art. 9:

a) un contributo a fondo perduto per gli investimenti effettuati, proporzionale al numero dei soci lavoratori e dei dipendenti impiegati;

b) un contributo a fondo perduto per le spese di gestione sostenute nel primo anno di attività, con esclusione di quelle riferite al costo del lavoro;

c) un contributo a fondo perduto per l'assistenza tecnica attraverso un tutor in fase di avvio dell'attività, per un periodo comunque non superiore ad un anno.

2. Nel quadro attuativo di cui all'art. 9 sono stabilite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 e i criteri per la selezione degli interventi. Costituiscono criteri prioritari:

a) numero di lavoratori coinvolti, compresi i soci-lavoratori, con particolare riferimento alla qualità professionale e alla composizione di genere;

b) numero di soggetti svantaggiati coinvolti;

c) validità sociale dell'attività;

d) compatibilità e valorizzazione della risorsa ambientale.

Art. 6.

Interventi sperimentali per lo sviluppo locale

1. In attuazione degli indirizzi e delle modalità fissate nel quadro attuativo, di cui all'art. 9, la giunta regionale, sentite le province e i comuni interessati, nonché le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative, realizza interventi sperimentali per lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle imprese cooperative nelle aree del territorio regionale che presentano particolari condizioni di svantaggio socio-economico o in zone rurali.

Art. 7.

Sostegno ai consorzi di garanzia collettiva fidi

1. La Regione sostiene l'attività di consorzi fidi regionali intersettoriali costituiti da cooperative e dalle organizzazioni regionali della cooperazione giuridicamente riconosciute aventi sede legale ed operativa nella regione, mediante la concessione di contributi ad integrazione del fondo rischi.

2. Ai fini della concessione dei contributi, di cui al comma 1, gli statuti dei consorzi devono prevedere in particolare:

- a) prestazioni di garanzia per affidamenti e finanziamenti bancari a favore dei propri soci;
- b) la destinazione dei fondi rischi esclusivamente alla prestazione di garanzie;
- c) la mancanza di scopo di lucro ed il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma ai soci.

3. I consorzi, al fine di agevolare l'accesso al credito per investimenti che comportino miglioramenti nelle tecnologie o nelle strutture organizzative aziendali o incremento dei livelli occupazionali da parte delle cooperative associate e loro consorzi, prestano le garanzie fideiussorie per:

- a) operazioni a breve termine;
- b) operazioni a medio termine;
- c) operazioni a lungo termine;
- d) fideiussioni su operazioni di credito a favore di enti pubblici.

4. L'importo massimo delle operazioni di credito per ogni cooperativa o consorzio ammesso al beneficio di cui al comma 1 e le modalità di applicazione del regime di aiuto sono stabilite dal quadro attuativo di cui all'art. 9.

5. I rapporti fra la Regione ed i consorzi di cui al comma 1 sono disciplinati mediante apposite convenzioni.

6. I consorzi presentano alla giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione, il bilancio e la documentazione prevista dalla convenzione di cui al comma 5, da cui risultino distintamente l'utilizzo dei fondi assegnati e le operazioni garantite per ognuno di essi.

Art. 8.

Sostegno all'attività di sviluppo della cooperazione

1. La Regione, a sostegno di un organico sviluppo della cooperazione, concede contributi alle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative riconosciute con decreto ministeriale per progetti finalizzati:

- a) alla realizzazione di attività di informazione e promozione della cooperazione;
- b) all'attività di ricerca, studi e centri di documentazione per la cooperazione.

2. I progetti ammissibili e l'importo del contributo sono definiti annualmente nel quadro attuativo di cui all'art. 9. Nella valutazione dei progetti e nella determinazione dell'entità del contributo, la Regione tiene conto dei seguenti criteri di priorità:

- a) numero di cooperative coinvolte;
- b) strumentazione utilizzata;
- c) esperienza acquisita in iniziative di informazione e assistenza;
- d) rappresentatività riconosciuta delle associazioni cooperative regionali.

Art. 9.

Quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione

1. La giunta regionale, sentita la consulta di cui all'art. 10 e previo parere conforme della competente commissione consiliare approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale di previsione, il quadro attuativo annuale degli interventi di promozione della cooperazione.

2. Il quadro attuativo annuale determina criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni previste dalla presente legge, i limiti massimi dei relativi importi, la percentuale di ripartizione del fondo di cui all'art. 11, nonché le fattispecie che danno luogo alla revoca o alla decadenza per i vari tipi di intervento.

3. Il quadro attuativo può riservare una quota delle risorse disponibili o stabilire criteri più favorevoli per le cooperative sociali iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale). Per le altre tipologie di cooperative, la Regione può istituire con regolamento appositi elenchi.

4. Per gli stessi interventi, le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle previste da altre norme regionali, statali o comunitarie. I contributi di cui agli articoli 2 e 5 sono tra loro cumulabili.

Gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 7.

5. Le agevolazioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 sono erogate in regime di aiuti di importanza minore, ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

6. Il termine di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è stabilito in nove mesi.

Art. 10

Consulta regionale per la cooperazione

1. È istituita, presso la giunta regionale, la consulta regionale per la cooperazione, con il compito di esprimere pareri e formulare proposte in merito:

- a) al quadro attuativo di cui all'art. 9;
 - b) alle campagne promozionali ed alle altre iniziative, non incluse nel programma annuale, promosse dalla Regione per la diffusione del modello di impresa cooperativa.
2. La consulta resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è composta:
- a) dall'assessore competente in materia di cooperazione, o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal presidente della commissione consiliare competente o suo delegato;
 - c) dal direttore del dipartimento regionale sviluppo economico o suo delegato;
 - d) dal direttore del dipartimento regionale servizi alla persona e alla comunità o suo delegato;
 - e) da tre esperti nei settori attinenti ai problemi della cooperazione, designati dal consiglio regionale;
 - f) da un rappresentante designato dal comitato tecnico consultivo per la cooperazione sociale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 34/2001;
 - g) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute;
 - h) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative.

3. Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale designato dal dirigente della struttura regionale competente in materia.

4. Alle riunioni della consulta possono essere invitati esperti esterni e dirigenti delle strutture regionali competenti nelle materie di volta in volta trattate.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica quanto disposto dalla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e successive sue integrazioni e modifiche.

Art. 11

Fondo per la capitalizzazione

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 è istituito un fondo denominato «Fondo per la capitalizzazione delle cooperative», la cui ripartizione è effettuata ai sensi dell'art. 9.

2. Il fondo è alimentato, oltre che dalle risorse stanziare annualmente, dalle somme che vengono rimborsate ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 3, comma 7.

Art. 12.

Applicazione dei contratti collettivi di lavoro

1. Le cooperative beneficiarie dei contributi previsti dalla presente legge devono applicare nei confronti dei lavoratori loro dipendenti e dei soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il biennio 2003/2004 la spesa complessiva di euro 502.529,98 per le spese di parte corrente e euro 3.665.991,81 per le spese di investimento.

2. Per l'anno 2003, relativamente agli interventi previsti dalla presente legge la spesa risulta così suddivisa:

a) euro 313.764,99 per la parte di spesa corrente:

1) per gli interventi di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), euro 16.849,47;

2) per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), euro 209.720,52;

3) per gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), euro 58.110,00;

4) per gli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), euro 29.085,00;

b) euro 1.564.993,51 per la parte di spesa di investimento:

1) per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, euro 93.060,61;

2) per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, euro 47.832,83;

3) per gli interventi di cui all'art. 5, euro 486.568,98;

4) per gli interventi di cui all'art. 6, euro 92.434,61;

5) per gli interventi di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), euro 49.297,29;

6) per gli interventi di cui all'art. 11, euro 795.799,19.

3. A decorrere dal 2004 la spesa autorizzata dal comma 1 sarà ripartita per ciascun anno in sede di predisposizione del programma operativo annuale.

4. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2003 mediante impiego delle somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 4 (Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione) nell'UPB 3.15.03 per l'importo di euro 313.764,99 e nell'UPB 3.15.04 per l'importo di euro 1.564.993,51;

b) per l'anno 2004 mediante impiego delle somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della legge regionale n. 4/1999 iscritte ai fini del bilancio pluriennale 2003/2005 nelle UPB 3.15.03 e 3.15.04 rispettivamente per euro 188.764,99 ed euro 2.100.998,30.

5. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 2003 nelle UPB 3.15.03 e 3.15.04 a carico di appositi capitoli che la giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno ai fini della gestione del programma operativo annuale; per gli anni successivi nei capitoli corrispondenti.

Art. 14.

Norme transitorie

1. Fino alla costituzione della consulta di cui all'art. 10, le relative funzioni sono svolte dalla consulta di cui all'art. 2 della legge regionale n. 4/1999.

2. In sede di prima applicazione, sono considerate di nuova costituzione ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, ed all'art. 5, le società costituite successivamente alla data del 15 settembre 2001.

3. Il quadro attuativo di cui all'art. 9 è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; per l'intervento di cui all'art. 3, la giunta regionale provvede entro i quarantacinque giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 15, comma 5.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni organizzative relative all'albo nazionale delle società cooperative di cui all'art. 1, comma 2, gli interventi della presente legge sono rivolti alle cooperative e ai loro consorzi, iscritti nelle sezioni produzione e lavoro, miste e sociali del registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione). L'intervento di cui all'art. 3 è rivolto anche alle cooperative iscritte nel registro prefettizio alle sezioni: agricola, consumo, trasporto, pesca. L'intervento di cui all'art. 6 può riguardare anche le cooperative iscritte nel registro prefettizio alle sezioni: agricola, consumo, trasporto, pesca. Successivamente all'entrata in vigore dell'albo che sostituisce i registri prefettizi, le sezioni saranno individuate dal quadro attuativo di cui all'art. 9.

Art. 15.

Norme finali e abrogazione

1. La legge regionale 22 febbraio 1999, n. 4 è abrogata.

2. I benefici concessi e gli impegni assunti ai sensi della legge regionale di cui al comma 1 sono mantenuti e liquidati con le modalità di cui alla legge medesima.

3. Le somme rimborsate ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge regionale n. 4/1999 confluiscono nel fondo di cui all'art. 11.

4. I fondi residui di cui all'art. 6 della legge regionale n. 4/1999 sono gestiti in base ai criteri adottati per l'attuazione dell'art. 7 della presente legge.

5. Gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3 sono sospesi fino alla conclusione positiva del procedimento di notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 88 del trattato UE.

6. L'applicazione dell'art. 6, ove comporti, in sede di quadro attuativo annuale, interventi che rientrano nel regime degli aiuti di Stato, sarà soggetta a successivo procedimento di notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 88 del trattato UE.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 16 aprile 2003

D'AMBROSIO

03R0555

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2003, n. 4.

Nuove norme in materia di bonifica integrale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 11 del 10 marzo 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Finalità

1. La regione, ai fini di un ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, attraverso i consorzi di bonifica, la bonifica integrale quale attività pubblica permanente di conservazione, valorizzazione e tutela del territorio, di razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo e di salvaguardia dell'ambiente rurale.

2. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone l'attività nel quadro della programmazione regionale e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nelle leggi 5 gennaio 1994, n. 36, e 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche, ed in accordo con le disposizioni di cui alla legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8.

3. La presente legge è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei consorzi, al risanamento finanziario dei medesimi ed al riordino dei relativi comprensori.

4. La presente legge sostituisce la legge regionale 11 aprile 1985, n. 23, la cui applicazione cessa dalla data di entrata in vigore della presente.

Art. 2.

Interventi pubblici di bonifica

1. Ai fini della presente legge sono considerate opere pubbliche di bonifica, se realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica, quelle concernenti:

a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, la captazione, raccolta, provvista, adduzione e distribuzione d'acqua a usi prevalentemente irrigui, nonché la sistemazione, regolazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui ed i relativi manufatti;

b) il sollevamento e la derivazione delle acque e connesse installazioni;

c) la sistemazione idraulico agraria e la bonifica idraulica;

d) gli interventi di completamento, adeguamento funzionale e ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e quelle per l'estendimento dell'irrigazione con opere di captazione, raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;

e) gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 27;

f) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle autorità di bacino.

2. Costituiscono altresì interventi pubblici di bonifica gli interventi di manutenzione straordinaria nonché i ripristini delle opere di cui al comma 1, conseguenti ai danni causati da calamità naturali in conformità alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni.

3. Il presidente della giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le opere di cui al presente articolo che sono da considerarsi di preminente interesse regionale agli effetti di quanto previsto all'art. 12.

Art. 3.

Compiti dei consorzi di bonifica

1. Gli interventi di cui alla presente legge, con priorità per quelli indicati all'art. 2, sono realizzati dalla Regione con affidamento in concessione ai consorzi di bonifica, che provvedono alla gestione delle opere eseguite.

2. I consorzi, in particolare, in applicazione di quanto disposto dalla legge n. 183/1989, articoli 1 e 11, e dalla legge regionale n. 8/1994, articoli 3 e 16 provvedono, su concessione dello Stato e della Regione, alla realizzazione di quegli interventi di cui alla legge n. 183/1989, art. 3, da eseguirsi nei comprensori di bonifica previsti dai programmi di cui agli articoli 17 e 21 della stessa legge e dall'art. 10 della legge regionale n. 8/1994, ovvero negli schemi previsionali e programmatici di cui alla legge n. 183/1989, art. 31.

3. I consorzi di bonifica, in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 36/1994, art. 27, provvedono, nei rispettivi comprensori, a realizzare e gestire gli impianti a prevalente uso irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica.

4. I consorzi di bonifica hanno altresì facoltà, con il ricorso alle procedure indicate dalla legge n. 36/1994, art. 27, di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive.

5. I consorzi di bonifica provvedono, inoltre, alla realizzazione di quelle azioni di salvaguardia dell'ambiente ad essi affidate dallo Stato e dalla Regione secondo le indicazioni contenute nei programmi di tutela dell'ambiente.

6. Ai consorzi di bonifica la Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali territoriali possono comunque affidare la progettazione e l'esecuzione di interventi, compresi fra quelli indicati dalla presente legge, anche al di fuori dei comprensori di bonifica. In tali casi il provvedimento di affidamento in concessione indica anche da quali soggetti le opere sono gestite successivamente all'esecuzione.

Art. 4.

Trasparenza ed informazione

1. Nell'attività amministrativa, nonché nella esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi operano con modalità e procedure improntate alla trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti.

2. I consorzi assicurano informazione agli utenti mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli albi dei consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.

3. I consorzi garantiscono l'accesso agli atti e documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite secondo le disposizioni dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal relativo regolamento consortile di attuazione.

Art. 5.

Concertazione ed accordi di programma

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono quelle azioni espressamente previste dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, art. 3, comma 6 e la conclusione di accordi di programma, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 34, per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i consorzi e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque.

2. Per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Art. 6.

Piano generale di bonifica

1. I consorzi di bonifica predispongono, con riferimento al comprensorio di rispettiva competenza il Piano generale di bonifica che, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e provinciale vigenti, prevede:

a) la possibilità di valorizzazione dei diversi ambiti del territorio comprensoriale, attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale, la difesa del suolo e dell'ambiente;

b) le opere pubbliche di bonifica da realizzare per il perseguimento delle predette finalità.

2. Il piano generale di bonifica è inviato alle province e alle autorità di bacino che possono formulare osservazioni e proposte di modifiche entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

3. Il consorzio, nei successivi trenta giorni, provvede ad adeguare il piano sulla base delle osservazioni formulate ai sensi del comma 2 ed a trasmetterlo alla giunta regionale ai fini dell'approvazione e della successiva pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i consorzi predispongono i piani generali di bonifica entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Fino all'approvazione dei piani generali, gli interventi di cui all'art. 2, rientranti nelle opere pubbliche di bonifica e rispondenti alle linee di indirizzo programmatiche determinate dalla giunta regionale, sono definiti tali dalla giunta regionale sulla base dei progetti di massima predisposti e presentati dai consorzi di bonifica.

5. Il piano generale di bonifica è attuato attraverso i piani triennali predisposti e approvati ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 14 e successive modifiche.

Art. 7.

Finanziamento ed esecuzione degli interventi

1. La Regione e le amministrazioni da essa comunque delegate, nell'ambito degli strumenti di intervento operanti nei diversi settori di cui alla presente legge, finanziano e affidano in concessione ai consorzi di bonifica l'esecuzione delle opere comprese nei programmi formulati.

2. I consorzi di bonifica realizzano gli interventi finanziati nel rispetto delle norme legislative e regolamentari statali e regionali in materia di lavori pubblici.

3. Per gli interventi nel campo della difesa del suolo, i finanziamenti ai consorzi di bonifica sono assegnati dagli organi competenti ai sensi della legge regionale n. 8/1994 e delle altre norme operanti in materia.

4. Gli organi regionali competenti per settore provvedono altresì, nei limiti delle risorse disponibili, ad assegnare annualmente ai consorzi di bonifica le somme necessarie per la manutenzione delle opere.

5. Per le opere pubbliche di bonifica di competenza dell'area generale di coordinamento sviluppo attività settore primario, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8.

Art. 8.

Finanziamento degli interventi di competenza dell'area generale di coordinamento sviluppo settore primario

1. Per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica di cui all'art. 7, comma 5, la giunta regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai consorzi di bonifica in attuazione degli strumenti di programmazione regionale in vigore.

2. Una quota di risorse, di entità non superiore al dieci per cento delle somme annualmente disponibili, può essere destinata al finanziamento di studi, indagini e ricerche preliminari alla realizzazione di nuove opere, nonché delle attività di progettazione degli interventi.

3. Per la manutenzione delle opere di cui al comma 1, la giunta regionale annualmente ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio fra i consorzi di bonifica.

4. Vengono inoltre concessi, con provvedimento della giunta regionale, contributi sulla spesa di esercizio delle opere e impianti pubblici di bonifica, sulla base delle risorse disponibili, del grado di interesse generale che le opere rivestono e della sopportabilità della contribuzione per gli utenti. Tale contributo non può, comunque, essere superiore al novanta per cento della spesa sostenuta.

5. I benefici di cui al comma 3 possono essere concessi anche ai consorzi di miglioramento fondiario e irrigazione che gestiscono opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

6. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei consorzi di bonifica, le spese per il consumo di energia elettrica relativo all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sulla base della potenza impegnata e della media dei consumi dell'ultimo triennio, sono poste a carico della Regione.

Art. 9.

Interventi manutentori a salvaguardia di insediamenti ed infrastrutture extragricole

1. Nell'ambito dei programmi di intervento di cui alla legge n. 183/1989, art. 21 e successive modificazioni, e della legge regionale n. 8/1994, art. 10, con particolare riferimento alle quote di riserva di cui al secondo comma dello stesso art. 21, è riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione delle infrastrutture pubbliche di prosciugamento e di scolo, nonché alle altre opere gestite dai consorzi di bonifica, dirette a salvaguardare anche insediamenti civili e attività produttive.

Art. 10.

Sostegno alla gestione

1. Ai consorzi di bonifica la Regione assegna annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo per sostenere le spese necessarie alla gestione delle opere e degli impianti realizzati e in esercizio.

2. Il riparto delle disponibilità tra i consorzi è disposto dalla giunta regionale sulla base dei seguenti elementi:

- a) estensione del comprensorio;
- b) consistenza delle opere irrigue, comprensive di captazioni, accumuli, adduttrici e reti di distribuzione;
- c) consistenza delle opere idrauliche e dei canali di scolo;
- d) consistenza delle altre opere e impianti.

3. Ai fini del riparto si fa riferimento solo alle opere iscritte nel demanio pubblico.

4. Dal primo esercizio finanziario in cui è assegnato il contributo previsto al presente articolo, cessa di avere applicazione l'art. 8, comma 4 della presente legge.

Art. 11.

Emergenza idrica

1. Ai sensi della legge n. 36/1994, art. 28, nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle risorse stesse.

Art. 12.

Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica

1. I proprietari dei beni immobili che conseguono benefici dalle opere pubbliche di bonifica di cui all'art. 2, contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione delle predette opere a norma del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni nonché alle spese di funzionamento dei consorzi.

2. Ai fini di cui al comma 1, ciascun consorzio predispone un piano di classifica per il riparto della contribuzione consortile che, in base a parametri ed elementi obiettivi di individuazione e quantificazione dei benefici tratti dagli immobili, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.

3. Dalla determinazione delle spese di cui al comma 1, sono comunque escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai comuni, alle province ed alle comunità montane, nonché l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della Regione.

4. I contributi di cui al comma 1 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti.

Art. 13.

Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi

1. In applicazione della legge n. 36/1994, art. 27, comma 3, i consorzi di bonifica, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

3. Gli utenti tenuti all'obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n. 36/1994, art. 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche fermo restando gli altri obblighi contributivi ove dovuti per bonifica integrale.

4. I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14, che, nell'ambito dei servizi affidati, utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge n. 36/1994, art. 27, alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i consorzi e promosse dalla Regione.

5. Nelle more dell'affidamento del servizio idrico integrato, ai sensi della legge regionale n. 14/1997, art. 9 e fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 4, gli oneri relativi ai contributi di cui all'esenzione disposta al comma 3 spettanti ai consorzi sono assunti dalla Regione e ripartiti annualmente tra i consorzi interessati sulla base della documentazione probatoria da essi prodotta.

6. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1, i consorzi di bonifica rivedono o in mancanza, predispongono, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione, individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

7. Le somme versate ai sensi del comma 2, sono esclusivamente utilizzate per il contenimento dei contributi consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono gli scarichi di cui al comma 1.

8. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 15. L'esenzione di cui al comma 3 decorre dal 1° gennaio 2002.

Art. 14.

Opere di competenza privata

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché ad evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.

2. Le opere di bonifica di competenza privata, previste dal piano di cui all'art. 6, possono beneficiare dei contributi e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui previsti da norme regionali, anche in deroga alle leggi regolanti l'intervento pubblico a favore del potenziamento delle strutture aziendali.

3. L'esecuzione delle opere di competenza dei privati avviene secondo la disciplina del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni.

4. Se i proprietari non eseguono le opere cui sono obbligati a norma della legislazione vigente, provvedono i consorzi di bonifica competenti per territorio a spese dei proprietari inadempienti.

Art. 15.

Consulta regionale per la bonifica

1. È istituita la consulta regionale per la bonifica con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica integrale.

2. La consulta è presieduta dall'assessore regionale all'agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:

- a) cinque rappresentanti degli imprenditori agricoli coltivatori;
- b) un rappresentante degli imprenditori agricoli allevatori;
- c) tre esperti in materia designati dalla giunta regionale;
- d) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore;
- e) un rappresentante dell'unione regionale delle bonifiche.

3. Un funzionario regionale dell'area generale di coordinamento sviluppo settore primario, designato dall'assessore per l'agricoltura, espleta le mansioni di segretario.

4. I componenti di cui ai punti 2a), 2b) e 2d) sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. I membri della consulta, che durano in carica cinque anni, sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale.

6. La consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

Capo II

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 16.

Personalità giuridica

1. I consorzi di bonifica hanno personalità giuridica pubblica e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi nazionali, regionali e dallo statuto e secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Art. 17.

Statuti consortili

1. All'approvazione degli statuti e delle loro variazioni, deliberati dai competenti organi dei consorzi, si provvede con deliberazione della giunta regionale che ha la facoltà di apportare modificazioni al testo deliberato dai consorzi.

2. Lo statuto, in conformità alle norme di cui ai successivi articoli del presente capo, stabilisce tra l'altro:

- a) il numero dei componenti il consiglio dei delegati;
- b) le modalità per le elezioni dei componenti elettivi degli organi;
- c) l'attribuzione delle competenze agli organi del consorzio;
- d) la composizione della deputazione amministrativa;
- e) i casi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di delegato e di revisore dei conti, sulla base di quanto previsto dall'art. 24;
- f) i criteri di composizione delle fasce di contribuzione ai fini della elezione.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, i consorzi di bonifica adeguano lo statuto alle norme della legge medesima e lo inviano alla giunta regionale per l'approvazione che deve avvenire nel termine massimo di sessanta giorni dall'inoltro. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adeguamento dello statuto, vi provvede la giunta regionale attraverso la nomina di un commissario *ad acta* appositamente nominato.

Art. 18.

Costituzione dei consorzi

1. Nell'ambito delle competenze regionali, alla classificazione e alla declassificazione dei comprensori di bonifica integrale provvede, su proposta della giunta regionale, il consiglio regionale con propria deliberazione.

2. Con deliberazione del consiglio regionale si provvede, su proposta della giunta regionale, alla costituzione, fusione e soppressione dei consorzi di bonifica integrale, nonché alla delimitazione dei perimetri consortili.

3. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei consorzi si provvede su richiesta di almeno il venticinque per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentano almeno il venticinque per cento della superficie del territorio. In assenza di iniziative degli interessati, i consorzi possono essere costituiti di ufficio. In relazione ad obiettive esigenze e con riferimento a tutto il territorio regionale.

4. L'amministrazione dei consorzi di nuova costituzione è retta da un commissario straordinario assistito da una consulta di cui fanno parte sei rappresentanti degli imprenditori agricoli, tre consiglieri di ciascuna delle amministrazioni provinciali nel cui territorio ricade il perimetro consortile, un agronomo designato dagli ordini professionali competenti per territorio e quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

5. I rappresentanti delle categorie professionali e delle organizzazioni sindacali sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

6. I rappresentanti delle amministrazioni provinciali sono designati due dalla maggioranza e uno dalla minoranza presente nei consigli.

7. Il commissario e la consulta sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale e restano in carica fino all'insediamento del consiglio dei delegati.

8. La consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

9. Il commissario provvede, nel termine massimo di sei mesi, a redigere lo statuto ed a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dall'approvazione dello statuto medesimo da parte della giunta regionale.

Art. 19.

Organi consortili

1. Sono organi dei consorzi di bonifica:

- a) l'assemblea dei consorziati;
- b) il consiglio dei delegati;
- c) la deputazione amministrativa;
- d) il presidente;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 20.

A s s e m b l e a

1. L'assemblea è costituita da tutti i consorziati iscritti nel catasto consortile.

2. Solidalmente con il proprietario o in luogo dello stesso, se lo richiedono, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari ed i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile di bonifica e di irrigazione.

3. Nel caso di costituzione di nuovi consorzi o comunque nei nuovi perimetri consortili, formano l'assemblea tutti i consorziati aventi titolo al pagamento del contributo.

4. L'assemblea elegge i membri elettivi del consiglio dei delegati.

Art. 21.

Consiglio dei delegati

1. Il consiglio dei delegati è composto da membri di diritto e membri elettivi.

2. Sono membri di diritto:

- a) tre delegati, eletti da ciascuna amministrazione provinciale nel cui territorio ricade il perimetro consortile, dei quali due designati dalla maggioranza ed uno dalla minoranza delle rispettive assemblee;
- b) un delegato della Regione designato dalla giunta regionale.

3. Il numero dei membri elettivi è stabilito dallo statuto del consorzio in misura non inferiore a due volte e non superiore a tre volte il totale dei membri di diritto.

4. Il consiglio dei delegati resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

5. I compiti e le modalità di funzionamento del consiglio dei delegati sono stabiliti nello statuto del consorzio. Compete comunque al consiglio deliberare su:

- a) lo statuto e sue variazioni;
- b) i bilanci preventivi e loro variazioni;
- c) i conti consuntivi;
- d) la convocazione dell'assemblea dei consorziati;
- e) il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuzione;
- f) la composizione delle fasce di contribuzione ai fini delle elezioni.

Art. 22.

Elezioni consortili

1. Ai fini delle elezioni dei delegati i consorziati sono suddivisi in quattro fasce, a seconda del diverso carico contributivo.

2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale ed il numero delle ditte consorziate.

3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.

4. Alla terza fascia appartengono i consorziati tenuti ad un contributo superiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale decurtata della contribuzione a cui sono tenuti i consorziati della prima e della seconda fascia ed il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima ed alla seconda fascia.

5. Alla quarta fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime tre fasce.

6. La contribuzione consortile totale ed il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui vengono indette le elezioni.

7. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti aventi diritto al voto nella rispettiva fascia.

8. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati non inferiore al due per cento degli aventi diritto al voto della fascia, esclusi i candidati. Nell'ambito di ciascuna fascia il numero dei delegati da assegnare a ciascuna lista è pari alla percentuale di voti ottenuti dalla lista; in caso di resto, i delegati da assegnare sono attribuiti alle liste con maggiori quozienti.

9. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

10. Se in una fascia è stata presentata una sola lista di candidati, gli elettori possono dare il voto di preferenza anche ad aventi diritto al voto della medesima fascia, non compresi nella lista presentata. In questo caso, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

11. Nei casi previsti ai commi 9 e 10, a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

12. Nel caso dei nuovi consorzi o di quelli che non hanno ancora emesso i ruoli di contribuzione su tutta o parte dell'area consortile, in via transitoria e per una sola volta, ai fini dell'elezione dei delegati, le fasce di contribuzione sono sostituite da fasce di superficie.

Art. 23.

Diritto al voto

1. Ogni membro dell'assemblea ha diritto ad un solo voto.

2. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega, da un altro consorziato iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

3. Per le persone giuridiche, per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.

4. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione.

5. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 3 e 4 depositano alla segreteria del consorzio, venti giorni prima della riunione dell'assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.

6. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegato è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del consorzio all'uopo autorizzato.

Art. 24.

Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non possono essere eletti nel consiglio dei delegati:

- a) gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti;
- c) gli interdetti dai pubblici uffici;
- d) coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure che non consentono le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del consorzio;
- f) i dipendenti, a qualsiasi titolo, del consorzio;
- g) coloro che gestiscono denaro consortile o che, avendolo gestito, non ne hanno reso conto;
- h) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;
- i) coloro che eseguono opere per conto del consorzio;
- l) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.

2. Le cause suindicate, se intervengono in corso di mandato, comportano decadenza dall'incarico.

3. Le cariche di presidente, vice-presidente e componente delle deputazioni amministrative sono incompatibili con la carica di consigliere regionale, presidente e vice-presidente della giunta provinciale, sindaci dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile e presidenti degli enti strumentali della Regione.

Art. 25.

Risultati delle votazioni - Ricorsi

1. I risultati delle votazioni sono pubblicati, non oltre tre giorni dalla chiusura delle operazioni, all'albo consortile.

2. I relativi verbali sono inviati senza ritardo al presidente della giunta regionale.

3. Eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni sono presentati al presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalla data di pubblicazione.

4. Sui ricorsi decide il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, da adottare nei successivi venti giorni.

5. Entro quaranta giorni dalle elezioni dei delegati da parte dell'assemblea dei consorziati, il presidente della giunta regionale provvede alla nomina dei membri di diritto, sulla base delle designazioni di cui all'art. 21.

6. Il consiglio dei delegati può utilmente funzionare e deliberare anche in assenza della nomina dei membri di diritto.

7. I delegati che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica sono sostituiti, se elettivi, dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista della stessa fascia, e se di diritto, sulla base di nuova designazione.

Art. 26.

Deputazione amministrativa

1. La deputazione amministrativa è costituita dal presidente e da un numero di componenti stabilito dallo statuto del consorzio, comunque non superiore a nove.

2. I componenti della deputazione sono eletti dal consiglio dei delegati con voto segreto, se richiesto, e le preferenze esprimibili non sono superiori ai due terzi dei componenti da eleggere.

3. È inoltre componente di diritto della deputazione amministrativa il delegato della Regione di cui all'art. 21, comma 2, lettera b).

4. I compiti e le modalità di funzionamento della deputazione amministrativa sono indicati nello statuto.

Art. 27.

Presidente - Vice presidente

1. Il presidente ed il vice presidente del consorzio sono eletti dal consiglio dei delegati tra i suoi membri elettivi.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio, presiede il consiglio dei delegati e la deputazione amministrativa ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 28.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, che sono eletti dal consiglio dei delegati.

2. Uno dei membri effettivi, con funzioni di presidente, deve essere iscritto all'albo professionale dei dottori o dei ragionieri commercialisti.

3. Il collegio dura in carica cinque anni ed i suoi membri non sono rieleggibili.

Art. 29.

Deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi dei consorzi sono affisse all'albo consortile entro cinque giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni di cui agli articoli 30 e 31 sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, agli organi indicati ai citati articoli.

Art. 30.

Controllo di legittimità e merito

1. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della giunta regionale le deliberazioni concernenti il piano di classifica del territorio per il riparto della contribuzione, nonché quelle di approvazione del bilancio preventivo.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, salvo quanto previsto al comma 5, divengono esecutive se la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento per illegittimità nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dei processi verbali ovvero se, nello stesso termine, non invita, con richiesta motivata, il consorzio a riprenderle in esame.

3. Parimenti le deliberazioni divengono esecutive se, entro i termini suddetti, la giunta regionale dà comunicazione di non riscontrare vizi di legittimità né motivi per richiedere il riesame.

4. Le deliberazioni di conferma integrale o parziale e quelle di riforma dell'atto in conformità dei rilievi sono soggette al solo controllo di legittimità da parte della giunta regionale.

5. Le deliberazioni di cui al comma 1 restano depositate presso la sede del consorzio per trenta giorni e del deposito è data notizia a mezzo di avviso nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

6. Avverso dette deliberazioni è ammesso ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. La giunta regionale decide sui ricorsi nei successivi sessanta giorni, contestualmente all'esame della deliberazione, a norma del comma 1.

Art. 31.

Controllo di legittimità

1. Sono soggette al controllo di legittimità da parte della giunta regionale le deliberazioni concernenti:

- a) il bilancio preventivo e sue variazioni;
- b) il conto consuntivo;
- c) l'assunzione dei prestiti e mutui;
- d) i ruoli di contribuzione.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se la giunta regionale non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei processi verbali.

3. Il termine di cui al comma 2 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di giorni venti.

Art. 32.

Controllo successivo di regolarità

1. La giunta regionale può disporre, con motivato provvedimento, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei consorzi di bonifica o la nomina di un commissario *ad acta* per sanare ritardi e inadempienze non gravi nella gestione dei consorzi stessi.

2. Se nella gestione dei consorzi sono riscontrate gravi irregolarità o inadempienze, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione e la nomina di un commissario straordinario.

3. Il commissario straordinario nominato per i casi di cui al comma 2, nel termine indicato nel decreto di nomina, termine comunque non superiore a centoventi giorni, convoca l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio dei delegati e cura l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Capo III

NORME TRANSITORIE

Art. 33.

Riordino e ridelimitazione dei comprensori di bonifica

1. Ai fini della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni dei consorzi di bonifica in rapporto alle esigenze di unitarietà della programmazione e attuazione degli interventi di competenza, come definiti al capo I, si provvede alla revisione delle aree classificate di bonifica integrale, alla loro ridelimitazione ed alla corrispondente ridefinizione dei perimetri consortili, tenendo conto degli ambiti di riferimento delle autorità di bacino individuate dalla legge n. 183/1989 e dalla legge regionale n. 8/1994.

2. A tale scopo, gli attuali comprensori di bonifica integrale sono ridefiniti, con riferimento ai bacini idrografici di cui alle leggi richiamate al comma 1, secondo le seguenti indicazioni:

a) comprensorio di bonifica «Volturno-Garigliano», comprendente i bacini Rio d'Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria, Alveo Camaldoli, Bacini Flegrei, Volla, la frazione inferiore del bacino del fiume Garigliano ricadente nei comuni di Sessa Aurunca e Cellole, nonché la frazione inferiore del bacino nazionale Volturno-Garigliano, da Capua alla foce del fiume;

b) comprensorio di bonifica «Medio Volturno-Calore», comprendente la frazione media del bacino del fiume Volturno (tra i monti Tifatini e Presenzano), nonché la frazione inferiore del bacino del fiume Calore;

c) comprensorio di bonifica «Sarno», comprendente i bacini Sarno, Torrenti Vesuviani e Irno;

d) comprensorio di bonifica «Sele», comprendente i bacini Picentino, Tusciano, Asa, Fuorni, Fiumarella, Capodifiume e Solofrone inclusi tra i Minori costieri in destra e sinistra del fiume Sele, nonché la frazione inferiore del bacino del Sele dalla confluenza del fiume Tanagro al mare;

e) comprensorio di bonifica «Alento», comprendente i bacini Alento, Lambro, Mingardo, nonché Fiumarella di Ascea e Vallone Mortelle, inclusi tra i Minori costieri del Cilento;

f) comprensorio di bonifica «Ufita», relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino nazionale Volturno-Garigliano;

g) comprensorio di bonifica «Tanagro», relativo al sottobacino del fiume omonimo, ricadente nel bacino del Sele.

3. In ciascuno degli anzidetti comprensori la programmazione ed esecuzione degli interventi e delle attività di cui alla presente legge risponde a criteri di economia ed unitarietà.

4. A tal fine, nei comprensori in cui attualmente agiscono più consorzi, sono applicate le norme di cui all'art. 34, per la centralizzazione di tutti i servizi e le funzioni dei singoli enti, con l'unica eccezione di quelle concernenti l'esecuzione degli interventi di manutenzione ed esercizio di opere e impianti e la realizzazione dei progetti di investimento.

Art. 34.

Riordino dei consorzi di bonifica

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, da adottare entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore al ramo e previo parere della competente commissione del consiglio regionale da rendere nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, con riferimento a ciascuno dei comprensori di bonifica individuati all'art. 33, si definisce la delimitazione, anche cartografica, dell'area comprensoriale procedendo, se occorre, alla revisione della classifica di bonifica integrale con conferma, ampliamento o riduzione dell'attuale classifica, avendo in ogni caso riguardo alla corrispondenza con uno o più bacini idrografici, come individuati dalla legge regionale n. 8/1994.

2. Il medesimo decreto, per i comprensori di cui all'art. 33, comma 2, punti a) e d), fissa un termine, non superiore a otto mesi, entro il quale tra i consorzi di bonifica operanti in ciascun comprensorio deve essere costituito un consorzio di secondo grado che eroga i servizi indicati all'art. 33, comma 4, provvedendovi con il personale dei consorzi componenti, appositamente distaccato.

3. I consorzi di bonifica interessati predispongono lo statuto del costituendo consorzio di secondo grado sulla base di uno schema di riferimento approvato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo, che, in ogni caso, deve essere conforme ai seguenti principi:

- a) salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale distaccato dai consorzi componenti;
- b) equità e lealtà nei rapporti con i consorzi componenti e nella erogazione dei servizi di interesse di ciascuno di essi;
- c) massima economicità ed efficienza nell'esercizio delle attività;
- d) equilibrata rappresentatività negli organi di gestione delle amministrazioni dei consorzi componenti.

4. Lo statuto dei consorzi di secondo grado, definito come al comma 3, è trasmesso alla giunta regionale per l'approvazione.

5. Il provvedimento di approvazione dello statuto fissa i termini per la costituzione degli organi di governo del consorzio di secondo grado.

6. La Regione assicura, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'esercizio 2003, il sostegno finanziario di avvio dei consorzi di secondo grado, attraverso l'erogazione di un contributo annuo appositamente determinato, di volta in volta, con la legge di bilancio.

Art. 35.

Fusione di consorzi

1. Nel caso della mancata costituzione dei consorzi di secondo grado previsti dall'art. 34, comma 2, entro il termine ivi fissato, il presidente della giunta regionale, con apposito decreto, dispone la fusione dei consorzi di bonifica interessati, di tutti o solo di alcuni di essi, con riguardo alla corrispondenza con uno o più bacini idrografici di cui alla legge regionale n. 8/1994.

2. L'amministrazione dei nuovi consorzi, fino all'insediamento dei nuovi consigli dei delegati, è retta da un commissario straordinario, nominato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo, con apposito decreto da adottare;

3. Entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'art. 34, comma 1, con il quale viene nominato anche il collegio dei revisori dei conti nella composizione prevista dall'art. 28.

4. I nuovi consorzi derivati da fusione, entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, provvedono a formulare il proprio statuto e ad inviarlo alla giunta regionale per l'approvazione.

5. I nuovi consorzi provvedono, altresì, a redigere o adeguare il piano di classifica per il riparto della contribuzione, da inviare alla Regione ai fini dell'esame ai sensi dell'art. 30.

6. Le elezioni per la costituzione degli organi dei nuovi consorzi sono indette entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dello statuto.

Art. 36.

Amministrazione dei consorzi di bonifica con comprensorio variato

1. I consorzi di bonifica il cui perimetro risulta ampliato per effetto del decreto previsto all'art. 34, adeguano il proprio statuto entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e lo inviano alla giunta regionale per l'approvazione ai sensi dell'art. 17.

2. Entro lo stesso termine, i consorzi stessi provvedono ad adeguare il piano generale di bonifica di cui all'art. 6, includendovi gli interventi relativi alle zone di ampliamento.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la giunta regionale, su proposta dell'assessore per l'agricoltura, nomina un commissario ad acta per l'esecuzione dell'adempimento ivi previsto.

4. Le elezioni per la costituzione degli organi dei consorzi di cui al comma 1 devono essere tenute entro sei mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione della giunta regionale di approvazione dello statuto.

5. Gli organi subentrati a seguito delle elezioni di cui al comma 4, provvedono ad adeguare il piano di classifica per il riparto della contribuzione entro tre anni dall'insediamento e, in tale periodo, non si fa luogo alla imposizione di tributi di bonifica a carico dei proprietari degli immobili ricadenti nelle zone di ampliamento.

6. Fino all'insediamento dei nuovi organi, l'amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 è retta dagli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge per gli atti di ordinaria amministrazione.

7. I consorzi di bonifica il cui perimetro risulta ridotto per effetto del decreto previsto all'art. 34 provvedono ad adeguare il proprio piano di classifica entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera stessa.

8. Per i consorzi di cui al presente articolo che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano amministrati da commissari straordinari, le elezioni dei consigli dei delegati devono essere tenute entro sei mesi dalla medesima data nel rispetto della norma di cui all'art. 17, comma 3. Gli organi subentranti a seguito delle elezioni curano gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4.

Art. 37.

Risanamento finanziario

1. L'indagine prevista all'art. 36, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, deve consentire di accertare, per ciascun consorzio di bonifica, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) l'ammontare complessivo delle passività, precisando quelle eventualmente prodotte per l'esecuzione di opere e servizi non strettamente connessi alla bonifica;

b) l'ammontare delle esposizioni debitorie per prestiti o mutui in essere;

c) l'ammontare complessivo dei crediti effettivamente esigibili per ruoli di bonifica, canoni di irrigazione ed altri titoli attivi sia in termini di residui che di competenza;

d) il valore attuale, determinato mediante stima analitica e probanti comparazioni, degli immobili in proprietà che risultano alienabili in quanto non essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali;

e) la risultante massa passiva netta costituita dall'ammontare delle passività, detratti i crediti esigibili, gli oneri di ammortamento dei prestiti e mutui in essere e i valori degli immobili alienabili.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo, acquisite le risultanze dell'indagine specificata al comma 1, che deve essere ultimata entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, nel caso in cui la massa passiva netta registrata risulta di natura ed entità tali da non poter essere estinta con il solo gettito della contribuzione consortile, adotta nei successivi sei mesi un piano di intervento finanziario diretto al risanamento o alla riduzione della massa passiva gravante sul bilancio di ciascun consorzio, articolato in più misure e graduato nel tempo.

3. L'applicazione del piano, inoltre, è subordinata all'adozione, da parte dei consorzi interessati, di provvedimenti per la riduzione dei costi di funzionamento, per l'effettivo recupero dei crediti esigibili e per la vendita degli immobili alienabili.

4. Il piano di risanamento è sottoposto al consiglio regionale per le determinazioni di carattere normativo e finanziario.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 38.

Norme di principio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.

Art. 39.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge si provvede per il corrente esercizio finanziario con la legge di bilancio e le risorse assegnate all'unità previsionale di base 1.73.171 dello stato di previsione della spesa.

2. Agli oneri per gli anni successivi si fa fronte sempre con la corrispondente U.P.B. la cui entità è determinata con la legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

25 febbraio 2003

BASSOLINO

03R0269-bis

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2003, n. 5.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2003.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 11 del 10 marzo 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 dello statuto regionale del comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 2003, n. 1, avente ad oggetto «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2003» è prorogato al 30 aprile 2003.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania, con effetto dal 1° marzo 2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

3 marzo 2003

BASSOLINO

(Omissis).

03R0269-ter

REGIONE SICILIA

LEGGE 16 aprile 2003, n. 4

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 del 17 aprile 2003)

(Omissis).

03R0572

LEGGE 16 aprile 2003, n. 5.

Bilancio di previsione della Regione Sicilia per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005.

(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 del 17 aprile 2003)

(Omissis).

03R0573

LEGGE 28 aprile 2003, n. 6.

Istituzione dell'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 2 maggio 2003)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali.

2. L'assessorato esercita tutte le competenze di indirizzo, programmazione ed attuative derivanti dalla presente legge.

3. L'assessorato esercita tutte le competenze in materia socio-assistenziale, sociale a rilevanza sanitaria come individuate con decreto del Presidente della Regione, adottato su proposta dell'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali previo parere della commissione legislativa competente e previa delibera di giunta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione dei principi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 «atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie», nonché le competenze in materia di tutela, promozione e sostegno delle autonomie locali e sociali ed ogni altra competenza già attribuita dalla normativa vigente all'assessorato regionale degli enti locali cui funzionalmente l'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali subentra.

4. Col decreto di cui al comma 3 è, altresì, definita l'articolazione organizzativa delle strutture intermedie dell'assessorato, in ragione del nuovo quadro di competenze istituzionali ed amministrative attribuite.

5. L'assessorato regionale degli enti locali è soppresso; nella tabella A) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 l'espressione «assessorato regionale degli enti locali» è sostituita dall'espressione «assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali»; l'espressione «dipartimento regionale enti locali» è sostituita dall'espressione «dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali».

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 28 aprile 2003

CUFFARO

03R0574

LEGGE 19 maggio 2003, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7. Disposizioni in materia di acque sotterranee ed in materia urbanistica.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 23 del 21 maggio 2003)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito soggettivo di applicazione della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7

1. All'art. 2 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunta la seguente lettera:

«d) agli enti di culto e/o di formazione religiosa e/o agli enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento.»;

b) dopo il comma è aggiunto il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 3-bis dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente:

«3-ter. Gli enti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo, per le opere ivi previste e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici si avvalgono, per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti; inoltre, nei confronti degli stessi, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento, trovano applicazione le norme prescritte per i soggetti di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, ad eccezione delle norme di cui all'art. 14.».

Art. 2.

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e osservatorio regionale dei lavori pubblici

1. All'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, capoverso 17, le parole, ove ricorrono, «250.000 euro» sono sostituite con le parole «150.000 euro» e le parole «150.000 euro» sono sostituite con le parole «20.000 euro»; dopo la parola «Osservatorio», ove ricorra, è aggiunta la parola «regionale»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Al comma 18 dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, l'inciso» alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale» è sostituito con il seguente «all'osservatorio regionale dei lavori pubblici»;

c) al comma 2, alla fine del capoverso 22, è aggiunto l'inciso «quale ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell'assessore regionale per i lavori pubblici, cui è preposto un dirigente».

Art. 3.

Responsabile unico del procedimento

1. All'art. 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è premesso il seguente comma: «01. Alla fine del comma 1 dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 è aggiunto il seguente periodo: «nominano altresì un responsabile unico del procedimento per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale di cui al comma 3 dell'art. 14».

Art. 4.

Commissione regionale dei lavori pubblici

1. Al comma 1, sub «art. 7-bis», dell'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capoverso 13, l'inciso «definitivi e/o esecutivi» è sostituito dal seguente «definitivi o esecutivi»;

b) al capoverso 15, l'inciso «dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali dei lavori pubblici, ispettorato tecnico e ispettorato tecnico regionale», è sostituito con il seguente: «dal dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici, dall'ispettore tecnico, dall'ispettore tecnico regionale.».

Art. 5.

Qualificazione

1. All'art. 6 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è premesso il seguente comma: «01. L'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica con le modifiche apportate dall'art. 7, comma 1, lettera d), della legge 1° agosto 2002, n. 166».

Art. 6.

Consorzi stabili

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è sostituito dal seguente: «2. Dopo il comma 8 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti i commi 8-bis e 8-ter, come introdotti dall'art. 7, comma 1, lettera e), della legge 1° agosto 2002, n. 166».

Art. 7.

Riunione di concorrenti

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 7-bis (Riunione di concorrenti). — 1. L'art. 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si applica con le modifiche apportate dall'art. 7, comma 1, lettera F) della legge 1° agosto 2002, n. 166.».

2. È abrogato l'art. 27 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

Art. 8.

Programmazione dei lavori pubblici

1. All'art. 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, sub «art. 14», sono apportate le seguenti modifiche:

a) i capoversi da 1 a 6 sono sostituiti con i commi da 1 a 6 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 con le modifiche ad essi apportate con l'art. 7, comma 1, lettera g), della legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) al capoverso 18 è abrogato il periodo: «è riservata all'amministrazione regionale competente la formulazione dei programmi di opere riguardanti gli enti di culto e di formazione religiosa».

Art. 9.

Finanziamento opere pubbliche con ribassi d'asta

1. All'art. 9, comma 1, sub «art. 14-bis», capoverso 13, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «lavori finanziati dall'amministrazione regionale» sono aggiunte le parole «con fondi propri»; le parole «per il funzionamento e per la nomina dei consulenti della conferenza speciale di cui all'art. 7-bis e» sono soppresse;

b) dopo le parole «tipologia di investimento» sono aggiunte le parole «e, solo in caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di opere di imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale dei lavori pubblici per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento della commissione regionale dei lavori pubblici».

Art. 10.

Attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie

1. All'art. 11 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, *sub* «art. 17», sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al capoverso 1:

1) sono soppresse le parole, «ai collaudi»;

2) alla lettera *c*) sono aggiunte le parole «o per ordinanza; per le opere marittime e portuali possono altresì avvalersi del Genio civile opere marittime»;

3) la lettera *d*) è sostituita dalla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con le modifiche apportate dall'art. 7, comma 1, lettera *i*) della legge 1° agosto 2002, n. 166;

4) dopo la lettera *g*) è aggiunta la lettera *g-bis*) del comma 1 dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, con le modifiche apportate dall'art. 7, comma 1, lettera *i*) della legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) al capoverso 4:

1) dopo le parole «dello studio o della progettazione» sono aggiunte le parole «o delle altre attività previste nella presente legge»;

2) le parole «della progettazione a soggetti esterni» sono sostituite con le parole «delle medesime attività a soggetti esterni»;

c) al capoverso 9 le parole «ai 200.000 euro, IVA esclusa»; sono sostituite con le parole «alla corrispondente soglia comunitaria, IVA esclusa»;

d) al capoverso 10 le parole «compreso tra 100.000 e 200.000 euro, IVA esclusa.» sono sostituite con le parole «inferiore alla soglia comunitaria»;

e) il capoverso 13 è così sostituito:

«13. Ciascun ente non può affidare nel corso dell'anno solare allo stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente eccedano l'importo di 100.000 euro, IVA esclusa. Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lettere *e*) ed *f*) del comma 1»;

f) il capoverso 15 è così sostituito:

«15. Gli enti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a*) non possono affidare incarichi di studio, di progettazione e di direzione lavori a dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, nonché di categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali»;

g) al capoverso 20 dopo l'inciso «alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e sue modifiche ed integrazioni» è inserito l'inciso «ovvero ai provvedimenti normativi concernenti l'aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti».

Art. 11.

Ripartizione fondo di rotazione per la progettazione definitiva

1. All'art. 12 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, *sub* «art. 17-bis» sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al capoverso 2 la parola «2002» è sostituita con la parola «2003»;

b) al capoverso 3 la lettera *b*) è così sostituita:

«*b*) ripartizione del fondo con priorità per gli enti locali, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o di messa in sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o ambientale».

Art. 12.

Incentivi e spese di progettazione

1. All'art. 13 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. Al comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 le parole «ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione» sono sostituite con le parole «e fissati da ciascun ente in un regolamento»;

02. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono inseriti i periodi: «Per le attività di cui al presente comma svolte dagli uffici centrali e periferici della Regione, i criteri di ripartizione delle somme e la percentuale effettiva sono stabiliti, previa contrattazione decentrata, con decreto dell'assessore regionale competente. Il decreto di ripartizione emanato dall'assessore regionale per i lavori pubblici costituisce linee guida per l'amministrazione regionale.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono soppresse le parole nel regolamento di cui»;

c) al comma 2.1 il secondo periodo è soppresso.

Art. 13.

Affidamento di funzioni ed attività di stazione appaltante

1. All'art. 15 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, *sub* «art. 19», capoverso 13, dopo le parole «Salvo quanto previsto dall'art. 7-ter» sono inserite le parole «e dal comma 3-ter dell'art. 2».

Art. 14.

Procedure di scelta del contraente

1. All'art. 16 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al comma 3 dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole «o trattativa privata» sono aggiunte le parole «o cottimo-appalto, di cui all'art. 24-bis»;

b) al comma 4, capoverso 5, dopo le parole «delle gare di cui al presente articolo» sono aggiunte le parole «ad eccezione di quelle di cottimo-appalto».

Art. 15.

Criteri di aggiudicazione e commissioni aggiudicatrici

1. All'art. 17, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, dopo le parole «al comma 1-bis dell'art. 21 della legge n. 109 del 1994», sono aggiunte le parole «il primo periodo si applica con le modifiche introdotte con l'art. 7, comma 1, lettera *n*) della legge 1° agosto 2002, n. 166, al medesimo comma».

Art. 16.

Aggiudicazione ed esecuzione di appalti di fornitura di beni e servizi

1. All'art. 18, comma 1, *sub* «art. 21-bis», è aggiunto il seguente capoverso:

«6. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le procedure relative agli appalti di fornitura di beni e servizi.».

Art. 17.

Cottimo-appalto

1. All'art. 20, comma 1, *sub* «art. 24-bis» della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «cottimo» ovunque ricorra, incluso il titolo, ma escluso il capoverso 5, è sostituita dalle parole «cottimo-appalto»;

b) ai capoversi 6 ed 8, le parole «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite con le parole «il 31 dicembre 2003».

2. Il comma 2 dell'art. 24-ter è abrogato.

Art. 18.

Varianti in corso d'opera

1. All'art. 21 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono sopresse le parole «alla voce imprevisti».

Art. 19.

Collaudi

1. All'art. 22 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, comma 1, *sub* «art. 28», sono apportate le seguenti modifiche:

a) al capoverso 1, le parole «ma non eccedente il milione di euro» sono sostituite con le parole «ma non eccedenti i 500.000 euro»;

b) al capoverso 4 le parole «la stessa» sono sostituite con le parole «nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'amministrazione regionale interessata»;

c) al capoverso 5 sono aggiunti i seguenti periodi «per queste ultime gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo possono essere affidati anche a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla somma di cui al comma 1 dell'art. 18 ed è determinato secondo quanto ivi previsto.».

Art. 20.

Garanzie e coperture assicurative

1. All'art. 24 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1 è anteposto il seguente:

«01. Al comma 1 dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 le parole «dall'impegno del fideiussore» sono sostituite dalle parole «dall'impegno di un fideiussore»;

b) al capoverso 1-*bis* del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «la previsione di cui al presente comma, nelle gare per lavori di importo a base d'asta inferiore a 750.000 euro, non si applica alle imprese che presentino copia autenticata di tre fidejussioni bancarie provvisorie ancora valide; in tali casi si applica il comma 1»;

c) al comma 2 il periodo da «in caso di aggiudicazione ..., fino a «... al 20 per cento» è sostituito dal periodo: «in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiunge l'aumento di due punti percentuali, per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento»;

d) al comma 3 le parole «500.000 euro» sono sostituite con le parole «gli ammontari stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Art. 21.

Finanza di progetto e aree cimiteriali

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è inserito il seguente:

«Art. 27-*bis* (Aree cimiteriali). — 1. All'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto il seguente comma: «3. Per gli ampliamenti di aree cimiteriali ed interventi nelle stesse, la competenza a ricorrere allo strumento della finanza di progetto è attribuita all'organo esecutivo della stazione appaltante, il quale delibera anche in deroga ai termini di cui al presente articolo.».

Art. 22.

Ricorso a trattativa privata

1. All'art. 34 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 4 sono abrogati;

b) il comma 2 è così sostituito: «2. Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli articoli 31 e 32, anche in deroga all'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento degli appalti di cui agli articoli 31 e 32 è consentito senza previa autorizzazione, per importi non superiori a 25.000 euro.».

Art. 23.

Pubblicità

1. All'art. 35 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, le parole «di cui agli articoli 31 e 32» sono sostituite con le parole «di cui agli articoli 31, 32 e 33».

Art. 24.

Espropriazioni ed occupazioni

1. All'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

«2. Sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti leggi regionali in materia di espropriazioni ed occupazioni anche se formalmente abrogate con la presente legge.».

Art. 25.

Autorizzazione stipula contratti di fornitura di beni e servizi e noli a freddo

1. All'art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, è inserito il seguente comma: «3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, si applicano anche alle forniture di beni o servizi ed ai noli a freddo, limitatamente a quei settori che, sentite le prefetture, dal presidente della Regione, l'assessore regionale per i lavori pubblici renderà noti annualmente per ciascuna provincia».

Art. 26.

Interpretazione autentica

1. Il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è interpretato nel senso che l'espressione «bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo competente» deve essere riferita ad opere già finanziate o comunque provviste di copertura finanziaria; tale espressione ricomprende, altresì, tutti i procedimenti nonché i contratti, anche in corso, discendenti dai predetti bandi di gara «già approvati» per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente in materia, anche se formalmente abrogata dalle disposizioni di cui all'art. 42 della citata legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

Art. 27.

Modifiche all'art. 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7

1. All'art. 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni relative alle spese per la gestione degli impianti di dissalazione di cui è titolare l'amministrazione regionale continuano ad applicarsi anche dopo l'attivazione del servizio idrico integrato. Il disposto di cui all'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, nel testo previgente alle modifiche introdotte con l'art. 88 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, continua ad applicarsi fino alla data di attivazione della gestione dei sistemi acquedottistici sovrambito.»;

b) alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «in tal caso il responsabile del procedimento deve attivare le procedure per l'adeguamento del capitolato speciale di appalto alle previsioni della presente legge.»;

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «9. Le competenze ad esprimere pareri tecnici sulle perizie di variante e/o suppletive, sui nuovi prezzi e sulle riserve dell'appaltatore, nonché sugli atti di contabilità finale e di collaudo, per i lavori sottoposti alla disciplina previgente alla presente legge rimangono ascritte agli organi tecnici individuati dall'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21, anche se formalmente abrogato.».

10. Fino al 31 dicembre 2003, nell'elenco annuale di cui all'art. 8 e nei programmi di spesa regionali, di cui all'art. 9, possono essere incluse opere dotate di progetti di massima già muniti di tutte le autorizzazioni e dei pareri acquisiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.».

11. Per gli interventi connessi all'attuazione del POR 2000-2006, nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori può essere affidata allo stesso progettista, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 11, comma 1, *sub* «art. 17», capoverso 13, con le modalità di cui al capoverso 11 del medesimo articolo, ma entro le soglie di importo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

12. Nel caso di incarichi di progettazione già espletati, la direzione dei lavori si affida agli stessi professionisti anche in deroga alle soglie di importo previste dal comma 13 dell'art. 11 della presente legge.»

Art. 28.

Norme transitorie in materia di finanza di progetto

1. Dopo l'art. 41 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis (*Norme transitorie in materia di finanza di progetto*).

— 1. I procedimenti avviati con offerte di finanza di progetto presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del comma 4 dell'art. 42-ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'art. 21 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, devono essere conclusi secondo le disposizioni dell'art. 42-ter medesimo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i promotori devono confermare l'attualità e validità della proposta presentata, pena la decadenza delle proposte non confermate.

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, anche alla luce dell'adeguamento ISTAT delle stesse, a far data dalla presentazione della promozione, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione; altresì verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione ed, esaminate le proposte, sentiti i promotori, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.

3. Valutate le proposte, entro i successivi trenta giorni, l'ente deve dare comunicazione scritta ai promotori dell'esito della valutazione della proposta.

4. In assenza di comunicazione, entro il termine di cui al comma 3, la proposta è ritenuta assentita e l'ente deve concludere il procedimento ai sensi dei commi 7 e seguenti dell'art. 42-ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.»

Art. 29.

Campionati militari settembre 2003

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento a Catania dei campionati militari del settembre 2003, gli interventi funzionali al restauro ed alla conservazione del Castello Ursino, di competenza della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, sono dichiarati indifferibili ed urgenti e per essi il limite di cui all'art. 20, comma 1, *sub* «art. 24-bis», capoverso 1, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 è elevato a 600.000 euro.

Art. 30.

Abrogazioni

1. L'art. 42 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come modificato dai commi 12 e 13 dell'art. 63 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Abrogazione di norme*). — 1. Sono abrogati: la legge regionale 2 agosto 1954, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 20 settembre 1957, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 18 novembre 1964, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni; la legge regionale 25 luglio 1969, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, con esclusione degli articoli 1, 3, 14 e 18; l'art. 23 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5; gli articoli da 1 a 3 e l'art. 14 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19; gli articoli da 5 a 23, 29, 32, 33, 34, 36, 37 e 38 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35; la legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, con esclusione dell'art. 7, dell'art. 16, commi 1, 2, 4, 5, 6, dell'art. 27 e dell'art. 30; la legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, ad eccezione del capo I e dell'art. 60; gli articoli da 150 a 152 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25; gli articoli da 1 a 11 della legge regionale 7 giugno 1994,

n. 19; gli articoli da 1 a 4 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10; gli articoli da 1 a 14 e da 16 a 22 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4; gli articoli da 1 a 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22; l'art. 11, comma 9, della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5; gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 2 settembre 1998, n. 21; l'art. 100, commi 2 e 3 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6; gli articoli 44 e 120 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

2. Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni normative e regolamentari regionali, generali e speciali, in contrasto o, comunque, incompatibili con la presente legge. Restano valide le disposizioni dell'art. 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, nonché le disposizioni della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4 e quelle dell'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.»

Art. 31.

Testo coordinato

1. Il testo della legge 11 febbraio 1994, n. 109, coordinato con le norme sugli appalti di cui alla presente legge e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana contestualmente alla pubblicazione della presente legge.

Art. 32.

Prevenzione rischio sismico

1. Al fine di snellire le procedure previste dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ai sensi dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 non si rende necessaria l'autorizzazione all'inizio dei lavori prevista ai sensi dell'art. 18 della suddetta legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. Ferma restando la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore statico, qualora operante in corso d'opera, circa l'osservanza delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi possono essere comunque avviati, dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto rilasciata dall'ufficio del Genio civile, ai sensi dell'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, il quale deve comunicare all'impresa il nominativo del responsabile o dei responsabili del procedimento relativo all'autorizzazione.

3. Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, l'ufficio del Genio civile deve comunque completare l'istruttoria della richiesta di autorizzazione entro 60 giorni dall'istanza. In caso di richiesta di integrazioni di atti, che deve avvenire in un'unica soluzione, l'ufficio deve pronunciarsi entro 15 giorni dalla ricezione degli atti.

4. Fatta salva la responsabilità del funzionario dell'ufficio designato quale responsabile dell'istruttoria, l'autorizzazione si intende resa, in mancanza di motivato provvedimento di diniego, secondo le procedure previste nel presente articolo.

5. Le varianti che nel corso dei lavori si dovessero introdurre alle opere previste nel progetto originario seguono le medesime procedure dei progetti di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. La certificazione prevista dall'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 viene rilasciata dagli uffici del Genio civile, sulla scorta delle certificazioni del direttore dei lavori e del collaudatore statico responsabili dell'osservanza delle norme sismiche vigenti, entro 45 giorni dalla data del ricevimento della richiesta; decorso tale termine la stessa si intende comunque resa.

Art. 33.

Acque sotterranee

1. L'art. 93 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, trova applicazione nel territorio della Regione con le seguenti integrazioni:

a) le ricerche idriche per gli usi di cui al presente articolo devono essere preventivamente comunicate al competente ufficio del Genio civile;

b) la mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come integrato dall'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Art. 34.

Controlli

1. Nelle more della definizione delle procedure di cui all'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il sistema di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212 cessa di applicarsi all'Ente acquedotti siciliani.

Art. 35.

Nucleo valutazione progetti investimenti produttivi

1. Ai fini della valutazione degli atti tecnico-contabili e delle procedure di esecuzione dei progetti ammessi ai benefici della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, il Nucleo di valutazione di cui al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, è integrato, con provvedimento dell'assessore competente, da tre tecnici in possesso di laurea in ingegneria e/o architettura con almeno dieci anni di iscrizione all'albo professionale, scelti su terne segnalate dai rispettivi ordini. Qualora l'esame dei progetti riguardi esclusivamente la verifica in corso d'opera e/o finale degli atti tecnico-contabili e delle relative procedure, il nucleo di valutazione si ritiene validamente riunito con la presenza almeno dei componenti tecnici di cui al presente articolo, ai quali spetta lo stesso trattamento economico previsto per gli altri componenti.

Art. 36.

Limiti densità fondiaria per le concessioni edilizie

1. Nelle zone territoriali omogenee A e B, le concessioni edilizie di cui all'art. 41-*quater* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non possono superare i limiti di densità fondiaria fissati dall'art. 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Sono fatte salve le concessioni edilizie già rilasciate in conformità a detti limiti di densità edilizia fondiaria.

Art. 37.

Cessioni strade a fondo cieco

1. Senza pregiudizio per successive prescrizioni degli strumenti urbanistici, i comuni possono cedere in uso esclusivo ai privati frontisti, con oneri di manutenzione a carico degli stessi, stradelle a fondo cieco, purché di larghezza inferiore a metri quattro e di lunghezza inferiore a metri cento.

Art. 38.

Insempiamenti produttivi in verde agricolo

1. Al comma 3 dell'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni le parole «quando tali finanziamenti non siano a carico della finanza derivata» sono sostituite dalle parole «da realizzarsi con fondi propri».

Art. 39.

Immobili esistenti nelle zone «B» delle riserve naturali

1. All'interno delle zone B delle riserve naturali istituite ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, nelle more dell'approvazione dei piani di utilizzazione previsti dall'art. 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 23 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è consentito, in deroga ai rispettivi regolamenti delle riserve ed al comma 6 dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e nei limiti della cubatura massima prevista per le zone E a verde agricolo ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, recuperare ed ampliare gli immobili esistenti ai fini della realizzazione di attrezzature igienico-sanitarie ove inesistenti e di pertinenze nel rispetto del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14.

Art. 40.

Gestione riserva lago di Pergusa

1. All'art. 13 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, è aggiunto il seguente comma:

«4. In deroga al regolamento per la gestione della riserva di cui ai commi precedenti è consentita l'attività motoristica sportiva dal 15 marzo al 30 ottobre. È altresì consentita la realizzazione di strutture turistico-ricettive per le quali si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 89 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.».

Art. 41.

Edilizia economica e popolare

1. I programmi costruttivi di cui all'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, devono rispettare i limiti di fabbisogno per l'edilizia residenziale pubblica comunque indicati ai sensi del terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 42.

Attività edilizia nei boschi e nelle fasce forestali

1. All'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13 e modificato dall'art. 89, comma 8, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-*bis* è così sostituito: «3-*bis*. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, gli strumenti urbanistici generali dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale massima di 0,03 mc/mq; il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità edilizia è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto. Per le opere pubbliche, la densità fondiaria massima in deroga è consentita fino a 1,5 mc/mq»;

b) al comma 4 le parole «comma 2» sono sostituite con le parole «comma 3-*bis*»; alla fine è aggiunto il seguente periodo: «i predetti pareri non sono necessari per le opere previste dai piani attuativi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge»;

c) ai commi 7, 8 e 9 le parole «comma 1» sono sostituite con le parole «commi 1, 2 e 3».

Art. 43.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 maggio 2003

CUFFARO

Assessore regionale per i lavori pubblici: SCAMACCA DELLA BRUCA

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: PARLA VECCHIO

03R0575

DECRETO PRESIDENZIALE 24 marzo 2003, n. 8.

Regolamento della consultazione referendaria prevista dall'art. 8, comma 8, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per le ipotesi di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni.

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 26 del 6 giugno 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Sicilia approvato con decreto del presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante «norme sull'ordinamento degli enti locali», e, in particolare, l'art. 8, rubricato «Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni»;

Udito il parere n. 466/02, reso dal consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia nell'adunanza del 29 ottobre 2002;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 38 del 25 febbraio 2003;

Su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali;

emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Autorizzazione della consultazione referendaria

1. La consultazione referendaria delle popolazioni interessate nei casi di richiesta di cambiamento di denominazione e di variazione territoriale dei comuni, è autorizzata con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia.

2. Il decreto di cui al comma 1, deve indicare le popolazioni interessate individuate secondo l'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, come modificato dall'art. 102, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed il sindaco del comune incaricato dell'indizione della consultazione referendaria. Nell'ipotesi di popolazioni interessate appartenenti a più comuni il sindaco competente all'indizione è quello del comune avente il maggior numero di elettori residenti da consultare.

Art. 2.

Procedimento istruttorio

1. Il dirigente generale del dipartimento degli enti locali cura il procedimento istruttorio finalizzato all'emanazione del decreto di autorizzazione della consultazione referendaria e, in particolare:

a) riscontra, per la costituzione di nuovo comune, le condizioni disciplinate dall'art. 8, commi 6 e 6-bis, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, come modificato dall'art. 102, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;

b) controlla le iniziative dei procedimenti di variazione territoriale e di denominazione secondo le prescrizioni dell'art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30. Le istanze a firma degli elettori devono contenere le firme autentiche con le modalità previste per la presentazione delle liste e delle candidature nelle elezioni amministrative;

c) esamina, se del caso ricorrendo all'ausilio di altri uffici dell'amministrazione regionale, il progetto di variazione territoriale corredato degli atti prescritti dall'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, nonché la relazione, a corredo della progettazione, relativa all'assetto dei servizi comunali ed alla disponibilità delle risorse;

d) verifica le forme di pubblicità dei progetti di variazione e gli adempimenti indicati nell'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

Art. 3.

Quesiti da sottoporre a consultazione referendaria e scheda di votazione

1. I quesiti da sottoporre a consultazione devono essere espressi con la seguente formula:

a) «Volete che l'attuale denominazione del comune di venga modificata con la denominazione di?»;

b) «Volete che il comune di o i comuni di si incorporino nel comune di?»;

c) «Volete che i comuni di si fondano nel nuovo comune di con la denominazione di?»;

d) «Volete che la frazione di o le frazioni di, la borgata di o le borgate di del comune di o dei comuni di sia o siano elette in comune autonomo con la denominazione di?»;

e) «Volete che la frazione di o le frazioni di la borgata di o le borgate di si distacchi o si distacchino, si aggregi o si aggregino secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale?»;

f) «Volete che il territorio del comune di o dei comuni di sia variato e rettificato nei confini secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale?».

2. La scheda di votazione per la consultazione, di tipo unico e identico colore, ha le caratteristiche dei modelli allegati al presente regolamento (tabelle A e B).

Art. 4.

Operazioni antecedenti alla consultazione referendaria

1. In una domenica compresa tra il sessantesimo ed il centovesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto dell'assessore regionale per gli enti locali che autorizza la consultazione, il sindaco individuato nel precedente art. 1, comma 2, con proprio decreto indice la consultazione referendaria. Detto decreto viene trasmesso agli altri sindaci, i quali ne danno avviso alle popolazioni con manifesto da pubblicare trenta giorni prima della data della consultazione.

2. Per la revisione delle liste elettorali si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.

3. Per la votazione trova applicazione il ricorso alla tessera elettorale secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, e successive modifiche.

4. Gli uffici di sezione per la votazione del referendum sono costituiti con le modalità previste per gli uffici elettorali di sezione per l'elezione congiunta degli organi comunali. Il numero degli scrutatori è ridotto a quattro.

5. L'uso dei sigilli delle sezioni elettorali è consentito dal decreto assessoriale che autorizza la consultazione referendaria.

6. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa fornita dal presidente dell'ufficio di sezione, un segno sulla risposta da lui prescelta e comunque nel rettangolo che la contiene.

7. Entro venti giorni dalla data di indizione della consultazione referendaria viene costituito, secondo le disposizioni vigenti per l'elezione congiunta del sindaco e del consiglio dei comuni a sistema proporzionale, l'ufficio centrale di detta consultazione, avendo riferimento, per l'individuazione del tribunale o della sezione staccata del tribunale, alla circoscrizione nella quale è ricompresa la maggior parte degli uffici di sezione interessati alla consultazione. I membri dell'ufficio centrale sono i componenti della prima sezione del comune che ha indetto la consultazione.

8. La votazione ha luogo dalle 7 alle ore 22 del giorno stabilito per la consultazione.

Art. 5.

Operazioni successive alla consultazione referendaria

1. Decorso l'orario di votazione, il presidente dell'ufficio di sezione sigilla l'urna contenente le schede votate e procede all'accertamento del numero dei votanti ed all'invio al tribunale o alla sezione staccata del tribunale competente, in appositi plichi, delle liste di votazione e delle schede non utilizzate, nonché dei registri delle tessere elettorali.

2. Successivamente procede alle operazioni di scrutinio ed alla redazione del verbale delle operazioni in duplice esemplare.

3. Un esemplare del verbale viene trasmesso all'ufficio centrale, l'altro esemplare viene depositato presso il comune cui appartiene la sezione. Unitamente al plico contenente il verbale, vengono inviate all'ufficio centrale il plico con le schede valide, quello con le schede non valide e quello con le schede bianche.

4. L'ufficio centrale, in pubblica adunanza, sulla base dei verbali di scrutinio delle sezioni interessate alla consultazione, verifica se il numero dei votanti sia superiore alla metà più uno degli elettori iscritti e proclama l'esito positivo o negativo del *referendum* indetto. Successivamente, nell'ipotesi il *referendum* valido, viene calcolata e verbalizzata la scelta favorevole o contraria dei votanti.

5. Il verbale dell'ufficio centrale è redatto in triplice copia. Una copia con i verbali delle sezioni e gli altri atti viene depositata presso la cancelleria del tribunale o della sezione staccata del tribunale, la seconda copia del verbale viene depositata presso la segreteria del comune che ha indetto il *referendum* e la terza copia del verbale viene trasmessa all'assessorato regionale degli enti locali per la prosecuzione del procedimento di variazione.

6. Del risultato proclamato l'ufficio centrale invia attestazione ai sindaci dei comuni interessati, che ne danno pubblica informazione a mezzo di manifesto.

7. Le spese relative all'indizione e all'organizzazione della consultazione referendaria gravano sul comune che ha indetto la consultazione. Nelle ipotesi di più comuni interessati alla consultazione, le spese, anticipate dal comune che ha indetto la consultazione, sono ripartite proporzionalmente al numero degli elettori dei comuni interessati.

8. Per quanto non previsto trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'elezione congiunta del sindaco e del consiglio dei comuni con sistema proporzionale.

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 24 marzo 2003.

CUFFARO

Assessore regionale per gli enti locali: D'AQUINO

(*Omissis*).

03R0576

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	€ 318,00
Abbonamento semestrale	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 1 1 0 8 *

€ 3,20